

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 93.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (26G00108) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Paganani e nomina della commissione straordinaria. (26A02584) ..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 14 maggio 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (26A02519). Pag. 30

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino». (26A02585) ..... Pag. 64

Ministero della salute

DECRETO 22 aprile 2026.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021. (26A02592) ..... Pag. 99

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 20 maggio 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.09). (26A02586) ..... Pag. 99



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Sinnalca». (26A02541) ..... Pag. 114

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod (come cloridrato), «Fingolimod Sandoz». (26A02542) ..... Pag. 114

Modifica dell'autorizzazione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sufentanil citrato, «Sufentanil Piramal». (26A02543) ..... Pag. 116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A02544) ..... Pag. 116

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dorzolamide cloridrato/timololo maleato, «Dorzolamide e Timololo DOC». (26A02565) ..... Pag. 117

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Aurobindo». (26A02566) ..... Pag. 118

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Viartis». (26A02567) ..... Pag. 119

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris» (26A02587) ..... Pag. 120

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travocort» (26A02588) ..... Pag. 121

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori». (26A02593) ..... Pag. 122

Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che cancella la registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) dei vini «Salemi». (26A02634) ..... Pag. 124

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Proroga dell'incarico del commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica. (26A02594) ..... Pag. 124



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 93.

**Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha*

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

Art. 2.

*Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246*

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246;

visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246;

convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1


*Scuole ed istituti di educazione*

1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 è aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.».

Articolo 2

*Norma finale*

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai



sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 15 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio dei ministri



Il legale rappresentante dell'Unione Induista Italiana

Avv. Franco Di Maria Jayendranatha  


#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1661):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI (Governo MELONI-I), il 25 settembre 2025.

Assegnato alla Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, l'8 ottobre 2025, con i pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 22 ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 28 gennaio 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 2773):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 4 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 1° e il 15 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 29 aprile 2026.

#### NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— La legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2013, n. 14.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta l'articolo 7 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 246, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (*Scuole ed istituti di educazione*). — 1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

*1.bis Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.»*

26G00108

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 aprile 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pagani e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Pagani (Salerno) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha ar-

recato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pagani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Pagani (Salerno) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Cristina Caruso - viceprefetto;

dott. Aniello De Angelis - viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Puglisi - dirigente di II fascia - Area funzioni centrali.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026 reg n. 1657

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel Comune di Pagani (34.472 abitanti in Provincia di Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Comune di Pagani, il cui consiglio comunale in passato è già stato sciolto due volte per infiltrazione della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1993 e con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2012, è collocato in un contesto territoriale notoriamente interessato dalla presenza di sodalizi criminali.

Le intense attività investigative coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno hanno portato al radicamento di diversi procedimenti penali.

Il 2 dicembre 2022 è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il 24 novembre 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, nei confronti di quarantasei soggetti - appartenenti ad un locale gruppo criminale, nonché a quello facente capo ad altro controindicato egemone in Poggioreale e nei comuni limitrofi - a vario titolo accusati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e altri reati, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Tra gli indagati anche un imprenditore, già consigliere e assessore del Comune di Pagani dal 2014 al 2016, ritenuto partecipe della medesima organizzazione camorristica, il quale, come riportato in atti giudiziari, avvalendosi della forza di intimidazione della medesima organizzazione, avrebbe ottenuto dal Comune di Pagani e dall'azienda speciale preposta alla gestione dei servizi di igiene urbana, nel 2021

trasformata in società interamente partecipata dall'ente, la gestione del cimitero, del servizio di spazzamento delle strade ed altre commesse comunali, elementi che, nel loro insieme, attestano la capacità del clan di condizionare gli uffici dell'ente.

Come evidenziato dalla relazione prefettizia, le successive sentenze dell'autorità giudiziaria hanno delineato in maniera chiara ed inequivocabile il ruolo del predetto imprenditore quale soggetto al servizio del clan locale.

In particolare, il Tribunale di Salerno con sentenza del 14 dicembre 2023 ha certificato l'operatività e la pervasività della predetta organizzazione criminale strettamente collegata al citato gruppo criminale di Poggioreale. Inoltre, il 10 giugno 2024 il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato i maggiori esponenti del clan a venticinque anni di reclusione e, valutando il legame funzionale fra le attività del predetto imprenditore e il rafforzamento dell'associazione camorristica paganese, ha condannato quest'ultimo alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, quale concorrente esterno di detta associazione. La sentenza è stata confermata in appello il 24 giugno 2025 e, allo stato, il giudizio è pendente dinanzi alla Corte di cassazione per il suddetto imprenditore.

Successivamente, l'8 novembre 2024 è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il 25 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di nove persone (tre in carcere e sei agli arresti domiciliari), tra i quali, oltre al citato imprenditore, figurano l'ex direttore generale della predetta azienda speciale, due ex dirigenti e un funzionario dell'ente.

Come sottolineato nella relazione prefettizia, agli indagati sono state contestate, a vario titolo, condotte delittuose aggravate dalla finalità di agevolare la realizzazione del programma criminale del clan e, in particolare, minaccia agli elettori per condizionarne l'espressione del voto in occasione della tornata elettorale del 2020, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione, favoreggiamento personale.


Particolare significato assumono, al riguardo, i contenuti della predetta ordinanza del 25 ottobre 2024, ove viene attestato che «... in buona sostanza dal coacervo investigativo descritto emerge, a far data dal 2017 e fino al 2022, una gestione del Comune di Pagani del tutto indifferente ai principi del buon andamento della pubblica amministrazione, ma al contrario completamente asservita agli interessi di [Omissis] (il citato imprenditore, n.d.r.), della sua società di riferimento, del consorzio nel quale detta società era inserita con allargamento del range di soggetti interessati anche ad esponenti di primario rilievo del gruppo camorristico guidato da [Omissis] e da [Omissis]».

Il ruolo del menzionato imprenditore al servizio dell'organizzazione è stato delineato in maniera chiara ed inequivocabile dalla citata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ove si legge che lo stesso «soggetto a disposizione del clan in virtù degli stretti rapporti intrattenuti, tra gli altri, in particolare con [Omissis] e [Omissis] ... utilizzava la fama criminale dei suoi consociati per aumentare la capacità imprenditoriale delle proprie aziende, consentendo nel contempo allo stesso di infiltrarsi nel tessuto economico territoriale ... e così favorendo il clan ed i suoi membri, sia versando una percentuale degli introiti a titolo di finanziamento del clan, sia procedendo all'assunzione di soggetti intranei o comunque contigui allo stesso».

In relazione al procedimento per il quale è stata adottata la predetta ordinanza dell'ottobre 2024, il direttore generale della citata azienda speciale, il 18 novembre 2025, ha patteggiato le accuse a suo carico, mentre nei confronti dell'imprenditore in questione e dei due ex dirigenti sopra citati il Tribunale di Salerno, il successivo 17 dicembre 2025, ha emesso il decreto che dispone il giudizio.

In considerazione dei suddetti procedimenti giudiziari, ed in particolare del coinvolgimento di detti ex dirigenti dell'ente, il prefetto di Salerno, con decreto del 27 giugno 2025, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il Comune di Pagani, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Salerno, sentito nella seduta del 5 febbraio 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - consesso integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario f.f. presso il Tribunale di Salerno - Direzione distrettuale antimafia, del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, delegato dal procuratore della Repubblica f.f. - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta.

La relazione prefettizia, soffermandosi in particolare sulla figura del citato imprenditore, dà conto delle risultanze dei predetti procedimenti giudiziari dai quali, in particolare, è emerso l'impegno da questi profuso nella campagna elettorale del 2020 sia in favore di un esponente politico candidato a sindaco - stretto parente del capo storico del locale clan, nonché degli attuali vertici del clan medesimo - che verrà poi eletto



consigliere di minoranza, sia a sostegno di altri due candidati consiglieri. Tale attivismo politico, come indicato dal prefetto di Salerno, è da ricondurre ad un più ampio progetto dell'imprenditore di ottenere appalti o affidamenti in cambio del bacino di voti movimentato in favore dei candidati sostenuti.

Al riguardo, la relazione della commissione d'accesso pone in risalto che nella lista collegata a detto esponente politico aspirante alla carica di sindaco figurava un candidato, frequentatore di un elemento di spicco del clan, che nel 2020, oltre ad essere stato eletto consigliere, ha ottenuto un incarico di vertice nell'amministrazione comunale. Lo stesso consigliere, nella relazione della commissione d'indagine, viene indicato come «uno che caccia i soldi», ovvero che avrebbe pagato per indurre gli elettori ad esprimere la preferenza in suo favore.

Successivamente, l'imprenditore, pur avendo sostenuto il citato candidato a sindaco, ha operato un avvicinamento alla compagine politico-amministrativa insediata, all'indomani delle elezioni del 2020, con la vittoria del nuovo sindaco.

Significativo al riguardo il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare del 25 ottobre 2024 in cui si legge che le intercettazioni disposte nel periodo successivo alla competizione elettorale dell'ottobre 2020 hanno consentito di acclarare continui e sempre più intensi contatti tra l'imprenditore e componenti della maggioranza politica del Comune di Pagani, segnatamente un consigliere di maggioranza nominato assessore e dimessosi nell'agosto 2025, al fine di riuscire ad ottenere il proprio inserimento nel circuito degli appalti pubblici. Nella stessa ordinanza si evidenzia che tale assessore è soggetto amico dell'imprenditore e si pone quale suo referente politico all'interno del Comune di Pagani con l'obiettivo di veicolare, mediante la sua funzione di «intermediario» e di «istigatore», tramite plurimi «solleciti», le richieste del medesimo imprenditore.

In una conversazione telefonica riportata nella relazione della commissione d'indagine, il citato imprenditore consigliava al predetto neo assessore di farsi affidare deleghe rientranti nel proprio settore di attività, facendogli notare che in tale veste avrebbe potuto beneficiare anche del supporto di un dipendente comunale.

L'operazione di avvicinamento al sindaco neo-eletto è documentata da fonti tecniche di prova riprodotte negli atti giudiziari dalle quali emergono interlocuzioni tra il primo cittadino e l'imprenditore in merito all'assunzione di dipendenti da parte di quest'ultimo, su segnalazione del sindaco, ed altri messaggi tra i quali quelli concernenti la richiesta dell'imprenditore, rivolta al primo cittadino, di assumere la gestione dell'azienda speciale comunale.

I rapporti di stretta frequentazione e le cointeressenze tra il sindaco e l'imprenditore emergono, inoltre, in occasione di un episodio occorso nel novembre 2022, episodio in cui gli stessi si intrattengono a tavola con uno dei sopra citati dirigenti e un suo stretto congiunto, socio e collaboratore della cooperativa riconducibile allo stesso imprenditore. In quell'occasione l'imprenditore invia alcuni messaggi all'amministratore del consorzio affidatario dei servizi cimiteriali, su cui ci si soffermerà in prosieguo, affermando «Stiamo lavorando per noi».

Analoghe evidenze sono emerse anche in occasione delle elezioni del consiglio provinciale del 2021, come si evince dagli scatti fotografici pubblicati dall'imprenditore sul proprio profilo *facebook* che lo ritraggono con il suddetto assessore e il sindaco, indicandolo come «amico», ovvero laddove esprime il suo apprezzamento per l'operato dell'amministrazione.

Al riguardo si osserva che l'importante carica politica del sindaco e la conseguente capillare conoscenza del territorio e delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurlo ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare non solo prudenziali scelte politico-amministrative ma anche, per quanto attiene alla sfera relazionale, un'effettiva presa di distanza da soggetti controindicati.

La relazione prefettizia si è inoltre soffermata sul ruolo assunto da un altro assessore in carica dal 4 novembre 2020, prima come consigliere di minoranza e poi passato alla maggioranza governativa il 4 febbraio 2025, allorché è subentrato nelle deleghe fino a tale data appartenute all'assessore a cui sopra si è fatto cenno. Costui, che secondo le banche dati delle forze di polizia registra una lunghissima serie di frequentazioni con persone pregiudicate, nella relazione della commissione d'indagine viene descritto come uno dei principali sostenitori del sindaco. Rileva a tal proposito che lo stesso imprenditore, in una conversazione riportata in atti giudiziari, fa riferimento ad assunzioni in favore di detto assessore, assunzioni che servivano, come dettagliatamente riportato nella relazione prefettizia, a favorire i rapporti del medesimo imprenditore, e della citata cooperativa, con l'amministrazione comunale.

Il prefetto di Salerno pone altresì in rilievo la posizione di alcuni dipendenti comunali che, a vario titolo, avrebbero favorito il più volte citato imprenditore ed il locale clan di cui costui è ritenuto partecipe. In particolare, il sopra citato dirigente, al vertice dell'ufficio tecnico dell'ente fino al collocamento in quiescenza, come evidenziato nella

relazione della commissione d'indagine, è stato il protagonista di tutti i rapporti fra criminalità organizzata, amministratori e struttura comunale. Lo stesso vanta un rapporto di grande familiarità con il suddetto imprenditore, tanto che un suo stretto congiunto è stato socio e collaboratore della cooperativa riconducibile al più volte menzionato imprenditore. L'8 novembre 2024 è stato tratto in arresto a seguito della citata ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 319-bis c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353, commi 1 e 2 c.p.) e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 c.p.. Come sopra chiarito, lo stesso *ex* dirigente è stato rinvio a giudizio nel dicembre 2025.

Con specifico riferimento alla gestione dell'ente, numerosi elementi attestano come la stessa sia stata contraddistinta da numerose violazioni di legge, in particolare in relazione all'affidamento dei servizi da parte dell'amministrazione comunale.

La commissione d'indagine ha infatti rilevato che tutti gli affidamenti disposti dal Comune di Pagani alla cooperativa d'anziani citata e alle altre ditte riconducibili al predetto imprenditore sono stati oggetto di approfondimenti da parte dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla procura della Repubblica di Salerno - Direzione distrettuale antimafia, e costituiscono oggetto del procedimento penale per il quale il 17 dicembre 2025 è stato emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di detto *ex* dirigente (e degli altri soggetti sopra indicati, incluso l'imprenditore).


In particolare, riguardo all'aggiudicazione del servizio di spazzamento delle strade comunali alla suddetta cooperativa, è emerso che, dopo le proroghe in favore della precedente appaltatrice del servizio, il direttore generale della locale azienda speciale, al momento di indire la nuova procedura di gara, ha favorito l'imprenditore suddetto, fornendogli in anteprima i dettagli del relativo bando di gara. Il trattamento di favore, secondo quanto indicato nella relazione della commissione d'indagine, sarebbe dipeso dalle sollecitazioni ricevute dal sindaco, a sua volta stimolato dal predetto dirigente dell'ufficio tecnico. La disponibilità del primo cittadino poi si è concretizzata intervenendo indebitamente nel procedimento amministrativo di gara, giacché, senza averne titolo né competenza funzionale, ha proceduto personalmente a nominare la commissione giudicatrice. Ulteriori anomalie e irregolarità sono emerse nella stessa procedura di gara che, a parere della commissione d'indagine, adombrano l'esistenza di un accordo collusivo finalizzato ad avvantaggiare della lucrosa commessa l'imprenditore e il locale clan.

È al riguardo oltremodo significativo che la suddetta ingerenza dell'organo politico, in un'attività di stretta competenza tecnico-gestionale, è stata riconosciuta dallo stesso primo cittadino durante l'interrogatorio dell'11 aprile 2025.

La commissione d'indagine evidenzia inoltre, quale ulteriore elemento rilevante, il fatto che alle dipendenze della suddetta azienda speciale - che ha sempre attirato gli appetiti dell'imprenditore e del clan - si sono avvicinati diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, tra i quali un esponente di primo piano della nuova camorra organizzata, poi transitato in altra organizzazione criminale, il quale ha precedentemente gestito la suddetta azienda speciale agevolando le assunzioni di soggetti segnalati dal clan locale. Tra le persone attualmente in servizio, con ruolo apicale, figura una stretta congiunta di un pregiudicato, nonché nuora di un altro sodale, entrambi esponenti di primo piano della criminalità organizzata locale. Si tratta di componenti di una famiglia, sulla quale si tornerà in prosieguo, che da diversi anni occupa un fondo rustico di proprietà comunale.

Altri elementi che attestano un condizionamento dell'attività dell'ente locale sono emersi dall'analisi della procedura di affidamento del servizio di sanificazione degli uffici comunali. Dagli atti giudiziari emerge infatti che l'affidamento di detto servizio è stato espressamente sollecitato dal citato imprenditore, il quale ha chiesto all'assessore di riferimento di compulsare allo scopo l'allora dirigente del settore competente. La successiva determina è stata ritenuta ideologicamente falsa, essendo stata adottata solo al fine di «sistemare» formalmente le suddette irregolarità.

Analogamente, come documentato dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta su incarico della Procura della Repubblica di Salerno - Direzione distrettuale antimafia, è stato riscontrato l'affidamento diretto in favore della predetta cooperativa del servizio di sanificazione e lavaggio delle strade comunali, e del taglio d'erba, anche in questo caso su espresa richiesta del citato imprenditore e in violazione di ogni regola procedurale. Si tratta di una vicenda che contribuisce a delineare in maniera compiuta la profondità dell'infiltrazione nell'azione politico-amministrativa dell'ente, mostrando un elevato fattore di gravità: le indagini condotte hanno infatti consentito di accertare che lo stesso servizio è stato volutamente compiuto con modalità difformi rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, anche per quanto attiene alla relativa



remunerazione, essendo stato contabilizzato, e retribuito, un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quelle realmente svolte.

Le stesse modalità di affidamento sono state riscontrate con riferimento al servizio di sanificazione degli uffici e dei veicoli della polizia locale ove l'impulso, anche in tale circostanza, non è pervenuto da una necessità dell'ente ma da una proposta del predetto imprenditore indirizzata al comandante della polizia locale, al quale ha chiesto di intercedere presso il competente dirigente affinché ne autorizzasse lo svolgimento, come poi avvenuto.

L'organo ispettivo ha altresì analizzato i servizi cimiteriali la cui gestione fin dal 2017 è stata affidata con procedura negoziata ad un consorzio di imprese, di cui fa parte la citata cooperativa, senza pubblicazione di bando di gara. Tale affidamento è stato contraddistinto da numerose proroghe e la successiva gara, svolta nel 2019 (per il triennio successivo), è stata caratterizzata da analoghe criticità, così come l'ulteriore proroga, illegittima, disposta per ulteriori due mesi in violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.

Dette criticità denotano la sussistenza di quello che la commissione d'indagine definisce come «un rapporto di tipo corruttivo» instaurato tra il più volte richiamato imprenditore e l'ex dirigente comunale sopra citato. Quest'ultimo, infatti, avrebbe adottato una serie di provvedimenti illegittimi in favore del predetto consorzio, nell'ambito di una strettissima correlazione temporale con l'assunzione di suoi stretti congiunti presso la citata cooperativa. Il tutto nella totale assenza di vigilanza e controllo da parte del sindaco e dell'apparato politico comunale.

La relazione prefettizia si è inoltre soffermata sulla figura dell'altro ex dirigente comunale, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel novembre 2024 per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 c.p. Costui è stato lo «storico» responsabile di un settore nevralgico dell'amministrazione comunale, e in tale veste ha avuto un ruolo di primo piano in tutte le vicende riguardanti l'affidamento delle commesse di cui ha beneficiato il richiamato imprenditore. Come già evidenziato, anch'egli è stato rinviato a giudizio nel dicembre 2025 per i reati contestati.

Di particolare rilievo anche le relazioni parentali di un ulteriore dirigente comunale, stretto congiunto di un esponente di spicco della criminalità, tratto in arresto da ultimo nel giugno 2024 e condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno il 1° dicembre 2025 a otto anni di reclusione all'esito dell'inchiesta *bis* sul clan di Pagani. Prima di detta condanna lo stesso esponente aveva già scontato pene detentive per un totale di oltre ventidue anni.

Elemento sintomatico della mala gestio che, anche in questo caso, caratterizza la gestione del Comune di Pagani è rappresentato da quanto lo stesso responsabile avrebbe segnalato al segretario generale del predetto ente, ovvero di non aver proceduto ad alcun passaggio di consegne e di carteggio con il suo predecessore.

La relazione prefettizia, inoltre, rinviando agli accertamenti compiuti dalla commissione d'indagine, menziona la consolidata consuetudine di ricorrere all'affidamento diretto di lavori e all'uso, generalizzato, delle proroghe, in violazione del codice dei contratti pubblici. Emblematico il dato riportato secondo cui nel 2024, su un totale di 692 commesse, gli affidamenti diretti sono stati 659. Anche tale elemento, verosimilmente riconducibile allo spaccettamento degli stessi affidamenti, costituisce un segnale evidente dell'attitudine dell'amministrazione comunale ad agire in palese violazione delle norme di legge. Ciò che, peraltro, rende l'ente vulnerabile ai tentativi di condizionamento.

La relazione del prefetto di Salerno ha quindi posto l'accento sull'affidamento - disposto, senza alcun corrispettivo per l'ente locale, a beneficio di altra cooperativa avente quale *dominus* occulto lo stesso imprenditore - di un'area verde demaniale a seguito di una procedura contraddistinta da una serie di incongruenze in danno del libero e corretto confronto tra operatori economici. Il ruolo di *dominus* occulto assunto dal citato imprenditore è stato ricavato dalla circostanza che un dipendente della cooperativa più volte menzionata e un suo stretto congiunto rivestono rispettivamente la carica di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione di tale cooperativa, appositamente costituita per la partecipazione alla suddetta procedura.

Da informative del nucleo dei carabinieri è inoltre emerso che all'interno della predetta area (per il cui utilizzo non risultano nemmeno volturate le utenze di elettricità ed acqua, rimaste a carico dell'amministrazione comunale) il suddetto imprenditore ha realizzato una serie di abusi edilizi sottoposti a sequestro nel giugno 2022, a seguito di accertamenti condotti dalla polizia locale. Tuttavia, soltanto dopo l'arresto dell'imprenditore, eseguito nel dicembre 2022, e un anno dopo il suddetto sequestro, il Comune di Pagani ha proceduto con la formale risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La relazione prefettizia si sofferma quindi sulla persistente, ed illegittima, occupazione di un altro fondo rustico comunale con destina-

zione di carattere sociale in una zona centralissima del comune da parte di uno stretto congiunto di un noto boss locale condannato dalla Corte d'Assise di Appello di Salerno alla pena di venticinque anni e sei mesi, per un omicidio commesso nel 2004, e per il tentato omicidio del capo clan avverso aggravato dalla finalità di favorire l'associazione di tipo mafioso locale.

Viene evidenziato che il suddetto occupante, privo della qualifica di imprenditore agricolo necessaria per la conduzione di detto fondo rustico, è da tempo impegnato nell'attività di gestione dei rifiuti, attività quest'ultima comprovata dall'utilizzo di un mezzo compattatore individuato nel corso di sopralluoghi. Sullo stesso fondo, inoltre, sono stati riscontrati diversi abusi edilizi che hanno portato ad ordinanze di demolizione, nessuna peraltro efficacemente attuata.

L'abusività di dette opere, peraltro confermata dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 24 settembre 2025 e del 6 marzo 2026, non è stata efficacemente fronteggiata dai vertici dell'amministrazione comunale ed anzi, come evidenziato nella relazione prefettizia, è sintomatica di un atteggiamento inerte e compiacente dei dipendenti comunali, che di fatto ha consentito a tale famiglia di continuare ad occupare il fondo, con l'aggravante che la stessa, non solo vi abita, ma nello stesso fondo svolge anche la propria attività imprenditoriale.

Il prefetto di Salerno ha inoltre posto l'accento su altri abusi edilizi commessi da una delle famiglie poste al vertice del locale clan, anch'essi confermati dal Tribunale amministrativo regionale, da ultimo con sentenza n. 514/2025. Abusi riscontrati nel 2023, durante le ricerche di un elemento di spicco del clan, resosi latitante.

La commissione d'indagine si sofferma inoltre sull'installazione di taluni manufatti - paletti dissuasori dinanzi al garage di un'abitazione di proprietà dello stesso latitante - emblematicamente autorizzati dall'ufficio della polizia locale nel febbraio 2022 in violazione delle vigenti disposizioni del codice della strada.

Inoltre, la relazione prefettizia ha evidenziato che anche nella società interamente partecipata dal comune derivante dalla trasformazione della citata azienda speciale si registra la presenza di dipendenti gravati da precedenti penali e di polizia. In particolare, è stata evidenziata la figura di un esponente paganese di un'organizzazione criminale con precedenti per il reato di associazione di tipo mafioso.

Nel complesso, dall'esame delle relazioni del prefetto di Salerno e della commissione d'indagine si evidenzia oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale.

In particolare, i contenuti di dette relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come sopra evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 5 febbraio 2026, che all'unanimità si è espresso sulla sussistenza di collegamenti diretti o indiretti tra singoli amministratori, dirigenti dell'ente e la criminalità organizzata, e su forme di condizionamento degli stessi.

Nella stessa riunione del citato comitato l'autorità giudiziaria ha fatto rilevare che, «accanto alla colpevole inerzia di cui si dà ampio cenno nella relazione della commissione d'accesso, sono emerse anche significative condotte amministrative che hanno interessato non solo i dirigenti ma anche gli amministratori».

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia e in quella della commissione di indagine, hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Pagani volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pagani (Salerno), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





# Il Prefetto della provincia di Salerno

Prot. n. 210/OPS/2026/NC

Salerno, 13/02/2026

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

R O M A

OGGETTO: Comune di PAGANI (SA)- Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## 1) PREMESSA

Con nota n. (omissis) in data (omissis), lo scrivente ha sottoposto a codesto Ministero le vicende del Comune di Pagani, al fine di consentire ogni opportuna valutazione per il conferimento della delega finalizzata all'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento mediante la nomina di una commissione d'indagine, ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

Con decreto del Sig. Ministro dell'Interno n. (omissis) in data (omissis), (omissis), lo scrivente è stato delegato, per le finalità di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art.2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Pagani, con le modalità e la tempistica indicati nel medesimo articolo.

Con decreto n. (omissis) del (omissis), è stata nominata la Commissione di accesso composta da:

- Dott.ssa Anna DE LUNA, Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Salerno, in qualità di Coordinatore della Commissione;
- Dott. Sergio RIVETTI, Funzionario Economico-Finanziario, in servizio presso la Prefettura di Salerno;



- Capitano Giovanni Maria CAPPÀ, Comandante del N.O.R. del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore.

Con successivo provvedimento n.(*omissis*) del (*omissis*), atteso l'imminente trasferimento del Capitano Cappa, è stato nominato in sua sostituzione il Capitano Filippo D'ALU', Comandante della Sezione Operativa del N.O.R. del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore.


In data (*omissis*) con decreto n. (*omissis*) è stato nominato il gruppo di supporto alla suddetta Commissione composto da:

- Luogotenente Giovanni RUSSO, in servizio presso il Reparto Territoriale di Nocera Inferiore;
- Luogotenente Costabile GIANNELLA in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno.

La Commissione d'indagine, il 30.06.2025, si è insediata presso il Comune e, in data 30.12.2025 ha rassegnato le proprie conclusioni compendiate nella relazione che si allega e che ha formato oggetto di esame durante la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 5 febbraio 2026 integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Salerno, anche nella veste di Procuratore Distrettuale Antimafia, e del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, competente per territorio.

## 2) IL CONTESTO GEOGRAFICO

La città (34.472 abitanti) sorge lungo le pendici settentrionali dei Monti Lattari (Monte Albino), nel territorio della Valle del Sarno che prende il nome di Agro nocerino-sarnese che è un vasto territorio a metà strada tra Napoli e Salerno. Confina a sud con i Monti Lattari e Picentini. I primi lo separano dalla costiera amalfitana e dalla valle metelliana, altra area del salernitano; i secondi invece segnano il confine con la provincia di Avellino. A nord e a ovest c'è la Città Metropolitana di Napoli, rispettivamente con la piana nolana e con il vesuviano -




di quest'ultimo, tra l'altro, l'Agro costituisce una vera e propria estensione urbana. Al pari degli altri grandi comuni dell'Agro nocerino sarnese, negli ultimi trent'anni, Pagani, ha subito una forte espansione edilizia, tanto da costituire un unico agglomerato urbano con i vicini territori di Nocera Inferiore e Sant'Egidio del Monte Albino e, in particolare, con la frazione di San Lorenzo.

Il settore economico particolarmente trainante nel corso degli anni è stato quello della trasformazione del pomodoro. L'*oro rosso* è stato a lungo la risorsa più importante per l'economia locale anche se ha iniziato a mostrare i primi segnali di crisi già tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La crisi è però arrivata sul finire del decennio: negli anni Novanta, a titolo esemplificativo, chiude lo stabilimento Cirio di Pagani. La filiera agro alimentare, nonostante una notevole riduzione del numero di addetti, continua comunque a rappresentare una eccellenza produttiva. L'uscita dalla crisi si è infatti concretizzata grazie alla messa a sistema di produzioni di qualità superiore che non ha evitato, comunque, un forte ridimensionamento in termini di manodopera e di unità d'impresa. A ciò però si sono accompagnate importanti *performance* produttive che hanno di fatto salvaguardato la tenuta dell'intera filiera, seppure in maniera significativamente ridotta.

### **3) LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL COMUNE DI PAGANI**

Nell'Agro nocerino-sarnese, Pagani è tra i territori in cui è più pervasiva la presenza di organizzazioni criminali, che storicamente hanno espresso anche figure di elevato spessore, specie negli anni 80, nell'ambito della contrapposizione tra Nuova Famiglia di Carmine Alfieri e Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

L'analisi del fenomeno non può non tener conto del devastante terremoto che nel 1980 colpì la Campania e che rappresenta il principale momento di svolta nell'evoluzione della criminalità camorristica. Il passaggio è contraddistinto da fattori di carattere economico e politico e si lega, in questo caso, al mercato



pubblico e privato generatosi intorno alla ricostruzione dei centri urbani...  
(*omissis*)...

Negli anni successivi, a seguito del suicidio (*omissis*), referente della Nuova Famiglia (*omissis*) ... con i suoi più stretti collaboratori, tra i quali, (*omissis*).

In seguito all'uccisione nel 1990 per mano di fazioni contrapposte di (*omissis*) vi fu un periodo di frammentazione dei gruppi criminali operanti sul territorio:

- il gruppo denominato “*della Lamia*” (dal nome dal quartiere in cui risiedevano gli elementi di spicco) capeggiato da (*omissis*)
- il gruppo facente capo a (*omissis*);
- il gruppo cosiddetto “*delle palazzine*” (dal nome dal quartiere in cui risiedevano gli elementi di spicco), diretto da (*omissis*)

Successivamente, (*omissis*) con l'aiuto di (*omissis*), aggregò le forze necessarie a stabilire l'egemonia del gruppo “*della Lamia*” nel quale entrò a pieno titolo anche il (*omissis*).

Si affermò, quindi, l'egemonia del gruppo retto da (*omissis*) Il gruppo viene convenzionalmente indicato come (*omissis*) dopo (*omissis*)

Tuttavia, un'aspra contesa intestina tra (*omissis*) vide quest'ultimo soccombente ed escluso dal clan unitamente alla sua componente.

Il gruppo malavitoso, completamente in mano a (*omissis*) viene definitivamente denominato (*omissis*).

*omissis*

In particolare: “*omissis*” (Relazione DIA *omissis*).

#### 4) VICENDE DELL'AMMINISTRAZIONE DAL 2012 ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020



Il Comune fu sciolto, con DPR 30.3.2012, per collegamento e condizionamento da parte della criminalità organizzata (art.143 d.lgs. 267/2000) <sup>1</sup> ed è stato retto, fino alla successiva elezione del 2014, da una commissione straordinaria.

Alle consultazioni del 25.5.2014 veniva eletto Sindaco (dopo il ballottaggio dell'8.6.2014) Bottone Salvatore.

*(omissis)*

Con DPR in data 19.12.2019, il Consiglio Comunale di Pagani veniva sciolto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 e dell'art.141, comma 1, lett. b) del TUEL, rimanendo in carica Consiglio e Giunta sino alla nuova elezione.

In data 17.2.2020, il vicesindaco rassegnava le proprie dimissioni, irrevocabili in data 8.3.2020 e l'11.3.2020 veniva nominato un Commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 19 del T.U. n.383 del 1934, con i soli poteri di Giunta e Sindaco.

Il 29 aprile 2020 la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti deferiva l'Ente e l'Organo di revisione economico-finanziaria per la mancata approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2018 e l'11.5.2020, il Consiglio Comunale veniva diffidato, ai sensi degli artt. 227 e 141 comma 2 del TUEL, ad adottare la relativa deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018. In data 28 maggio 2020, il Consiglio Comunale non approvava il rendiconto 2018<sup>2</sup>.

A seguito dell'avvio della procedura di scioglimento, con D.P.R. in data 25.6.2020 veniva nominato un Commissario Straordinario, ai sensi dell'art.141, comma 3 del TUEL per la provvisoria gestione dell'Ente, fino all'insediamento degli Organi ordinari.

Successivamente, il 4 ottobre 2020, veniva eletto Sindaco, al ballottaggio, De Prisco Maria Raffaele, attualmente in carica fino alla tornata elettorale della prossima primavera del 2026.

---

<sup>1</sup> *(omissis)*

<sup>2</sup> La situazione finanziaria dell'Ente sarà approfondita in un successivo, apposito paragrafo.



L'attuale compagine amministrativa, composta da 24 Consiglieri Comunali, è così articolata:

(*omissis*)

### **5) IL DISSESTO FINANZIARIO**

Il comune di Pagani è interessato da diversi anni da una procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL.

Con D.P.R. del 13 febbraio 2020 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.


Detta Commissione, tuttora operante, ha ritenuto di poter definitivamente accertare l'ammontare della massa debitoria al 31.12.2019 in complessivi trenta milioni di euro.

### **6) ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO**

L'attività ispettiva della Commissione, che si è avvalsa della proroga dell'incarico per la complessità degli accertamenti, ha interessato, come dalla stessa riportata nell'unita relazione, l'intera struttura comunale, la sua organizzazione, la compagine politica e l'attività amministrativa relativa al periodo di gestione dal 2020 ad oggi, incentrando la propria attività sui settori che solitamente sono da considerare più esposti al rischio di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata.

In particolare, sono stati esaminati:

- i documenti di programmazione dell'ente;
- le delibere del consiglio e della giunta dall'insediamento dell'ultima amministrazione;
- le determinazioni dirigenziali nel periodo 2020/2025;
- i pareri dei revisori dei conti, i verbali del nucleo di valutazione e le relazioni degli organi di controllo sull'operato degli uffici;
- l'elenco delle ditte fornitrici e dei servizi in appalto;



- l'elenco delle gare indette nel periodo 2020/2025;
- relazioni e note varie degli uffici.

L'attività d'indagine svolta dalla Commissione ha riguardato anche altri settori nevralgici dell'ente di maggior interesse per la criminalità organizzata ed in quanto tali permeabili a possibili interferenze della stessa, (*omissis*).

## 7) LE VICENDE GIUDIZIARIE

### • N.(*omissis*) R.G.N.R. DDA – L'esistenza e la pericolosità del clan

Il (*omissis*) è stata eseguita l'Ordinanza applicativa di misure cautelari nr. *omissis*/22 Ord. e nr. *omissis*/19/21 RGNR emessa il *omissis* e integrata il *omissis* dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti di 46 soggetti appartenenti al gruppo criminale (*omissis*), nonché a quello facente capo a (*omissis*) egemone in Poggiomarino e nei comuni limitrofi<sup>3</sup>. Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo, condotte delittuose per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e altri reati, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Tra gli indagati anche (*omissis*), già (*omissis*) Comune di Pagani dal (*omissis*)... (*omissis*) organizzazione camorristica, la cui forza di intimidazione gli avrebbe permesso di assicurarsi la gestione del (*omissis*) affidata (*omissis*), dello (*omissis*) assegnata (*omissis*) e di altre commesse pubbliche, dimostrando la capacità (*omissis*)...<sup>4</sup>.


Le diverse sentenze che si sono succedute hanno delineato in maniera chiara ed inequivocabile il ruolo di (*omissis*)<sup>5</sup> ... al servizio del clan (*omissis*).

Il (*omissis*) il Tribunale di Salerno - Sezione G.I.P./G.U.P. ha emesso la sentenza n. *omissis*/2023 che certifica l'operatività e la pervasività del clan

<sup>3</sup> Il comune di Poggiomarino è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 TUOEL con DPR del 28.03.2025.

<sup>4</sup> "(*omissis*)".

<sup>5</sup> "(*omissis*)"



(omissis) strettamente collegato a quello facente capo a (omissis): “... il gruppo di (omissis) e quello di (omissis) si muovevano in perfetta osmosi fin dalla fine dell’anno (omissis). E questo dato era di fatto noto in Pagani e nei comuni limitrofi nei rispettivi ambienti criminali. La nascita del rapporto tra (omissis), (omissis) e (omissis) aveva federato i gruppi, suddivisi i settori “commerciali”, creato un organismo delinquenziale dotato di forza di intimidazione, capace di assoggettare le persone e costringerle all’omertà.” ed ancora “... a Pagani esiste certamente una organizzazione criminale con (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e con ruoli attribuiti anche a (omissis) e (omissis), organizzazione dedita (a partire dal novembre del omissis) alla imposizione di estorsioni sulla attività di spaccio (omissis)”.

Il omissis il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato i maggiori esponenti del clan, (omissis), (omissis) e (omissis) a 25 anni di reclusione e, valutando il legame funzionale fra le attività di (omissis) e il rafforzamento dell’associazione camorristica paganese, ha condannato quest’ultimo alla pena di anni (omissis) e all’interdizione dai pubblici uffici (omissis) ...

La sentenza è stata confermata in appello il (omissis).<sup>6</sup>

Pende ricorso per Cassazione del solo (omissis).

- **N. (omissis) R.G.N.R DDA – I rapporti tra il clan e il comune di Pagani**

L’ omissis è stata eseguita l’Ordinanza applicativa di misure cautelari nr. (omissis) RGNR mod. 21 e nr. omissis/24 emessa il omissis dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di (omissis) persone (omissis in carcere e omissis agli arresti domiciliari) tra i quali:

1. (omissis)...
2. (omissis)...
3. (omissis)...
4. (omissis)...

---

<sup>6</sup> Si vedano gli allegati (omissis) della relazione della Commissione di accesso.



### 5. *(omissis)*...

Agli indagati sono state contestate, a vario titolo, condotte delittuose aggravate dalla finalità di agevolare la realizzazione del programma criminale del “clan *(omissis)*”. Tra le varie contestazioni di reato figurano: minaccia agli elettori per condizionarne l’espressione del voto (elezioni del *(omissis)*); falso ideologico; turbata libertà degli incanti; frode nelle pubbliche forniture; corruzione; favoreggiamento personale <sup>7</sup>.

Giova qui riportare quanto affermato dal G.I.P. *(omissis)* “...in buona sostanza dal coacervo investigativo descritto emerge, a far data dal *(omissis)* e fino al *(omissis)* una gestione *(omissis)* del tutto indifferente ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione, .... *(omissis)*”

In data *(omissis)* la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - D.D.A. ha emesso l’avviso della conclusione delle indagini con contestuale informazione di garanzia che vedeva indagati anche ... *(omissis)*.

*(omissis)*

All’udienza del *(omissis)* il G.U.P. del Tribunale di Salerno ha definito la fase preliminare del processo con la sentenza n. *(omissis)*/2025 di non luogo a procedere nei confronti ... *(omissis)* e con il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli altri imputati, tra cui *(omissis)*. Gli stessi, quindi, saranno giudicati in dibattimento per i capi di imputazione formulati dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Salerno, avendo ritenuto il G.U.P. che gli elementi raccolti siano sufficienti per sostenere l'accusa con ragionevole prevedibilità di condanna.

*(omissis)*<sup>8</sup>.

La posizione di *(omissis)* è stata definita *(omissis)*.

#### • N. *(omissis)* RGNR DDA – L’attuale operatività del clan

*(omissis)* sono state eseguite l’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali nr. *(omissis)*/25 G.I.P. e n. *(omissis)*/2023 emesse il *(omissis)* dal G.I.P. del

<sup>7</sup> Cfr. Avviso conclusioni indagini *(omissis)* - Procura Repubblica presso il Tribunale di Salerno- DDAA proc. *(omissis)* R.G. pagg. *(omissis)*

<sup>8</sup> Cfr sentenza ex articolo 444 c.p.p. n. *(omissis)*/2025 GIP, pag. *(omissis)*




Tribunale di Salerno e l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nr. *omissis*/23 R.G.N.R. e nr. *omissis*/23 R. G.I.P. dell'*omissis* dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di (*omissis*) soggetti (*omissis* in carcere, *omissis* ai domiciliari) indagati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, tentato omicidio, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

I principali componenti del clan sottoposti a misura cautelare sono:

- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)
- (*omissis*)

Successivamente è stato arrestato in (*omissis*), (*omissis*), personaggio avente un ruolo attivo nell'organizzazione criminale con particolare riferimento alla gestione (*omissis*).

Il gruppo criminale, quindi, secondo la tesi accusatoria, avrebbe dimostrato la capacità di continuare, anzi rafforzare, le sue attività nonostante lo stato di detenzione dei suoi capi storici, pervadendo con sempre maggiore intensità il territorio paganese.



## 8) ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020

A seguito delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre 2020 è stato eletto sindaco l'avv. Raffaele Maria De Prisco, nato (*omissis*), a capo di una coalizione di liste civiche:

- ORIZZONTE COMUNE DE PRISCO
- diSEGNO PAGANI
- Pagani PROTAGONISTA
- CIVICAMENTE

Il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio è (*omissis*) ..., sostenuta da una coalizione di liste di centrodestra:


- FRATELLI D'ITALIA
- PAGANI RINASCHE;
- DIREZIONE PAGANI;
- ALLEANZA PER PAGANI
- LEGA SALVINI PREMIER.

Al primo turno della competizione elettorale hanno partecipato anche i candidati sindaco:

- (*omissis*) ... con le liste (*omissis*), Partito Democratico, Insieme Pagani e Pagani Cambia;
- (*omissis*) ... con le liste Forza Italia, PV Pagani Viva, Pagani è e Unione di Centro;
- (*omissis*) ... con la lista Grande Pagani, non entrato in consiglio comunale.

Nel corso della consiliatura si sono registrate diverse surroghe di consiglieri per cui l'attuale composizione dell'organo è la seguente:

(*omissis*)



## 8.1) LA GIUNTA COMUNALE

Anche la giunta comunale è stata interessata da vari rimpasti, dimissioni e revoche.

*(omissis)*

La composizione attuale, a seguito delle recenti dimissioni di alcuni componenti, è la seguente:

*(omissis)*

Per un esame dettagliato sulle informazioni riguardanti Amministratori, Consiglieri e dipendenti di Pagani, si rinvia *(omissis)*.

### 9) (OMISSIS)


*(omissis)*

Il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. *omissis/2024* del *omissis*, confermata in appello con sentenza n. *omissis/2025* del *omissis* che risulta gravata in Cassazione dal solo *(omissis)*, ha delineato in maniera chiara ed inequivocabile il ruolo di *(omissis)* al servizio dell'organizzazione in quanto: *"...il medesimo, sfruttando consapevolmente la forza di intimidazione del clan (omissis) ottenne, al di fuori delle regole che sottendono alla libera concorrenza, il monopolio, (omissis), durante (omissis), (omissis) a Pagani, e che il vantaggio ottenuto dalla compagine criminale era il conseguimento di una percentuale sul corrispettivo pagato sia dalle imprese compulsate direttamente, sia da quelle con cui il (omissis) aveva instaurato autonomamente rapporti contrattuali..."*<sup>9</sup>

L'intensità dei rapporti fra *(omissis)* ed il clan, in particolare con *(omissis)*... e l'asservimento della *(omissis)* agli interessi della criminalità sono descritti ampiamente nella citata sentenza n. *omissis/2024* del Tribunale di Nocera

---

<sup>9</sup> Sentenza n. *omissis/2024* pag. *(omissis)*



Inferiore nella parte in cui si sofferma sulla vicenda dell'aggressione a *(omissis)*, *(omissis)*... , e sull'attivismo del clan nel settore *(omissis)*.

Afferma il Tribunale che le captazioni in corso in quel periodo *(omissis)* dimostrano che gli imputati *(omissis)*...avevano l'intenzione di operare nell'ambito *(omissis)*, di competenza *(omissis)*, inducendo *(omissis)* a Pagani a rivolgersi a *(omissis)* ed *(omissis)*, offrendo loro un prezzo vantaggioso. In quello stesso periodo si è verificata l'aggressione, da parte di uno sconosciuto, a *(omissis)*... Risulta, altresì, che da quel momento in poi *(omissis)* non ha più ricevuto richieste di *(omissis)* da parte dei commercianti nonostante praticasse un prezzo competitivo<sup>10</sup>. Il Tribunale sottolinea, inoltre, come risulti dimostrata, in tal modo, l'esistenza fra il clan e *(omissis)* di un rapporto che andava al di là della mera mediazione, concretatosi nell'adozione da parte di *(omissis)* di scelte *(omissis)*.

### 9.1) ELEZIONI *(omissis)* - RUOLO DI *(OMISSIS)*

Per favorire l'inserimento del clan *(omissis)* oltre che economico/imprenditoriale paganese, *(omissis)* riferiva ai suoi interlocutori che lo scopo dell'appoggio fornito *(omissis)*..., capo storico del clan, *(omissis)* ..., *(omissis)* attuali esponenti di spicco del clan medesimo - *(omissis)* ...risultava essere quello di divenire *(omissis)* poi *(omissis)* preposta agli *(omissis)* sul territorio comunale. ... *(omissis)*.

*(omissis)*


Una volta verificato ... *(omissis)* - ... *(omissis)* - ha operato un efficace riavvicinamento ... *(omissis)*.

Infatti, si attivava prontamente al fine di stringere "nuovi rapporti" con *(omissis)* onde poter comunque perseguire i propri illeciti profitti.

*(omissis)*

---

<sup>10</sup> "... il clan *(omissis)* aveva deciso di compiere l'agguato in danno del *(omissis)* onde indurlo a desistere dall'effettuare, con la sua azienda, *(omissis)* nel territorio di Pagani ed allo scopo di avvantaggiare, conseguentemente, l'impresa... *(omissis)*, imponendola *(omissis)*" Sentenza n. *(omissis)*/24 pag. *(omissis)*.



*(omissis)*... Il *(omissis)* palesa in tal modo la sua appartenenza ad un “sistema” che lo vedeva coinvolto *(omissis)*. Sistema al quale, era pesantemente legato e dal quale, pur volendo, non si sarebbe potuto svincolare.

*(omissis)*

## 10) OMISSIS

*(omissis)*

Il procedimento penale è poi sfociato nello stralcio della posizione del *(omissis)* dal processo principale.

Con atto del *(omissis)*, infatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - D.D.A. ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento a suo carico per i citati reati in quanto “*pur a fronte di varie emergenze (omissis), non vi sono elementi concludenti per l'utile esercizio dell'azione penale in relazione a tale specifica vicenda ... (omissis)*”...<sup>11</sup>

Pur a fronte di un quadro *(omissis)*, non vi sarebbero stati elementi, quindi, per la ragionevole previsione di condanna. Ciò, tuttavia, non impedisce di prendere in considerazione i medesimi elementi ai fini di una valutazione circa i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata sotto il profilo della prevenzione amministrativa, ... “*omissis*”.

*(omissis)*

*(omissis)*

## 11)(OMISSIS)

Analoghe considerazioni vengono svolte dalla Commissione sulla figura di *(omissis)*...

Al riguardo viene evidenziato<sup>12</sup> che *(omissis)* avvia ...*(omissis)*..., al fine di avere contatti con *(omissis)*, in particolare con *(omissis)*,...

*omissis*

---

<sup>11</sup> Richiesta di archiviazione – stralcio procedimento penale n. *(omissis)* pagg. *(omissis)*

<sup>12</sup> *(omissis)* ...



Anche *(omissis)* è stato coinvolto nel procedimento penale n. *(omissis)* R.G.N.R. D.D.A. ...*(omissis)*<sup>13</sup>.

Con sentenza n. *omissis*/2025 del *omissis* il G.U.P. del Tribunale di Salerno ha disposto il non luogo a procedere per *(omissis)* ai sensi dell'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale perché gli elementi acquisiti a suo carico non consentono una ragionevole previsione di condanna, citando la tesi del GIP, *(omissis)* aveva sottolineato: "...*omissis*"

Con la richiamata sentenza viene affermata, quindi, l'assenza della responsabilità penale per il reato contestato.

*(omissis)*.<sup>14</sup>

## 12) OMISSIS

*(omissis)*

La Commissione di accesso, ha evidenziato che:

*(omissis)*

## 13) OMISSIS

La Commissione ha inteso evidenziare alcune posizioni che, a vario titolo, avrebbero potuto favorire *omissis* ... ovvero che per altri motivi potrebbero segnare una linea di contiguità con la criminalità organizzata e, segnatamente:

### (OMISSIS)

*(omissis)*, è stato *(omissis)* fino al *(omissis)* il *(omissis)*. Da sempre *(omissis)* è *(omissis)*...<sup>15</sup>. Vanta un rapporto di grande familiarità con *(omissis)*, tanto che *(omissis)* è stato *(omissis)* della *(omissis)* ... *(omissis)*.

### (OMISSIS)

---

<sup>13</sup> Sent. n. *omissis*/2025 Tribunale Salerno – Sezione GIP GUP pag. *(omissis)*

<sup>14</sup> Relazione Commissione di accesso pag. *(omissis)*

<sup>15</sup> Decreto che dispone il giudizio n. *(omissis)* R.G. GIP, n. *(omissis)*/22 R.G. notizie di reato



(*omissis*) Con deliberazione di giunta (*omissis*) gli è stato conferito l'incarico...(*omissis*). ...in data (*omissis*) è stato sottoposto agli arresti domiciliari...(*omissis*).

**(OMISSIS)**

Del tutto particolare è la posizione di (*omissis*)...

La Commissione ha evidenziato che (*omissis*) ha assunto (*omissis*)... In più di una occasione (*omissis*) ha segnalato (*omissis*) ..., la situazione ...(*omissis*)...

La Commissione ha, quindi, svolto un'analisi dei singoli procedimenti penali evidenziando che (*omissis*) ... sono stati oggetto di approfondimenti da parte dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Procura della Repubblica di Salerno D.D.A. e costituiscono oggetto del procedimento penale N. (*omissis*)/2022 R.G.N.R DDA per il quale il *omissis* il G.U.P., con decreto n. *omissis*/22, ha emesso decreto che dispone il giudizio.

(*omissis*)

• **(OMISSIS)**

Uno degli obiettivi prioritari di (*omissis*) sarebbe stata ... (*omissis*) di Pagani, coadiuvato in tale progettualità da (*omissis*), condannato ... “(*omissis*)”.

(*omissis*)

La vicenda in esame, pur in assenza di fatti ritenuti penalmente rilevanti a carico *omissis*, merita di essere analizzata per la potenziale valenza che assume nell'ambito dell'indagine amministrativa finalizzata alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 143 TUEL; ciò in ragione delle anomalie e delle illegittimità sul piano amministrativo che essa presenta. Preliminarmente si evidenzia che (*omissis*), è stata effettuata da (*omissis*) ... (*omissis*) cui ha fatto seguito ... (*omissis*), avente ad oggetto “*omissis*”. Peraltro,



tale provvedimento viene confermato ... (*omissis*) laddove testualmente si dice: "... (*omissis*)...<sup>16</sup>" ... (*omissis*) ... è quantomeno sintomo di (*omissis*)<sup>17</sup>. A ciò si aggiunga pure che ... (*omissis*)

Tale procedura che, come detto, a giudizio dell'Autorità Giudiziaria procedente non ha fatto emergere elementi concludenti per l'utile esercizio dell'azione penale a carico (*omissis*) conferma, comunque, un quadro (*omissis*)...

- **(OMISSIS)**

La (*omissis*) è stata affidata ... (*omissis*), il quale ... (*omissis*) ha cercato di (*omissis*) per ottenere un illecito guadagno. Dagli atti giudiziari emerge che ... (*omissis*) non è stato richiesto dall'Ente, (*omissis*) ma risulta preteso espressamente ... (*omissis*), il quale ha chiesto a (*omissis*) ...<sup>18</sup>.

- **(OMISSIS)**

Anche gli (*omissis*) risultano essere intervenuti con (*omissis*) in favore della (*omissis*), su espressa richiesta (*omissis*) e non già a fronte di una comprovata esigenza emersa nell'ambito di verifiche effettuate dagli uffici preposti. Le indagini condotte hanno consentito di accertare che ... (*omissis*). ...  
(*omissis*)

- **(OMISSIS)**

La (*omissis*), con il solito *modus operandi*, ha eseguito anche (*omissis*). Anche in questo caso l'impulso non è pervenuto da una necessità dell'Ente ma da una

---

<sup>16</sup> *omissis*

<sup>17</sup> *omissis*

<sup>18</sup> (*omissis*)



proposta di ... (*omissis*), al quale ha chiesto di sollecitare (*omissis*) affinché autorizzasse (*omissis*), cosa che poi effettivamente è avvenuta<sup>19</sup>.

- **(OMISSIS)**

La procedura per (*omissis*) in argomento è stata approfondita dalla Commissione grazie alla relazione tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica DDA (*omissis*)<sup>20</sup>. Sono state evidenziate anomalie (*omissis*)... , partendo dall'analisi (*omissis*) in data (*omissis*), in cui venivano riportate informazioni relative alla gara tra cui:

- (*omissis*)  
ha evidenziato le seguenti anomalie:
- (*omissis*)

Analoghe criticità sono emerse anche per la procedura aperta per (*omissis*) per il triennio *omissis*, sempre aggiudicata (*omissis*). Gli atti analizzati, anche in questo caso, hanno evidenziato:

- (*omissis*)


Relativamente alla proroga del servizio, si ricorda che l'ANAC (cfr. Delibera n. 412 del 6 settembre 2022 - Fascicolo Anac n. 1702/2022) ha precisato che l'utilizzo reiterato della proroga tecnica che si traduce in una fattispecie di affidamento diretto senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“la proroga costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 1521/2017).*

---

<sup>19</sup> Relazione del Comando provinciale Carabinieri sugli esiti del proc. pen. n. *omissis*/2022, pag. (*omissis*)

<sup>20</sup> Allegato n (*omissis*) della Relazione della Commissione di accesso



valutazioni fatte (*omissis*) sulle diverse posizioni e confermare la presenza di elementi sintomatici di infiltrazioni, i quali (*omissis*), assumono una significativa valenza sul piano amministrativo.

Inoltre, (*omissis*) hanno richiamato quanto dichiarato (*omissis*). Peraltro, quanto alla posizione dello stesso (*omissis*), ... ha prodotto decreto che dispone il giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale n. *omissis*/2022 in cui il predetto rispondeva, unitamente (*omissis*) ..., del reato di cui (*omissis*). Altrettanto macroscopiche e inspiegabili vengono ritenute le vicende relative (*omissis*),  
(*omissis*) ...

(*omissis*) ha fatto rilevare, nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che, inoltre, accanto alla colpevole inerzia ...(*omissis*) sono emerse anche significative condotte amministrative che hanno interessato... (*omissis*). ... Le osservazioni (*omissis*) sembrano trovare riscontro nei più recenti orientamenti giurisprudenziali allorché si precisa “... assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione (*omissis*) alla criminalità organizzata... e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione...” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 2054/2015).

(*omissis*)

“ ... L'art. 143 del d.lgs n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione ... perciò anche per “situazioni che non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”... gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme e non atomisticamente, poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come



*presupposto per l'adozione della misura stessa...*" (C.D.S., Sez. III, sentenza n. 5548/2020).

... (*omissis*). Alla luce di tali considerazioni, (*omissis*) hanno ritenuto che siano sussistenti elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ...(*omissis*). I componenti del CPOSP hanno condiviso, all'unanimità, tali valutazioni.

In estrema sintesi, pertanto, come riportato nella relazione della Commissione di accesso e come emerso nella seduta di Comitato del 5.02.2026:

- gli atti di indagine e i provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito dei procedimenti penali hanno certificato definitivamente l'esistenza e la perdurante pervasività, nel territorio, del clan *omissis* e la capacità di operare anche in assenza dei propri capi storici;
- i (*omissis*) risultano rinviati a giudizio con imputazioni gravissime e con l'aggravante di cui (*omissis*);
- ... *omissis*...

La commissione, dal canto suo, all'esito degli accertamenti svolti, ha evidenziato: "*(omissis)*...

*Ad essere stigmatizzabile è soprattutto la dimostrata tendenza a non dar luogo a quell'opera (omissis) necessaria al fine di evitare (omissis).*

*Gli accertamenti svolti hanno mostrato la palese (omissis) nello svolgimento... (omissis)... rispetto alla possibile compromissione derivante... (omissis).*

*Complessivamente, in senso negativo, sono emersi sia comportamenti attivi che atteggiamenti rinunciatari (omissis) all'affermazione della legalità, della trasparenza e dell'interesse pubblico generale, che denotano, all'attualità la permeabilità dell'ente al condizionamento agli interessi della criminalità".*

*(omissis)*...

Dall'esame complessivo degli elementi riportati nella presente relazione, si ritiene di poter condividere le conclusioni rassegnate dalla Commissione d'accesso e le valutazioni espresse nel corso della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 5.02.2026, circa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 143 comma 1 TUEL, ancor più ove si



(*omissis*) rileva la sussistenza di un rapporto (*omissis*) instaurato tra *omissis* (quale referente imprenditoriale del clan di appartenenza) ed il *omissis* (*omissis*), in quanto emerge l'adozione da parte di quest'ultimo di una serie di provvedimenti illegittimi... (*omissis*) univocamente volti a consentire alla (*omissis*) di conseguire e mantenere (*omissis*) affidamenti pubblici. Il tutto nell'ambito di una strettissima correlazione temporale (*omissis*)<sup>21</sup>...nella totale assenza di vigilanza e controllo (*omissis*).

(*omissis*)

(*omissis*) sono stati affidati tramite selezione sulla piattaforma MEPA e successive proroghe, a diversi operatori economici. Solo nel 2025 con contratti (*omissis*) i predetti servizi sono stati ripartiti fra la partecipata (*omissis*) e la ditta nuova aggiudicataria *omissis*.

- **(OMISSIS)**

(*omissis*). Con Delibera di Giunta Comunale n. (*omissis*) del (*omissis*) veniva approvato l'avviso di Manifestazione di interesse per (*omissis*)<sup>22</sup>.

In data (*omissis*), veniva pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pagani Avviso Pubblico per (*omissis*), contenente anche il Disciplinare di Gara, ... (*omissis*)<sup>23</sup>.

Con determina n. (*omissis*) del (*omissis*), a seguito di approvazione del verbale di gara, viene affidata la gestione gratuita ... (*omissis*) con sede in (*omissis*)<sup>24</sup>. Da visura camerale che si allega, si evince che (*omissis*) è stata costituita ... (*omissis*), quindi qualche giorno dopo la pubblicazione *on line* dell'avviso pubblico per l'affidamento (*omissis*) e, (*omissis*), sarebbe stata gestita (*omissis*)...<sup>25, 26</sup>.

---

<sup>21</sup> Ordinanza applicativa di misure cautelari n. *omissis* pagg. (*omissis*) e seguenti.

<sup>22</sup> Allegato (*omissis*)

<sup>23</sup> Allegato (*omissis*)

<sup>24</sup> Allegato (*omissis*)

<sup>25</sup> *omissis*



Il (omissis) ha a tal proposito rilevato una serie di incongruenze in merito alla procedura (omissis) in esame... (omissis)...

Riferiscono i Carabinieri nelle loro informative<sup>27</sup> che la *mala gestio* del (omissis) era argomento diffuso nella comunità paganese, (omissis). All'interno dell'area (omissis) ha realizzato una serie di abusi edilizi sottoposti a sequestro il (omissis), a seguito di accertamenti condotti (omissis)...

È stato evidenziato che anche questo procedimento amministrativo è risultato affastellato da anomalie e opacità ... (omissis)

Allo stesso modo, per quanto concerne l'esecuzione del contratto sono state riscontrate evidenti violazioni di legge ed inadempimenti che certamente avrebbero potuto condurre (come poi hanno effettivamente condotto) alla ... (omissis)

In sintesi, si può affermare che per un lungo periodo, ... il (omissis), nell'interesse proprio e, presumibilmente, del (omissis) ha fruito liberamente di un bene (omissis).

La Commissione non ha rinvenuto, infatti, alcun documento da cui poter verificare se c'è stata una concreta attività di vigilanza e controllo ... (omissis). Per quanto concerne l'aspetto contabile va segnalato che ...(omissis)<sup>28</sup> le utenze (omissis) non sono state mai volturate...(omissis).


- **(OMISSIS)**

Nel (omissis) un (omissis) sito in via (omissis) ..., di proprietà (omissis), è stato dato in affitto ... (omissis). ... Alla morte di *omissis*, avvenuta il *omissis*, in assenza di qualsiasi forma di contratto (omissis) subentravano nel possesso dell'immobile, *omissis*, dagli atti emerge che il *omissis* non ha mai svolto tale

<sup>26</sup> Informativa CC Reparto Territoriale di Nocera Inferiore n. *omissis* pagg. (omissis) e seguenti.

<sup>27</sup> Relazione sugli esiti del proc. penale n *omissis*/2022 R.G.N.R. pag. (omissis)

<sup>28</sup> Relazione CTU *omissis*.



attività (*omissis*), requisito essenziale per la conduzione dell'immobile di cui trattasi. ... (*omissis*).

(*omissis*)

*omissis* non svolge l'attività di imprenditore (*omissis*), ma da tempo risulta essere impegnato nell'attività (*omissis*), ...<sup>29</sup>

(*omissis*)

Durante lo svolgimento delle attività di indagine, la Commissione ha evidenziato altra circostanza anomala: (*omissis*) ... ha incaricato la ditta (*omissis*), appaltatrice dell'opera (*omissis*) di eseguire i lavori di (*omissis*)... al fine di realizzare una (*omissis*)... solo dopo i controlli (*omissis*) è stata decretata inefficacia della SCIA.<sup>30</sup>

Il (*omissis*), ha trasmesso una nota indirizzata alla Commissione di accesso, (*omissis*), con cui vengono forniti aggiornamenti in merito alla vicenda in argomento e che si allega alla presente relazione.

(*omissis*)

- **(OMISSIS)**

La commissione ha, altresì, esaminato l'abuso edilizio... (*omissis*)<sup>31</sup>. In data (*omissis*) in occasione (*omissis*), la (*omissis*) ha accertato (*omissis*) diversi abusi edilizi... (*omissis*).

(*omissis*)

**(OMISSIS)**

**(OMISSIS)**

## 14. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

---

<sup>29</sup> *omissis*

<sup>30</sup> CTU *omissis* pagg. (*omissis*) e seguenti.

<sup>31</sup> Relazione Commissione d'accesso pag. (*omissis*)



La commissione di indagine ha, altresì, approfondito il *modus operandi* degli uffici comunali nello svolgimento dell'attività contrattuale nel quinquennio 2020/2025, appurando la consolidata consuetudine dei responsabili dei settori al ricorso all'affidamento diretto di lavori sotto i 40.000 euro.

Come noto, si tratta di una procedura semplificata (articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici") che consente alla stazione appaltante di affidare i lavori a un singolo operatore economico, richiedendo una semplice autocertificazione (art. 52 del d. l.vo n.36/2023) con possibilità di verifica a campione, per un iter più rapido, garantendo pur sempre la necessaria trasparenza.

Attualmente la soglia dei 40.000 euro per l'affidamento diretto è stata innalzata dalla riforma del codice degli appalti introdotta con decreto correttivo n. 209/2024, in vigore dal 2025, a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi/forniture, fermo restando, tuttavia, il rispetto dovuto per i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Nel comune di Pagani, la commissione ha appurato che il ricorso all'affidamento diretto risulta essere la procedura più diffusa.


*(omissis)*

### CONCLUSIONI

La complessa vicenda è stata esaminata, ai sensi dell'art. 143 comma 3 TUEL, nel corso della riunione del **Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica** del 5 febbraio u.s., integrato con la partecipazione *(omissis)*.

Durante la seduta di Comitato, sono state valutate le risultanze dell'accesso ed anche alcuni passi salienti degli uniti documenti, *(omissis)* acquisiti al protocollo di questa Prefettura *(omissis)* relativi alla vicenda giudiziaria *(omissis)*.

Nel corso dell'incontro, *(omissis)* hanno preliminarmente confermato la presenza ben strutturata sul territorio di Pagani del clan *(omissis)*. Hanno pure evidenziato, relativamente alla posizione *(omissis)*... Cionondimeno, *(omissis)* hanno evidenziato che le indagini svolte hanno consentito di appurare macroscopiche violazioni amministrative - ...*(omissis)* - che consentono di perimetrare le



consideri che, secondo recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, *ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 143 possono essere sufficienti anche soltanto atteggiamenti di debolezza, di omissione di vigilanza e controllo di incapacità di gestione... omissis*" (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 2895/2013; Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 2793/2021) il tutto analizzato secondo il canone inferenziale che presuppone una lettura non atomistica delle problematiche valorizzate dalla Commissione d'accesso, ma in chiave unitaria.

*(omissis)*.

In tal senso si rassegnano le considerazioni svolte, al fine delle conseguenti valutazioni e determinazioni.

Il Prefetto  
(Esposito)  
*[Firma]*

26A02584

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 maggio 2026.

**Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere



del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive, qualora il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varietà, iscritta ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive, qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che nel caso di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costituente, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi *standard* e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa

Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2025, n. 511394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 237 dell'11 ottobre 2025, recante «Aggiornamento del Registro delle varietà di specie ortive» ed in particolare la tabella all'art. 1 nella quale, per un mero refuso materiale, sono state erroneamente indicate le varietà codice SIAN 4400 e 4475;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Viste altresì le domande di rinnovo, di cancellazione e di proroga alla commercializzazione delle varietà, indicate nel presente dispositivo;

Visti i pareri espressi nella riunione del 10 ottobre 2023, del 19 dicembre 2024, del 29 settembre 2025, del 18 dicembre 2025 e del 30 marzo 2026 dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;


Viste le proposte di nuove denominazioni varietali e di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per le varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Vista la comunicazione pervenuta dalla ditta RAGT Italia S.r.l. con la quale segnala che per un mero errore ha richiesto la cancellazione della varietà di sorgo Cedrus e ne chiede la reinscrizione;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto necessario modificare la tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 2025, n. 511394;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;




Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie agrarie sottoelencate.

### MAIS

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Classe Fao</b> | <b>Tipo di Ibrido</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 24439              | Sy Naska             | 600               | HS                    | Syngenta France S.A.S.                             |
| 24433              | SY Reaktor           | 600               | HS                    | Syngenta France S.A.S.                             |
| 24380              | SY Tactical          | 500               | HS                    | Syngenta France S.A.S.                             |
| 24555              | Caballero            | 500               | HS                    | KWS Saat SE & Co. KGaA                             |
| 24599              | Athanira             | 200               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24603              | Nuitari              | 200               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24581              | INDEM1222            | 200               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24979              | Subotic              | 200               | HT                    | Limagrain Europe S.A.                              |
| 24960              | Paqueta              | 300               | HS                    | Limagrain Europe S.A.                              |
| 24936              | Tolisso              | 500               | HS                    | Limagrain Europe S.A.                              |
| 24736              | Aldrixx              | 400               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24733              | Limostar             | 400               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24697              | Nitendo              | 300               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24271              | Pendragon            | 300               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24274              | Korakar              | 400               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24457              | Su Capnor            | 200               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 23388              | Loxxley              | 500               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 23390              | Belchite             | 500               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 23434              | Nagini               | 300               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 23471              | 5344C                | 400               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 23428              | ERABILIS             | 200               | HS                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 24831              | Kyria                | 200               | HS                    | Freiherr Von Moreau Saatzeit GMBH                  |
| 24638              | Aporidia             | 500               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24625              | Seraluna             | 300               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24530              | Pleio                | 200               | HS                    | KWS Saat SE & Co. KGaA                             |
| 24802              | Sarastro             | 200               | HS                    | RAGT 2N S.A.S.                                     |
| 24988              | LID3999C             | 200               | HT                    | Lidea France SAS                                   |
| 24991              | Belstone             | 200               | HT                    | Lidea France SAS                                   |
| 24993              | LID2662C             | 200               | HS                    | Lidea France SAS                                   |
| 24994              | LID2623C             | 200               | HS                    | Lidea France SAS                                   |
| 24995              | Floresta             | 200               | HS                    | Lidea France SAS                                   |
| 25002              | Tambelton            | 200               | HT                    | Lidea France SAS                                   |
| 25003              | LID2707C             | 200               | HT                    | Lidea France SAS                                   |
| 25004              | Plymouth             | 200               | HS                    | Lidea France SAS                                   |
| 24615              | P92660               | 300               | HS                    | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl      |
| 24447              | DKC12266             | 700               | HT                    | Bayer Cropscience Srl                              |
| 25049              | Arteixo              | 700               | HS                    | Semillas Fitò S.A.                                 |



**FRUMENTO DURO**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 23266              | Segugio              | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |
| 24176              | Lince                | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |
| 24178              | Milone               | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |

**FRUMENTO TENERO**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 24179              | Doppietta            | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |
| 24180              | Carabina             | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |
| 24199              | Arcimboldo           | S.I.S. Società Italiana Sementi                    |

**ORZO DISTICO**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 23288              | Ardente              | Lemaire Deffontaines Semences                      |

**ORZO POLISTICO**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 24201              | Nadiante             | Società Produttori Sementi S.p.A.                  |
| 22369              | Envie                | Lemaire Deffontaines Semences                      |

**SORGO**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Classe Fao</b> | <b>Tipo di Ibrido</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 22574              | Viper IG             | 200               | HS                    | Advanta Seeds PTY LTD                              |
| 24806              | Gareth               | 350               | HS                    | RAGT 2N S.A.S.                                     |
| 24807              | Regiana              | 250               | HS                    | RAGT 2N S.A.S.                                     |
| 24796              | KWS Amelius          | 350               | HS                    | KWS Saat SE & Co. KGaA                             |
| 24797              | KWS Nimbus           | 500               | HS                    | KWS Saat SE & Co. KGaA                             |
| 25017              | Apollus              | 400               | HS                    | Eurosorgho   |
| 25018              | Armonico             | 450               | HS                    | Eurosorgho   |
| 25033              | LID Dionysos         |                   | HS                    | Eurosorgho   |
| 21126              | Cedrus               | 300               | HS                    | RAGT 2N S.A.S.                                     |

**SORGO x ERBA SUDANESE**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Classe Fao</b> | <b>Tipo di Ibrido</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 13188              | Advancegrazer        | 400               | HT                    | Advance Seeds PTY LTF                              |



**FORAGGERE**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>       | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| 23221              | Festuca arundinacea | Fes pro              | Semillas Fitò S.A.                                 |
| 20528              | Vicia sativa        | Nike                 | Sfinge KFT   |

**BRASSICA CARINATA**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 24150              | Nujet 350            | Nuseed Americas Inc.                               |

**SOIA**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 24058              | BH23Q216             | BENSON HILL INC.                                   |
| 24790              | Genziana             | CGS SEMENTI S.P.A.                                 |
| 24841              | Grizzly              | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (ERSA)    |
| 25015              | LID Boutondor        | Lidea France SAS                                   |


**CANAPA VEGETATIVA**

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|----------------------|--|
| 24138              | IH1                  | EGERIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.                    |

## Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b> | <b>Vecchia denominazione</b> | <b>Nuova denominazione</b> |
|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 24129              | Mais          | Straemwood                   | Streamwood                 |
| 24294              | Mais          | Knneth                       | Kenneth                    |
| 24486              | Mais          | Magalodon                    | Megalodon                  |
| 24624              | Mais          | P00377                       | P00733                     |
| 24521              | Mais          | Geronomo                     | Geronimo                   |
| 21843              | Mais          | IR20                         | MRC20                      |
| 23384              | Mais          | 6355CWX                      | MAS 466WX                  |
| 24702              | Mais          | RGT Elrixx                   | RGT Erlixx                 |
| 23267              | Frumento duro | Burian                       | Evander                    |



## Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».

| Codice SIAN | Specie      | Varietà   | Lista | Responsabile della conservazione in purezza |
|-------------|-------------|-----------|-------|---|
| 4079        | Finocchio   | Dionisio  | a     | Cora Seeds s.r.l.                           |
| 4527        | Lattuga     | Kaori     | a     | Maraldi Sementi s.r.l.                      |
| 4528        | Lattuga     | Lucilla   | a     | Maraldi Sementi s.r.l.                      |
| 4526        | Lattuga     | Naomi     | a     | Maraldi Sementi s.r.l.                      |
| 4545        | Lattuga     | Red shake | a     | Maraldi Sementi s.r.l.                      |
| 3349        | Sedano rapa | Furlan    | a     | E.R.S.A. Friuli - Venezia Giulia            |

## Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie da conservazione, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.

| Cod. SIAN | Specie                    | Varietà         | Sinonimi | Regione proponente | Responsabile   | Zona origine   |                | Zona produzione dei carducci   |      | Quantità carducci/anno |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------|--------------------|--|--|----------------|--|------|------------------------|
|           |                           |                 |          |                    |  | Area geografica  | Sup. coltivata | Area geografica  | Sup. |                        |
| 4606      | <i>Cynara scolymus</i> L. | Carciofo Bianco |          | Regione Campania   | Azienda Agricola Mattina;<br>Azienda Agricola Lordi Gerardo;<br>BiBioItalia Soc Agricola srl | Comune di Buccino;<br>Comune di Palomonte;<br>Comune di Auletta;<br>Comune di Pertosa;<br>Comune di Caggiano;<br>Comune di Salvitelle;<br>Comune di Polla;<br>Comune di Teggiano;<br>Comune di Padula;<br>Comune di Sala Consilina;<br>Comune di Atena Lucana; | 6 ha           | Comune di Buccino;<br>Comune di Auletta;<br>Comune di Caggiano;<br>Comune di Salvitelle; | 6 ha | 192.000                |



## Art. 5.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>Vecchio responsabile della conservazione in purezza</b> | <b>Nuovo responsabile della conservazione in purezza</b> |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|
| 19011              | Mais          | Basilic        | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 19437              | Mais          | Darius         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 15626              | Mais          | ISH201         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17040              | Mais          | ISH205         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 18040              | Mais          | ISH206         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 10797              | Mais          | ISH302v        | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 11518              | Mais          | ISH303         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17041              | Mais          | ISH308         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17617              | Mais          | ISH309         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 11519              | Mais          | ISH403         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 16337              | Mais          | ISH406         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17043              | Mais          | ISH407         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 12891              | Mais          | ISH508         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 16338              | Mais          | ISH510W        | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17619              | Mais          | ISH511         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 19008              | Mais          | ISH512         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 12249              | Mais          | ISH612         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 12892              | Mais          | ISH616         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 13558              | Mais          | ISH618         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 14811              | Mais          | ISH619         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 15631              | Mais          | ISH620         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 17045              | Mais          | ISH622         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 19006              | Mais          | ISH623         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 13546              | Mais          | ISH712         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |
| 13544              | Mais          | ISH714         | Adriatica S.p.A.   | Advanta Holding B.V.                                     |




|       |               |                  |   |   |
|-------|---------------|------------------|---|---|
| 13543 | Mais          | ISH715           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 14279 | Mais          | ISH716           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 17046 | Mais          | ISH718           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 18993 | Mais          | ISH719           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 17616 | Mais          | ISX16303         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 18041 | Mais          | ISX17201         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 19441 | Mais          | ISX18P22         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 14808 | Mais          | Nostrano Agrosud | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 18044 | Mais          | Paparazzi        | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 14274 | Mais          | SUM305           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 8998  | Mais          | SUM402           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 14276 | Mais          | SUM405           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 17038 | Mais          | SUR 204          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 16335 | Mais          | SUR 307          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 13540 | Mais          | Suardino         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 15629 | Mais          | Sublime          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 15625 | Mais          | Suentra          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 15628 | Mais          | Sufesta          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 14807 | Mais          | Suporto          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 16332 | Mais          | Surriento        | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 16333 | Mais          | Surround         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 19439 | Mais          | ISX18P32         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 20139 | Mais          | ISH208           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 20138 | Mais          | ISH311V          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 20136 | Mais          | ISH312           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 20135 | Mais          | ISH513           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21838 | Mais          | ISH314           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21839 | Mais          | ISH315           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21834 | Mais          | ISH624           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 20142 | Mais          | PSX19W22         | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21065 | Mais          | Surista          | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21058 | Mais          | ISH721           | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21062 | Mais          | PSX188231        | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 21160 | Mais          | PSX198231B       | Adriatica S.p.A.  | Advanta Holding B.V.  |
| 19597 | Orzo distico  | Lucrezia         | Società Produttori Sementi S.p.A.   | Prometeo Srl  |
| 18753 | Frumento duro | Malakos          | CREA – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT) e Società Produttori sementi S.p.A. | CREA – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT) |



|       |               |          |  |   |
|-------|---------------|----------|--|---|
| 15066 | Farro piccolo | Norberto | CREA – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT) e Fondazione Morando Bolognini | CREA – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT) |
|-------|---------------|----------|--|---|

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>                     | <b>Denominazione</b> | <b>Responsabile Conservazione in Purezza</b>   | <b>Nuovo Responsabile</b>  |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| 606                | Pisello A Grano Rugoso            | Rondo                | Anseme S.R.L., Sementi Dotto Spa, -Blumen Group S.P.A, Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, 66-La Semiorto Sementi Srl, Sgaravatti N & C. Spa, Larosa Emanuele, De Corato Sementi, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi | Anseme S.R.L., -Sementi Dotto Spa, Verisem Italia Srl, -Consorzio Agrario Provinciale Di Parma, La Semiorto Sementi Srl, Sgaravatti N & C. Spa, Larosa Emanuele, De Corato Sementi, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi |
| 3886               | Melone                            | Ribot                | Royal Seeds S.r.l.   | Royal Seeds S.r.l.   |
| 1894               | Cipolla                           | Tonda musona         | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.p.a., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola  | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Panora S.P.A.   |
| 3857               | Barbabetola Rossa/Bietola Da Orto | Barbarond            | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3372               | Carciofo                          | Caio                 | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3371               | Carciofo                          | Tizio                | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3940               | Carota                            | Nele                 | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3914               | Cavolfiore                        | Clarry               | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3583               | Cavolfiore                        | Eddus                | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3584               | Cavolfiore                        | Kappa                | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3917               | Cavolfiore                        | Mirin                | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3916               | Cavolfiore                        | Romina               | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3585               | Cavolfiore                        | Trix                 | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3915               | Cavolfiore                        | Vales                | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3918               | Cavolo Broccolo                   | Groton               | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3931               | Cavolo Cappuccio Bianco           | Elliance             | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3929               | Cavolo Cappuccio Bianco           | Puntat               | Royal Seeds S.r.l.   | Verisem Italia S.R.L.  |



| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>           | <b>Denominazione</b>      | <b>Responsabile Conservazione in Purezza</b>  | <b>Nuovo Responsabile</b>  |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 3930               | Cavolo Cappuccio Bianco | Tessy                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3950               | Cavolo Cappuccio Rosso  | Redhead                   | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3586               | Cavolo Verza            | Elus                      | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3927               | Cavolo Verza            | Rovid                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3949               | Cavolo Verza            | Tored                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3933               | Cetriolo                | Holly                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3195               | Cicoria                 | TT706                     | 1205-Blumen Group S.P.A   | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3426               | Fagiolo Nano            | Estremo                   | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3241               | Fagiolo Nano            | Macete                    | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3425               | Fagiolo Nano            | Sarro                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 3428               | Fagiolo Nano            | Vinci                     | Royal Seeds S.r.l.  | Verisem Italia S.R.L.  |
| 276                | Cipolla                 | Rossa di Firenze          | Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.P.A., Maraldi Sementi S.R.L., Hortus Sementi S.R.L. | Verisem Italia S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.P.A., Maraldi Sementi S.R.L., Hortus Sementi S.R.L. |
| 406                | Indivia Riccia          | Pancalieri a costa bianca | Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola                     | Verisem Italia Srl, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola                        |

## Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

| <b>Codice</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> | <b>D.M. Iscrizione o rinnovo</b> |
|---------------|---------------|----------------|--|----------------------------------|
| 22446         | Mais          | Seymandi       | Bayer Cropscience Srl                              | 20/12/2024                       |
| 24270         | Mais          | Faylinn        | Bayer Cropscience Srl                              | 26/01/2026                       |
| 23386         | Mais          | Monwalk        | Bayer Cropscience Srl                              | 22/10/2025                       |
| 23373         | Mais          | Moonlike       | Bayer Cropscience Srl                              | 13/01/2025                       |
| 23462         | Mais          | Mamina         | Bayer Cropscience Srl                              | 22/10/2025                       |
| 24466         | Mais          | Greenlight     | Bayer Cropscience Srl                              | 26/01/2026                       |
| 23982         | Mais          | LG2575         | Limagrain Europe S.A.                              | 12/08/2025                       |

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>Responsabile della conservazione in purezza</b> | <b>D.M. Iscrizione o rinnovo</b> |
|--------------------|---------------|----------------|--|----------------------------------|
| 2349               | Pomodoro      | Coimbra        | ISI Sementi S.p.a.                                 | 11/03/2019                       |
| 4512               | Pomodoro      | Doncella       | MG Seeds srl                                       | 26/01/2026                       |



## Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varietà iscritte ai registri varietali con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2035:

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>           | <b>Varietà</b>  | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| 13809              | Agrostide stolonifera   | Riptide         | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 9390               | Avena                   | Novella Antonia | 30/09/2005                                 | 01/12/2005                |
| 9440               | Avena                   | Susa            | 30/09/2005                                 | 01/12/2005                |
| 15085              | Avena forestiera        | Index           | 19/02/2015                                 | 17/03/2015                |
| 9311               | Barbabetola da zucchero | Alcor           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9300               | Barbabetola da zucchero | Aloe            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 2605               | Barbabetola da zucchero | Amos            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15450              | Barbabetola da zucchero | Ara             | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15466              | Barbabetola da zucchero | Bunny           | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15508              | Barbabetola da zucchero | Collins         | 10/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 9310               | Barbabetola da zucchero | Dione           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15457              | Barbabetola da zucchero | Elbroes         | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 2608               | Barbabetola da zucchero | Europa          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15461              | Barbabetola da zucchero | Firefly         | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 9294               | Barbabetola da zucchero | Fox             | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15460              | Barbabetola da zucchero | Hornbill        | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15465              | Barbabetola da zucchero | Kudu            | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15507              | Barbabetola da zucchero | Lemoore         | 10/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 15458              | Barbabetola da zucchero | Macaw           | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 9301               | Barbabetola da zucchero | Mimosa          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15506              | Barbabetola da zucchero | Mitika          | 10/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 9304               | Barbabetola da zucchero | Ninfea          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15462              | Barbabetola da zucchero | Platypus        | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 2113               | Barbabetola da zucchero | Puma            | 10/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 15456              | Barbabetola da zucchero | Pyrenee         | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 2607               | Barbabetola da zucchero | Ricer           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9303               | Barbabetola da zucchero | Ritop           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9309               | Barbabetola da zucchero | Spica           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15459              | Barbabetola da zucchero | Starling        | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 277                | Barbabetola da zucchero | Suprafort       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 278                | Barbabetola da zucchero | Suprafort Cerco | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15463              | Barbabetola da zucchero | Vertigo         | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15464              | Barbabetola da zucchero | Visivius        | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15453              | Barbabetola da zucchero | Volpe           | 08/10/2015                                 | 20/10/2015                |
| 15390              | Cartamo                 | Oscar           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14992              | Colza                   | Alfybrid        | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |



| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>       | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|
| 14999              | Colza               | ES Curiel      | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 15566              | Colza               | Phebus         | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 15567              | Colza               | Philae         | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 14997              | Colza               | Regate         | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 409                | Erba medica         | Argenta        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3962               | Erba medica         | Emily          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9326               | Erba medica         | Etrusca        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3912               | Erba medica         | Gigante Romea  | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 432                | Erba medica         | Itaca          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9328               | Erba medica         | Picena GR      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3936               | Erba medica         | Premariacco    | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9329               | Erba medica         | Siriver MKII   | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8890               | Favino              | Enrico         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14369              | Festuca arundinacea | Encounter      | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 3905               | Festuca arundinacea | Erika          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14403              | Festuca arundinacea | Rendition RX   | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14354              | Festuca arundinacea | Terrific       | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14390              | Festuca arundinacea | Titan RX       | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14344              | Fienarola dei prati | Volt           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 15026              | Frumento duro       | Acadur         | 19/02/2015                                 | 17/03/2015                |
| 1290               | Frumento duro       | Arcangelo      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3589               | Frumento duro       | Arcobaleno     | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9919               | Frumento duro       | Ariosto        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15027              | Frumento duro       | Diamante       | 19/02/2015                                 | 17/03/2015                |
| 1305               | Frumento duro       | Duilio         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15046              | Frumento duro       | Maestà         | 14/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 3573               | Frumento duro       | Platani        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9398               | Frumento duro       | PR22D89        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15068              | Frumento duro       | Redidenari     | 19/02/2015                                 | 17/03/2015                |
| 15734              | Frumento duro       | RGT Rangodur   | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15069              | Frumento duro       | Secolo         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3574               | Frumento duro       | Solex          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9393               | Frumento duro       | Summa          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14407              | Frumento duro       | Santograal     | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 1340               | Frumento duro       | Tappo          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15023              | Frumento duro       | Teodorico      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |




| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>   | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------|
| 1348               | Frumento duro   | Vento          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15761              | Frumento tenero | Antonello      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 8924               | Frumento tenero | Egizio         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14405              | Frumento tenero | Ilaria         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15755              | Frumento tenero | Izalco CS      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15081              | Frumento tenero | Oswego         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15753              | Frumento tenero | Ovalie CS      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15740              | Frumento tenero | RGT Algoritmo  | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15044              | Frumento tenero | RGT Altavista  | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15025              | Frumento tenero | Salviter       | 18/12/2014                                 | 21/01/2015                |
| 15783              | Frumento tenero | Santorin       | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3908               | Ginestrino      | Fabio          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14595              | Ginestrino      | Toro           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 9376               | Girasole        | Albatre        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15392              | Girasole        | Altasun 100    | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15489              | Girasole        | Astigi         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15659              | Girasole        | Carrera CLP    | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15646              | Girasole        | Caspian        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15549              | Girasole        | Celso ST       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15569              | Girasole        | Duet CL        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15670              | Girasole        | ES Idillic     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15665              | Girasole        | ES Romantic    | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15660              | Girasole        | Fabulo CLP     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15551              | Girasole        | Fausto ST      | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15353              | Girasole        | Inesol         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15355              | Girasole        | Iolen          | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15490              | Girasole        | Italica        | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15307              | Girasole        | LG5555 CLP     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15297              | Girasole        | LG5638         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15294              | Girasole        | LG5678 CLP     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15649              | Girasole        | MAS 81OL       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15647              | Girasole        | MAS 86OL       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15654              | Girasole        | MAS 90F        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15488              | Girasole        | Numantia       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15546              | Girasole        | Orfeo ST       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15364              | Girasole        | P63HH111       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |



| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>                          | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| 15368              | Girasole                               | P64HE118       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15235              | Girasole                               | Patricia CL    | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15438              | Girasole                               | Petenera       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15440              | Girasole                               | Seguiriya      | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15236              | Girasole                               | Springboks     | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15572              | Girasole                               | SY Arisona     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15575              | Girasole                               | SY Gracia CLP  | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15234              | Girasole                               | Utopia CS      | 19/06/2015                                 | 31/07/2015                |
| 15237              | Girasole                               | Wallaby        | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15112              | Girasole                               | X4334          | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15354              | Girasole                               | Xilo           | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 14380              | Gramigna                               | Mirage 2       | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 8779               | Ibridi di sorgo x erba sudanese        | Alltime        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14840              | Ibridi di sorgo x erba sudanese        | Fortin         | 14/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 14981              | Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico | Bigboss        | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 14982              | Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico | ED             | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 13072              | Loglio perenne o loietto inglese       | Cosaco         | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 14357              | Loglio perenne o loietto inglese       | Infusion       | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 13810              | Loglio perenne o loietto inglese       | Mistral        | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14377              | Loglio perenne o loietto inglese       | Tetrastar      | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 3874               | Lupinella                              | Ambra          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 2213               | Lupinella                              | Lea            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14080              | Mais                                   | 68K            | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15422              | Mais                                   | Aga Gold       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 13436              | Mais                                   | AGM1506        | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 9191               | Mais                                   | Alimor         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9220               | Mais                                   | Alombo         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15497              | Mais                                   | Amancio        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9202               | Mais                                   | Anadon         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9190               | Mais                                   | Arzano         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15401              | Mais                                   | Barula         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15611              | Mais                                   | Belido         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15498              | Mais                                   | Beltran        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 12947              | Mais                                   | Boyard         | 18/12/2014                                 | 22/01/2015                |



| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|---------------|----------------|--|---------------------------|
| 15550              | Mais          | Cadixxio Duo   | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15372              | Mais          | Codikorn       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14622              | Mais          | Corasano       | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15245              | Mais          | DKC3350        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14575              | Mais          | DKC3445        | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 15246              | Mais          | DKC3450        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15276              | Mais          | DKC4351        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15269              | Mais          | DKC4444        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15308              | Mais          | DKC5144        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14637              | Mais          | DKC6442        | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 15263              | Mais          | DKC7240        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15610              | Mais          | Donacio        | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 3108               | Mais          | Doria          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15436              | Mais          | Elstream       | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15482              | Mais          | Farmezzo       | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 3505               | Mais          | Garda          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15131              | Mais          | Gerdano        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15622              | Mais          | Hatay          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15626              | Mais          | ISH201         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15631              | Mais          | ISH620         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 13427              | Mais          | Ixabel         | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15383              | Mais          | Kamponi CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15529              | Mais          | Kebeos         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14574              | Mais          | Kendji         | 10/09/2015                                 | 25/09/2015                |
| 15516              | Mais          | Kenobis        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15519              | Mais          | Kontigos       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15523              | Mais          | KWS3563        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15505              | Mais          | Leonor         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14682              | Mais          | LG30444        | 18/12/2014                                 | 22/01/2015                |
| 15504              | Mais          | Mayola         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15444              | Mais          | Meandros       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15614              | Mais          | Merced         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14623              | Mais          | Messir         | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15447              | Mais          | Mocora         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15441              | Mais          | Mondarius      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15367              | Mais          | Monleri CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |




| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>       | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|
| 15613              | Mais                | Orencio        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15173              | Mais                | P0704          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15178              | Mais                | P0729          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14518              | Mais                | P0865          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15183              | Mais                | P0937          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15194              | Mais                | P1241          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15163              | Mais                | P9537          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15475              | Mais                | PM Paolo       | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 9057               | Mais                | PR32B10        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9047               | Mais                | PR34B39        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8974               | Mais                | Puccini CS     | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15481              | Mais                | Quentin        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15543              | Mais                | RGT Multiplexx | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15421              | Mais                | RS Rutheo      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 3389               | Mais                | Silla          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15517              | Mais                | Sistematico    | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14814              | Mais                | SNH2618        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15365              | Mais                | Spyci CS       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15629              | Mais                | Sublime        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15625              | Mais                | Suentra        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15628              | Mais                | Sufesta        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8998               | Mais                | SUM402         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15619              | Mais                | Taipei         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15617              | Mais                | Temuco         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 13408              | Mais                | Trinitì        | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15503              | Mais                | Venturo        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15028              | Orzo distico        | Alastro        | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 614                | Orzo distico        | Arda           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3741               | Orzo distico        | Tidone         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15767              | Orzo polistico      | Funky          | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15331              | Pisello da foraggio | Album          | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 8725               | Pisello da foraggio | Guifredo       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 13795              | Pisello da foraggio | Turrìs         | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 9804               | Riso                | Artemide       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15330              | Riso                | CL15           | 23/01/2015                                 | 17/02/2015                |
| 892                | Riso                | Elio           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |




| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie</b>          | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|--------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|
| 9803               | Riso                   | Libero         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15327              | Riso                   | Risrus         | 23/01/2015                                 | 17/02/2015                |
| 16451              | Riso da conservazione  | Vialone Nero   | 20/02/2015                                 | 11/03/2015                |
| 9288               | Soia                   | Borneo         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15663              | Soia                   | ES Mediator    | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 15664              | Soia                   | ES Pallador    | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 9289               | Soia                   | Indian         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9257               | Soia                   | PR91M10        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15452              | Soia                   | Prana          | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14831              | Sorgo                  | Aberas         | 18/12/2014                                 | 22/01/2015                |
| 9275               | Sorgo                  | Ardito         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9271               | Sorgo                  | Arsenio        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15643              | Sorgo                  | Etrusco        | 10/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 3058               | Sorgo                  | Maximum        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3891               | Sulla                  | Carmen         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3902               | Trifoglio alessandrino | Enri           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3924               | Trifoglio alessandrino | Mario          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3930               | Trifoglio alessandrino | Ovidio         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14453              | Trifoglio bianco       | Apolo          | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14598              | Trifoglio bianco       | El Centinela   | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14601              | Trifoglio bianco       | Trefor         | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 3892               | Trifoglio incarnato    | Cicero         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3935               | Trifoglio incarnato    | Pier           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14335              | Trifoglio incarnato    | Redpower       | 24/02/2015                                 | 12/03/2015                |
| 3948               | Trifoglio incarnato    | Tardivo        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 505                | Trifoglio incarnato    | Trincat        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3951               | Trifoglio incarnato    | Viterbo        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14338              | Trifoglio sotterraneo  | Tanca          | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15031              | Triticale              | Flash          | 15/01/2015                                 | 03/02/2015                |
| 13766              | Triticale              | Genux          | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15101              | Triticale              | Riparo         | 14/04/2015                                 | 29/04/2015                |
| 8881               | Veccia Comune          | Maxivesa       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3921               | Veccia Comune          | Mery           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8883               | Veccia Comune          | Mikaela        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8888               | Veccia Comune          | Principessa    | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |




| <b>Specie</b>         | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b>              | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aglione               | 3290               | Pallavicino                 | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Anguria o<br>cocomero | 2659               | Essenza                     | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Anguria o<br>cocomero | 2701               | Aypa                        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Anguria o<br>cocomero | 2703               | Cialoma                     | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Bietola da coste      | 3664               | Verde da taglio<br>lucchese | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Bietola da coste      | 3665               | Livornese da taglio         | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Carciofo              | 3204               | Romolo                      | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Carciofo              | 3271               | Zuone                       | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Carciofo              | 3281               | Life                        | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Carciofo              | 3373               | Green bell                  | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cardo                 | 3663               | Pieno inerme<br>lucchese    | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Carota                | 849                | Lady                        | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cavolfiore            | 1686               | Wendy                       | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cavolfiore            | 3402               | Violet star                 | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cavolfiore            | 3403               | Romy                        | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cavolfiore            | 3404               | Artemide                    | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cavolo broccolo       | 872                | Primor                      | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cavolo broccolo       | 3370               | Tirreno                     | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |



| <b>Specie</b>           | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b>    | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Cavolo cappuccio bianco | 876                | Egizio            | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cavolo cappuccio rosso  | 3369               | Scarlet Ohara     | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cavolo laciniato        | 3662               | Braschetta        | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Cavolo verza            | 880                | Conquista         | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cavolo verza            | 881                | Crespo            | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cece                    | 2204               | Cicerone          | 27/10/1995 - G.U.<br>del 08/11/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cece                    | 3360               | Gessica           | 18/09/2015 - G.U.<br>del 15/10/2015 |                                     |
| Cicoria                 | 901                | Amaranta          | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cicoria                 | 908                | Pandea            | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cicoria                 | 912                | Zaira             | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cicoria                 | 3421               | Rosa              | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Cicoria                 | 3644               | Del Marzocco      | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Cipolla                 | 917                | Lilia             | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cipolla                 | 2487               | Argenthea         | 15/04/2005 - G.U.<br>del 04/05/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Cipolla                 | 3660               | Rossa massese     | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Cipolla                 | 3718               | Dorata di Voghera | 12/10/2015 - G.U.<br>del 23/10/2015 |                                     |
| Fagiolo di spagna       | 3658               | Garfagnino        | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo nano            | 933                | Impero bianco     | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |




| <b>Specie</b>         | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b>                 | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fagiolo nano          | 960                | Spaghetto                      | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fagiolo nano          | 2688               | Ciclope                        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fagiolo nano          | 2690               | Radames                        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fagiolo nano          | 3648               | Zolfino                        | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo nano          | 3649               | Rosso di Lucca                 | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo nano          | 3650               | Malato                         | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo nano          | 3651               | Giallorino della<br>Garfagnana | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 962                | Arcobaleno                     | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fagiolo<br>rampicante | 2697               | Ponticello                     | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fagiolo<br>rampicante | 3652               | Stortino di Lucca              | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 3653               | Schiaccione di<br>Pietrasanta  | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 3655               | Mascherino                     | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 3656               | Fico di Gallicano              | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 3657               | Diecimino                      | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fagiolo<br>rampicante | 3659               | Aquila                         | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Fava                  | 970                | Astabella                      | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Fava                  | 2205               | Castelnuovo                    | 27/10/1995 - G.U.<br>del 08/11/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Finocchio             | 2482               | Capo Rizzuto                   | 15/02/2005 - G.U.<br>del 03/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |




| <b>Specie</b>   | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b>   | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Indivia riccia  | 1563               | Polo             | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Indivia scarola | 981                | Artica           | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Indivia scarola | 1538               | Alaska           | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Indivia scarola | 3406               | Dinas            | 20/11/2014 - G.U.<br>del 29/01/2015 |                                     |
| Indivia scarola | 3457               | Ascolbionda      | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Indivia scarola | 3645               | Tardiva lucchese | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Lattuga         | 986                | Futura           | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 987                | Giada            | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 993                | Serena           | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 2694               | Rosnella         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 2705               | Thongal          | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 2709               | Parioli          | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lattuga         | 3323               | Octavia          | 20/11/2014 - G.U.<br>del 29/01/2015 |                                     |
| Lenticchia      | 2642               | Elsa             | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lenticchia      | 2643               | Gaia             | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Lenticchia      | 2644               | Itaca            | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melanzana       | 1002               | Irene            | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melanzana       | 1004               | Linda            | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |




| <b>Specie</b> | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b> | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Melanzana     | 2666               | Giotto         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melanzana     | 2695               | Durona         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melanzana     | 3477               | Agata          | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Melone        | 1031               | Maracas        | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melone        | 1037               | Pepito         | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Melone        | 3490               | Tofee          | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Melone        | 3492               | Taxi           | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Peperone      | 1052               | Diablo         | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 1058               | Fuego          | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 1060               | Jolly giallo   | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 1061               | Jolly rosso    | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 1066               | Palio          | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 1071               | Ringo          | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2049               | Macio          | 04/12/1995 - G.U.<br>del 20/12/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2050               | Capricorn      | 04/12/1995 - G.U.<br>del 20/12/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2640               | Perla di fuoco | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2672               | Coccinella     | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2686               | Rogianiello    | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |



| <b>Specie</b> | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b> | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Peperone      | 2692               | Cheyenne       | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 2693               | Paesanello     | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Peperone      | 3368               | Centi Odorant  | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 1169               | Fanta          | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 1178               | Grinta         | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 1278               | Riviera        | 04/12/1985                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2045               | Luana          | 04/12/1995 - G.U.<br>del 20/12/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2203               | Avila          | 04/12/1995 - G.U.<br>del 20/12/1995 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2263               | Gazzella       | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2264               | Tombolino      | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2265               | Kardinal       | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2266               | Mandarin       | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2267               | Golden Moon    | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2268               | Remo           | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2269               | Bengala        | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2270               | Dallas         | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2271               | Savana         | 20/03/1995 - G.U.<br>del 27/03/1995 | 25/03/2016 - G.U.<br>del 07/04/2016 |
| Pomodoro      | 2662               | Zucchero       | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |



| <b>Specie</b> | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b> | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pomodoro      | 2664               | Multiplo       | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2665               | Zip            | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2673               | Scarlatto      | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2674               | Akrai          | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2675               | Oliver         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2696               | Pallini        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2702               | Peppedi        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2704               | Thonyno        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2707               | Marros         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 2708               | Novelty        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Pomodoro      | 3356               | Gregory        | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3357               | Isyde          | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3448               | Clelia         | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3458               | Arenal         | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3469               | TS500          | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3470               | TS515          | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3476               | Tigrotto       | 06/07/2015 - G.U.<br>del 12/09/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3496               | Dawil          | 06/07/2015 - G.U.<br>del 12/09/2015 |                                     |



| <b>Specie</b> | <b>Codice SIAN</b> | <b>Varietà</b>                 | <b>Data di iscrizione</b>           | <b>Data di ultimo rinnovo</b>       |
|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pomodoro      | 3611               | Yup                            | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3612               | Rossetto                       | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3613               | Bryllo                         | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3614               | Marmyto                        | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3646               | Canestrino di<br>Lucca         | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Pomodoro      | 3647               | Pisanello                      | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |
| Ravanello     | 1303               | Vodka                          | 25/01/1984                          | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Zucca         | 3491               | Norma                          | 13/05/2015 - G.U.<br>del 17/06/2015 |                                     |
| Zucca         | 3642               | Cappello da prete<br>mantovana | 20/02/2015 - G.U.<br>del 11/03/2015 |                                     |
| Zucchini      | 2667               | Zufolo                         | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Zucchini      | 2668               | Gufo                           | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Zucchini      | 2669               | Cigno                          | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Zucchini      | 2700               | Gregory                        | 14/03/2005 - G.U.<br>del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U.<br>del 02/03/2016 |
| Zucchini      | 3310               | Tinia                          | 02/02/2015 - G.U.<br>del 28/02/2015 |                                     |
| Zucchini      | 3495               | Cesare                         | 06/07/2015 - G.U.<br>del 12/09/2015 |                                     |
| Zucchini      | 3643               | Mora pisana                    | 12/10/2015 - G.U.<br>del 22/10/2015 |                                     |



## Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:


| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>         | <b>Varietà</b>    | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------------|
| 13814                  | Agrostide stolonifera | Skyfall           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 8910                   | Bromo                 | Lubro             | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14989                  | Colza                 | Basalti CS        | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14986                  | Colza                 | Kokoon            | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14973                  | Colza                 | Memphis           | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 15004                  | Colza                 | Ottawa            | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14994                  | Colza                 | Robbins           | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 14995                  | Colza                 | Robinson          | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 14988                  | Colza                 | Sirtaki CS        | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 15005                  | Colza                 | Tampa             | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14972                  | Colza                 | Toronto           | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 14998                  | Colza                 | Tramat            | 19/06/2015                                 | 01/07/2015                |
| 3875                   | Erba medica           | Ambra             | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3894                   | Erba medica           | Atene             | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9325                   | Erba medica           | Hallmark          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8949                   | Erba medica           | Katana            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3895                   | Erba medica           | Londra            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8948                   | Erba medica           | Lucrezia          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3893                   | Erba medica           | Regina            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9327                   | Erba medica           | Sequel HR         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14352                  | Festuca arundinacea   | 3rd Millenium SRP | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14346                  | Festuca arundinacea   | Rhambler SRP      | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14350                  | Festuca arundinacea   | Traverse SRP      | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14341                  | Festuca rossa         | Corvair           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14348                  | Festuca rossa         | Fortitude         | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14340                  | Festuca rossa         | Venture           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 14345                  | Fienarola dei prati   | Bonaire           | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 1280                   | Frumento duro         | Adamello          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |



| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>   | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------|
| 14375                  | Frumento duro   | Chistera       | 10/09/2015                                 | 25/09/2015                |
| 15752                  | Frumento duro   | Coleno         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3577                   | Frumento duro   | Colosseo       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3572                   | Frumento duro   | Fortore        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15055                  | Frumento duro   | Deltanis       | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3586                   | Frumento duro   | Giemme         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 2028                   | Frumento duro   | Grazia         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9399                   | Frumento duro   | Neolatino      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15777                  | Frumento duro   | Roccadou       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9926                   | Frumento duro   | Severo         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 1342                   | Frumento duro   | Tresor         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15022                  | Frumento duro   | Vulci          | 10/09/2015                                 | 25/09/2015                |
| 15760                  | Frumento tenero | Aphelie CS     | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15060                  | Frumento tenero | Bernini        | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15754                  | Frumento tenero | Cartoon CS     | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3622                   | Frumento tenero | Colfiorito     | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 7771                   | Frumento tenero | Colledoro      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9405                   | Frumento tenero | Exotic         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9939                   | Frumento tenero | Generale       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15758                  | Frumento tenero | Klima          | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15786                  | Frumento tenero | Osmose CS      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15762                  | Frumento tenero | Pontormo       | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 4445                   | Frumento tenero | Sagittario     | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3613                   | Frumento tenero | Soissons       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3606                   | Frumento tenero | Tremie         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15485                  | Girasole        | 8H270CLDM      | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15541                  | Girasole        | Casto ST       | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15449                  | Girasole        | Charanga       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15233                  | Girasole        | Codibuz CL     | 19/06/2015                                 | 31/07/2015                |
| 14907                  | Girasole        | Codiflash      | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 9339                   | Girasole        | Egal           | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 4448                   | Girasole        | Eliogen        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15679                  | Girasole        | ES Baghera     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15677                  | Girasole        | ES Fluoric     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 9372                   | Girasole        | ES Karamba     | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15674                  | Girasole        | ES Melanic     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |




| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>                          | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| 15681                  | Girasole                               | ES Nina        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15675                  | Girasole                               | ES Oriental    | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15232                  | Girasole                               | Europa CLP     | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15512                  | Girasole                               | Freya          | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15231                  | Girasole                               | Genova CL      | 19/06/2015                                 | 31/07/2015                |
| 15511                  | Girasole                               | Greta          | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15570                  | Girasole                               | Hornet         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 8855                   | Girasole                               | Lactal         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 4447                   | Girasole                               | Laura          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15230                  | Girasole                               | Marbelia CL    | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15650                  | Girasole                               | MAS 80D        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15571                  | Girasole                               | Maxtor         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15398                  | Girasole                               | NLN12N005      | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15395                  | Girasole                               | NLN12N011      | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15391                  | Girasole                               | Nutrisun S06   | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15595                  | Girasole                               | Olesis         | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 9337                   | Girasole                               | Optimal        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15369                  | Girasole                               | P64HE117       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15371                  | Girasole                               | P64HH112       | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 8818                   | Girasole                               | Palomino       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9253                   | Girasole                               | PR64A14        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8961                   | Girasole                               | Primagen       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15544                  | Girasole                               | Rufo ST        | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15576                  | Girasole                               | SY Guardia CLP | 09/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15437                  | Girasole                               | Taurage        | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15110                  | Girasole                               | X3907          | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 15111                  | Girasole                               | X3939          | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 8892                   | Lino                                   | Hivernal       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8891                   | Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico | Cowboy         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 13690                  | Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico | Rockin R       | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 14367                  | Loglio perenne o loietto inglese       | Confidence     | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 13696                  | Loglio perenne o loietto inglese       | Gervais        | 23/01/2015                                 | 17/02/2015                |
| 14347                  | Loglio perenne o loietto inglese       | Pizzazz 2      | 13/05/2015                                 | 17/06/2015                |
| 13695                  | Loglio perenne o loietto inglese       | Uno            | 23/01/2015                                 | 17/02/2015                |




| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>                    | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|----------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| 13803                  | Loglio perenne o loietto inglese | Zest           | 07/08/2015                                 | 24/08/2015                |
| 8912                   | Lupinella                        | Perly          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15477                  | Mais                             | Aga Einstein   | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9228                   | Mais                             | Alvaro         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15427                  | Mais                             | Andiamo        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15381                  | Mais                             | Assorti CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9222                   | Mais                             | Balarius       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9207                   | Mais                             | Ballerina      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15358                  | Mais                             | Barnabi CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8406                   | Mais                             | Belize         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15357                  | Mais                             | Blanki CS      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15375                  | Mais                             | Chamoni CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14063                  | Mais                             | Charleston     | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15500                  | Mais                             | Cibrian        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15370                  | Mais                             | Codimail       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8973                   | Mais                             | Codiroc        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15387                  | Mais                             | Codiway        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15366                  | Mais                             | CSM2160        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8971                   | Mais                             | Daunni CS      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15423                  | Mais                             | Demonti        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9092                   | Mais                             | DKC2942        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15249                  | Mais                             | DKC3251        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15255                  | Mais                             | DKC3553        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15252                  | Mais                             | DKC3556        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 12944                  | Mais                             | DKC4406        | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 15271                  | Mais                             | DKC4541        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15266                  | Mais                             | DKC4652        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15279                  | Mais                             | DKC4751        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15282                  | Mais                             | DKC4943        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15312                  | Mais                             | DKC5152        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15320                  | Mais                             | DKC6050        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15323                  | Mais                             | DKC6351        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8659                   | Mais                             | DKC6446        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15338                  | Mais                             | DKC6751        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15339                  | Mais                             | DKC6752        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9108                   | Mais                             | DKC6854        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |



| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|---------------|----------------|--|---------------------------|
| 15348                  | Mais          | DKC7050        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15362                  | Mais          | Donremi CS     | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 15636                  | Mais          | DS1326D        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 3515                   | Mais          | Eleonora       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15476                  | Mais          | Elstratus      | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 15434                  | Mais          | Emaldo         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9211                   | Mais          | Epila          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8988                   | Mais          | ES Anamur      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9033                   | Mais          | ES Beguin      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9040                   | Mais          | ES Bronca      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9098                   | Mais          | ES Caliente    | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15606                  | Mais          | ES Revue       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8995                   | Mais          | ES Ultrastar   | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15609                  | Mais          | ES Zlatan      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15435                  | Mais          | Evitto         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15445                  | Mais          | Farmfancy      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15448                  | Mais          | Farmpilot      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8983                   | Mais          | Fly            | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15360                  | Mais          | Forsili CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 3483                   | Mais          | Freddy         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9109                   | Mais          | Frontal        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15389                  | Mais          | Frontini CS    | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15385                  | Mais          | Galiene CS     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 8982                   | Mais          | Garabi CS      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15493                  | Mais          | GL13301        | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 7542                   | Mais          | Jumper         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9172                   | Mais          | Juxxin         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15471                  | Mais          | Kizuru         | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 8608                   | Mais          | Klimt          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8965                   | Mais          | Kordi CS       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9184                   | Mais          | Kumin          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15226                  | Mais          | LBS3756        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9094                   | Mais          | Maggi CS       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15612                  | Mais          | Marciano       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9209                   | Mais          | Marmor         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15400                  | Mais          | MAS 36CR       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |



| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b> | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|---------------|----------------|--|---------------------------|
| 9214                   | Mais          | Mobilomo       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15433                  | Mais          | Moboss         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9198                   | Mais          | Monachio       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15439                  | Mais          | Mostyle        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15415                  | Mais          | Mountain       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15483                  | Mais          | Mv272          | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 9017                   | Mais          | Nicontra       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9012                   | Mais          | NK Pilaro      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9003                   | Mais          | NK Sycora      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9015                   | Mais          | NK Turtop      | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15172                  | Mais          | P0471          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15190                  | Mais          | P1025          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15182                  | Mais          | P1103          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15188                  | Mais          | P1134          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15199                  | Mais          | P1261          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15195                  | Mais          | P1426          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15202                  | Mais          | P1433          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15196                  | Mais          | P1477W         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15209                  | Mais          | P1647          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15203                  | Mais          | P1659W         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15217                  | Mais          | P1805          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15215                  | Mais          | P1807          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15213                  | Mais          | P1827          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15222                  | Mais          | P2045          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15220                  | Mais          | P2061          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15227                  | Mais          | P8910          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15229                  | Mais          | P8971          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15154                  | Mais          | P9178          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15159                  | Mais          | P9209          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15151                  | Mais          | P9314          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15158                  | Mais          | P9353          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15161                  | Mais          | P9543          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15167                  | Mais          | P9701          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15164                  | Mais          | P9832          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15166                  | Mais          | P9923          | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15474                  | Mais          | PCE1134        | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |



| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>  | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
| 14649                  | Mais           | Piantoni       | 11/06/2015                                 | 27/06/2015                |
| 9201                   | Mais           | Posadas        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9063                   | Mais           | PR32H57        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9095                   | Mais           | Prisio         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9212                   | Mais           | PRO 501        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8485                   | Mais           | Puncher        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14667                  | Mais           | Sacasa         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 3524                   | Mais           | Sammy          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15382                  | Mais           | Schelem        | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 15373                  | Mais           | Schips         | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15379                  | Mais           | Scolex         | 19/02/2015                                 | 18/03/2015                |
| 9009                   | Mais           | Suerto         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15135                  | Mais           | SY Aqualin     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 14479                  | Mais           | SY Brabus      | 18/12/2014                                 | 22/01/2015                |
| 15130                  | Mais           | SY Darsen      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15126                  | Mais           | SY Izoar       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15124                  | Mais           | SY Kreon       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15136                  | Mais           | SY Manor       | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15116                  | Mais           | SY Nativa      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15117                  | Mais           | SY Nekkar      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15115                  | Mais           | SY Nicoso      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15119                  | Mais           | SY Rodiens     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15123                  | Mais           | SY Scandium    | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15148                  | Mais           | SY Templar     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15146                  | Mais           | SY Thorium     | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15128                  | Mais           | SY Triade      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15361                  | Mais           | Telesto        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 9008                   | Mais           | Tucson         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15499                  | Mais           | Vivaldo        | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15388                  | Mais           | Zlatti CS      | 12/01/2015                                 | 29/01/2015                |
| 15791                  | Orzo distico   | Decibel        | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15771                  | Orzo distico   | Myriad         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 3628                   | Orzo distico   | Orchidea       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9957                   | Orzo polistico | Amorosa        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15769                  | Orzo polistico | Companion      | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15774                  | Orzo polistico | Remida         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |



| <b>Codice S.I.A.N.</b> | <b>Specie</b>       | <b>Varietà</b> | <b>D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo</b> | <b>Gazzetta Ufficiale</b> |
|------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|
| 15109                  | Patata              | Manureva       | 12/01/2015                                 | 30/01/2015                |
| 8744                   | Patata              | Ninfa          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9315                   | Pisello da foraggio | Royal          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 10427                  | Riso                | Ercole         | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 3734                   | Riso                | Savio          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 10426                  | Riso                | Scudo          | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 8786                   | Soia                | Altapro        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9285                   | Soia                | Banjo CS       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 9284                   | Soia                | Fasto CS       | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 15509                  | Soia                | Lorena PZO     | 10/09/2015                                 | 24/09/2015                |
| 15593                  | Soia                | Tajfun         | 10/03/2015                                 | 19/03/2015                |
| 3685                   | Soia                | Valsoia        | 18/02/2016                                 | 10/03/2016                |
| 14830                  | Sorgo               | ES Mousson     | 18/12/2014                                 | 22/01/2015                |
| 2534                   | Sorgo               | Taxus          | 10/04/2015                                 | 30/04/2015                |
| 15724                  | Triticale           | Rudoke         | 07/10/2015                                 | 19/10/2015                |
| 15002                  | Veccia Comune       | Rasina         | 07/04/2015                                 | 30/04/2015                |

| <b>Codice SIAN</b> | <b>Specie Botanica</b>  | <b>Varietà</b> | <b>Data di iscrizione</b>        | <b>Data ultimo rinnovo</b>       |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3618               | Anguria O Cocomero      | di Faenza      | 12/10/2015 - G.U. del 24/10/2015 |                                  |
| 3423               | Bietola Da Coste        | Egnathia       | 13/04/2015 - G.U. del 07/05/2015 |                                  |
| 1552               | Cavolo Cappuccio Bianco | Delicado       | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 3424               | Cicoria                 | Zago           | 13/04/2015 - G.U. del 07/05/2015 |                                  |
| 2687               | Fagiolo Nano            | Adone          | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 924                | Fagiolo Nano            | Big borlotto   | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 926                | Fagiolo Nano            | Creso          | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 956                | Fagiolo Nano            | Re Mida        | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 963                | Fagiolo Rampicante      | Fulgor         | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 968                | Fagiolo Rampicante      | Zecchino       | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |



| Codice SIAN | Specie Botanica         | Varietà            | Data di iscrizione               | Data ultimo rinnovo              |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2670        | Lattuga                 | Verdunna           | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 3379        | Lattuga                 | Rossana            | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3380        | Lattuga                 | Silvestre          | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3381        | Lattuga                 | Boeing             | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3410        | Lattuga                 | Eden               | 20/11/2014 - G.U. del 29/01/2015 |                                  |
| 3461        | Melone                  | Rina               | 13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015 |                                  |
| 1075        | Peperone                | Rubens             | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 1082        | Peperone                | Settebello         | 04/12/1985                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 2691        | Peperone                | Calisto            | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 2698        | Peperone                | Corno di capra     | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 1179        | Pomodoro                | Hobb               | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 2046        | Pomodoro                | Lorybel            | 04/12/1995 - G.U. del 20/12/1995 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 2679        | Pomodoro                | Crosb              | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 2706        | Pomodoro                | Orash              | 14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005 | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 3473        | Pomodoro                | Nimba              | 13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015 |                                  |
| 3482        | Pomodoro                | Bacioty            | 13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015 |                                  |
| 3619        | Sedano                  | Gigante di Roma na | 12/10/2015 - G.U. del 24/10/2015 |                                  |
| 1311        | Zucchini                | Ariete             | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 1319        | Zucchini                | Moreno             | 25/01/1984                       | 18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016 |
| 3587        | C. Maxima X C. Moschata | Rakam              | 16/02/2015 - G.U. del 02/03/2015 |                                  |
| 3422        | Carciofo                | SMS                | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3451        | Carciofo                | C3PEPE             | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3453        | Carciofo                | C3SAB              | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |
| 3454        | Carciofo                | C3VZ               | 02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015 |                                  |



## Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2028:

| Codice SIAN | Specie                           | Varietà     | D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo | Gazzetta Ufficiale |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 14379       | Loglio perenne o loietto inglese | Tetradark   | 13/05/2015                          | 17/06/2015         |
| 15108       | Senape bruna                     | Coral 437   | 07/08/2015                          | 24/08/2015         |
| 12556       | Trifoglio pratense               | Secretariat | 13/05/2015                          | 17/06/2015         |

## Art. 10.

1. Nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2026, n. 36612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.», sono apportate le modifiche di seguito elencate:

| Specie | Codice SIAN | Varietà   | Responsabile della conservazione in purezza |
|--------|-------------|-----------|---|
| Mais   | 24985       | Fairbanks | Lidea France SAS                            |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2026

*Il direttore generale:* ANGELINI

## AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.*

26A02519

DECRETO 19 maggio 2026.


**Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle



indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le de-



nominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo re-

stando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 224 del 25 agosto 1976*, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino»;


Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Salice Salentino D.O.P. e Salento I.G.P., acquisita al prot. ingresso n. 0297847 del 4 luglio 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Salice Salentino», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Salice Salentino D.O.P. e Salento I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Puglia;



è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Salice Salentino»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione modifica ordinaria*

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino», consoli-

dato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto.

Art. 2.

*Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione*


1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicata dalla Commissione europea nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

*Pubblicazione*

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è consultabile al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24578>



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 maggio 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  
DEI VINI «SALICE SALENTINO»

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Categoria vino:

Salice Salentino bianco;  
Salice Salentino rosato;  
Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva);  
Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva);  
Salice Salentino Negroamaro rosato;  
Salice Salentino Pinot bianco;  
Salice Salentino Fiano;  
Salice Salentino Chardonnay;  
Salice Salentino Aleatico (dolce, liquoroso dolce);  
Salice Salentino Verdeca;  
Salice Salentino Superiore.

Categoria vino spumante:

Salice Salentino bianco spumante;  
Salice Salentino rosato spumante;  
Salice Salentino Negroamaro rosato spumante;  
Salice Salentino Pinot bianco spumante;  
Salice Salentino Fiano spumante;  
Salice Salentino Chardonnay spumante;  
Salice Salentino Verdeca spumante.

Art. 2.

*Base ampelografica*

a) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15%.

b) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» Aleatico dolce e dolce liquoroso è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%.

c) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti

dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay, Pinot bianco, Fiano, Verdeca, da soli o congiuntamente per almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%.

d) I vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino» bianco con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay;  
Fiano;  
Pinot Bianco;  
Verdeca,

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

e) I vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino» rosso e rosato con la seguente specificazione:

Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%.

f) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» Rosso con la menzione «Superiore» deve essere ottenuta dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*


Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della Provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e San Donaci della Provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in Provincia di Lecce e Cellino San Marco in Provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi e un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il Comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta. Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di San Donaci e lungo quest'ultimo in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del chilometro 59 e quindi, lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. In particolare



per la produzione del «Salice Salentino» Aleatico di cui l'art. 2, lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo — argillosa — silicea anche profondi ma piuttosto asciutti mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

La tipologia accompagnata dalla menzione Superiore è ottenuta da vigneti con un'età pari o superiore ad anni dieci.

I sestri d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini. Non è consentita la forma di allevamento a pergola o tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, solo come intervento di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

| Tipologia  | Produzione e uva t/ha | Titolo alcol. volum. min. nat. % vol |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Aleatico dolce e dolce liquoroso                     | 10                    | 14                                   |
| Rosso  | 12                    | 11,5                                 |
| Rosato   | 12                    | 11,5                                 |
| Negroamaro rosso o Negro amaro rosso                 | 12                    | 11,5                                 |
| Negroamaro rosato o Negro amaro rosato               | 12                    | 11,5                                 |
| Rosso Riserva  | 12                    | 12,0                                 |
| Negroamaro rosso riserva o Negro amaro rosso riserva | 12                    | 12,0                                 |
| Bianco   | 12                    | 10,5                                 |
| Chardonnay   | 12                    | 10,5                                 |
| Pinot bianco   | 12                    | 10,5                                 |
| Fiano  | 12                    | 10,5                                 |
| Verdeca  | 12                    | 10,5                                 |
| Rosso Superiore                                      | 9                     | 12,5                                 |

Detti limiti di produzione, in annate eccezionalmente favorevoli, potranno essere superati in misura non eccedente il 20%. Oltre detto limite, l'intera produzione perde il diritto alla denominazione di origine. Qualora le uve destinate alla produzione del Salice Salentino bianco e del Salice Salentino rosato, con o senza le specificazioni previste di cui all'art. 2, lettere a), c), d) ed e), siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

#### Art. 5.

##### *Norme per la vinificazione e invecchiamento*

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate Nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può altresì consentire che le suddette operazioni siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nei comuni confinanti alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e delle tecnologie di vinificazione, in accordo con la normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino per le tipologie bianco e rosso, con o senza le specificazioni consentite, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato.

La resa massima dell'uva in vino per il tipo Rosato, con o senza la specificazione consentita, non deve essere superiore al 70%.

Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato.

Per tutte le tipologie previste nel presente disciplinare, qualora la resa dell'uva in vino superi il 75%, l'intera partita perde il diritto alla denominazione di origine controllata Salice Salentino, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Salice Salentino» rosato, si può utilizzare il tradizionale metodo di vinificazione (alzata di cappello e salasso) oppure la pressatura soffice.

La preparazione del «Salice Salentino» Aleatico del tipo Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge.

I vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino» Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie con menzione «Riserva» il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino Salice Salentino Superiore viene sottoposto ad almeno dodici mesi di invecchiamento a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Salice Salentino».

Per tutte le tipologie, è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

I vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino» nelle tipologie bianco e rosato, con o senza le specificazioni di vitigno consentite, possono essere prodotti nei tipi spumante per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli» mediante rifermentazione naturale in bottiglia con il metodo classico o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per le tipologie prodotte con il metodo classico l'affinamento in bottiglia deve essere di minimo dodici mesi dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve, con una permanenza sui lieviti di minimo nove mesi.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Per tutte le tipologie è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

#### Art. 6.


##### *Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Salice Salentino» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole e intenso;



sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato e gradevolmente fruttato;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosato intenso;

odore: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia;

sapore: secco o abboccato, delicato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» Aleatico dolce:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 14,00% vol svolti;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

«Salice Salentino» Aleatico liquoroso dolce:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol, di cui almeno 16,00% vol svolti;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

«Salice Salentino» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli;

odore: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

odore: delicato, floreale;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine e delicato;

sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» Verdeca:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fresco, piacevolmente floreale;

sapore: secco o abboccato, elegante e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 14 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

«Salice Salentino» rosso Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

«Salice Salentino» rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

Salice Salentino Superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 27 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l;



Salice Salentino Bianco Spumante con o senza le specificazioni previste di cui all'art. 2, lettere c) e d):

- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico del vitigno utilizzato, con note di lievito;
- sapore: fresco, armonico, da *extrabrut* a *extradry*;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Salice Salentino Rosato Spumante con o senza le specificazioni previste di cui all'art. 2, lettere a) ed e):

- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico del vitigno utilizzato di lievito;
- sapore: fresco, armonico, da *extrabrut* a *extradry*;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Salice Salentino Spumante metodo classico nella tipologia bianco, con o senza specificazione di vitigno previste di cui all'art. 2, lettere c) e d):

- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine, delicato, caratteristico del vitigno utilizzato, con note di lievito;
- sapore: armonico, gradevole, da *brut nature* ad *extra dry*;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto secco non riduttore minimo: 15 g/l;

Salice Salentino Spumante metodo classico nella tipologia rosato, con o senza specificazione di vitigno previste di cui all'art. 2, lettere a) ed e):

- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: fine, delicato, caratteristico del vitigno utilizzato, con note di lievito;
- sapore: armonico, gradevole, da *brut nature* ad *extra dry*;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto secco non riduttore minimo: 15 g/l.

#### Art. 7.

##### Designazione e presentazione

Il vino «Salice Salentino» rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro dopo un periodo di invecchiamento minimo di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione «Riserva».

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini «Salice Salentino», per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, con l'esclusione degli spumanti e dei liquorosi, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

#### Art. 8.

##### Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 non recanti la menzione «Riserva», ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:

- a) bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 15, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
  - tappo di sughero raso bocca;
  - tappo tecnico micro-agglomerato o in polimero sintetico raso bocca;
  - tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;

b) contenitori alternativi al vetro tipo «*bag in box*», costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all'art. 1 recanti la menzione «Riserva» e «Superiore», devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

I vini di cui all'art. 1 nella tipologia Aleatico dolce e Aleatico liquoroso dolce devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

I vini di cui all'art. 1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a fungo e gabbietta metallica.

#### Art. 9.

##### Legame con l'ambiente geografico

##### A) Informazione sulla zona geografica.

###### 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

L'assetto geologico dell'areale della DOC Salice Salentino non si discosta molto da quello riscontrabile in tutta la Penisola Salentina: sul basamento carbonatico cretaceo, blandamente piegato e dislocato da faglie, giacciono in trasgressione i sedimenti delle formazioni terziarie e quaternarie. Tale configurazione morfostrutturale deriva dagli eventi tettonici e paleogeografici che si sono susseguiti nella regione salentina a partire dal Mesozoico. A partire da tale periodo infatti il basamento carbonatico ha subito numerose emersioni e subsidenze accompagnate da ingressioni marine.

Il quadro risultante è dato dalla presenza di un substrato carbonatico mesozoico su cui giacciono in trasgressione le unità di più recente deposizione: le calcareniti mioceniche ed i sedimenti calcarenitici, argillosi e sabbiosi pliocenici e pleistocenici.

Tutte queste unità, possono essere classificate in quattro gruppi principali, in base ai caratteri di facies e in relazione all'evoluzione geodinamica dell'area dal Cretaceo ai nostri.

Nell'area si rinvengono, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni geologiche:

1. Calcarei di Altamura (Turoniano sup - Maastrichtiano);
2. Pietra Leccese e Calcareniti di Andrano (Burdigaliano - Messiniano);
3. Calcareniti di Gravina (Pliocene medio - Pleistocene inf.);
4. Argille Subappennine (Pleistocene inf.);
5. Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene medio e sup).

I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi-calcarei nell'entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Salice Salentino; nel Basso Salento spesso risultano più superficiali e rossastri con roccia calcarea che di tanto in tanto affiora.



I primi essendo notevolmente profondi, ricchi di sostanza organica, poveri in carbonato di calcio, si prestano molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.

Le caratteristiche di questi terreni fanno sì che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare delle condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta ottenendo un vino qualità.

#### 2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Salice Salentino».

L'origine della denominazione DOC del Salice Salentino è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nell'areale della DOC Salice Salentino i quali già a partire negli anni 30 producevano vini rossi e rosati base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all'affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Salice Salentino.

Il nome di questo vino deriva dalla omonima cittadina situata a nord di Lecce, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

Il Negroamaro è di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC Salice Salentina più utilizzati:

alberello pugliese; si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido. È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d'impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le file a 1,00-1,10 m. su la fila. La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent'anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto;

spalliera; nell'ultimo ventennio l'allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l'alberello pugliese rappresenta massimo del 20% della superficie quando invece fino a gli anni 80' rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d'impianto utilizzando nella spalliera va da 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 - 1,20 m. su la fila con una densità d'impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d'impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera. Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, guyot e ecc.

Il vitigno principe del Salento, soprattutto della DOC Salice Salentino, è il Negroamaro o Negro amaro. Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle Provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione. Le forme di allevamento, i sestri d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni culturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

Pratiche relative all'elaborazione dei vini.

L'ottenimento dei mosti e, successivamente, dei vini tranquilli è effettuato seguendo i metodi tradizionali.

Le nuove tecniche di cantina con l'applicazione del freddo e della pressatura soffice hanno permesso l'introduzione dell'ottenimento del rosato oltre che per «alzata di cappello» e relativo «salasso» (metodo tradizionale) anche per immediato raffreddamento delle uve con l'uso della «neve carbonica», la leggera «pressatura soffice» per l'ottenimen-

to del rosato e la successiva fermentazione del mosto a 18°C con l'innesco di lieviti indigeni selezionati.

Da alcuni anni è iniziata la pratica della rifermentazione in autoclave dei vini per ottenere la spumantizzazione ed in alcuni casi la stessa viene effettuata in bottiglia (Metodo Classico).

#### B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

#### C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «SALICE SALENTINO», ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

Nell'area specifica del «Salice Salentino», il vitigno autoctono che ha avuto maggiore espansione è stato il Negroamaro che per le sue caratteristiche ha trovato il sito ideale.

A questo si sono affiancati il Primitivo e la Malvasia nera, per le uve a bacca nera; il Fiano e la Verdeca, per le uve a bacca bianca.


In questa area si è da sempre sviluppata la produzione ed il consumo del rosato ottenuto soltanto da uve a bacca nera che dà la possibilità di poter ottenere un vino bevibile dai primi mesi nell'anno successivo a quello di produzione.

I vini rossi, rivenienti dalla vinificazione in rosso delle stesse uve, sono molto longevi e si sposano all'invecchiamento in legno sia di media capienza (botti) sia in carati.

Art. 10.

#### Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.



**DOCUMENTO UNICO****Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Salice Salentino’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A0567-AMD-STD\_MSD - -

**1. Denominazione/denominazioni**

‘Salice Salentino’

**2. Tipo di indicazione geografica** DOP IGP**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

**4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

**5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. Vino

3. Vino liquoroso

4. Vino spumante

8. Vino frizzante

**6. Descrizione del vino o dei vini****Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Rosso

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento



**Aroma**

odore: gradevole e intenso

**Sapore**

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro.

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento

#### **Aroma**

odore: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi

#### **Sapore**

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico

#### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

#### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

#### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

#### **Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP "Salice Salentino", Rosato

#### **Caratteristiche organolettiche**



**Aspetto**

colore: rosato più o meno intenso

**Aroma**

odore : delicato e gradevolmente fruttato

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP "Salice Salentino" Rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negroamaro.



**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosato intenso

**Aroma**

odore: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, delicato, fresco e armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro<br>espresso in acido<br>tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP "Salice Salentino" Aleatico Dolce



**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento

**Aroma**

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento

**Sapore**

sapore: pieno, dolce, vellutato

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-


**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | 13  |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 14,00% vol svolti;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Vino Liquoroso (3) DOP “Salice Salentino” Aleatico Liquoroso Dolce

### Caratteristiche organolettiche

#### Aspetto

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento

#### Aroma

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento

#### Sapore

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

### Caratteristiche analitiche

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | 16  |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol, di cui almeno 16,00% vol svolti;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Bianco

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli

**Aroma**

odore: delicato e gradevolmente fruttato se giovane

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-


**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- estratto non riduttore minimo : 14,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Chardonnay

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso

**Aroma**

odore: intenso e caratteristico

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-


**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- estratto non riduttore minimo : 14,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Fiano

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore : giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli

**Aroma**

odore: delicato, floreale

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Pinot Bianco

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore : giallo paglierino più o meno intenso

**Aroma**

odore: fine e delicato

**Sapore**

sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Rosso Riserva

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento

**Aroma**

odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi

**Sapore**

sapore : pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro<br>espresso in acido<br>tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
- estratto non riduttore minimo : 25,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



**Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP “Salice Salentino” Rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro.

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento

**Aroma**

odore: caratteristico, gradevole e intenso

**Sapore**

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
- estratto non riduttore minimo : 25,0 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.



Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Vino spumante (4) DOP “Salice Salentino” Bianco spumante anche con la specificazione del vitigno

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: paglierino più o meno intenso

#### **Aroma**

colore: paglierino più o meno intenso

#### **Sapore**

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

spuma: fine e persistente

### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.



Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### Prodotto vitivinicolo

Vino spumante (4) DOP "Salice Salentino" Rosato spumante anche con la specificazione del vitigno

### Caratteristiche organolettiche

#### Aspetto

colore: rosato più o meno intenso

#### Aroma

odore: delicato, fruttato, caratteristico del vitigno utilizzato con note di lievito

#### Sapore

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

spuma: fine e persistente

### Caratteristiche analitiche

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.



Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP "Salice Salentino" Verdeca

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

#### **Aroma**

odore: fresco, piacevolmente floreale

#### **Sapore**

sapore: secco o abboccato, elegante e sapido

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- estratto secco non riduttore minimo: 14 g/l;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;



Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Vino (1) DOP "Salice Salentino" Rosso Superiore

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento

#### **Aroma**

odore: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi

#### **Sapore**

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**


-

### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- estratto secco non riduttore minimo: 27 g/l;



- zuccheri riduttori residui: massimo 10g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Vino spumante (4) DOP “Salice Salentino” Bianco spumante metodo classico anche con la specificazione del vitigno

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso

#### **Aroma**

odore: fine, delicato, caratteristico del vitigno utilizzato, con note di lievito

#### **Sapore**

sapore: armonico, gradevole, da brut nature ad extra dry

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

spuma: fine e persistente

### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 5,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;



- estratto secco non riduttore minimo: 15 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Vino spumante (4) DOP “Salice Salentino” Rosato spumante metodo classico anche con la specificazione del vitigno

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: rosato più o meno intenso

#### **Aroma**

odore: fine, delicato, caratteristico del vitigno utilizzato, con note di lievito

#### **Sapore**

sapore: armonico, gradevole, da brut nature ad extra dry

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

spuma: fine e persistente

### **Caratteristiche analitiche**

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -   |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -   |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 5,5   |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -   |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -   |

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;



- estratto secco non riduttore minimo: 15 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

## 7. Pratiche di vinificazione

### 7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

### 7.2. Rese massime

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

DOP "Salice Salentino" Bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Fiano, Verdeca;

#### Resa massima:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 12,000                        |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

DOP "Salice Salentino" Negroamaro o Negro amaro Rosso, Negroamaro o Negro amaro Rosso Riserva

#### Resa massima:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 12,000               |
| <b>Unità di resa massima:</b> | ettolitri per ettaro |

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

DOP "Salice Salentino", Aleatico dolce e dolce liquoroso

#### Resa massima:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 10,000                        |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |



**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

DOP “Salice Salentino” Rosato

**Resa massima:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 12,000                        |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

DOP “Salice Salentino” Rosso, Rosso Riserva

**Resa massima:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 12,000                        |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

DOP “Salice Salentino” Negroamaro o Negro amaro Rosato

**Resa massima:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 12,000                        |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**


DOP “Salice Salentino” Rosso Superiore

**Resa massima:**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 9,000                         |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

**8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti**

- Aleatico N.
- Chardonnay B.



- Fiano B.
- Negro amaro N. - Negroamaro
- Pinot bianco B. - Pinot
- Verdeca B.

## 9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e San Donaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

## 10. Legame con la zona geografica

### Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

### Sintesi del legame

#### *A) Informazione sulla zona geografica*

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L'assetto geologico dell'areale della DOC Salice Salentino non si discosta molto da quello riscontrabile in tutta la Penisola Salentina: sul basamento carbonatico cretaceo, blandamente piegato e dislocato da faglie, giacciono in trasgressione i sedimenti delle formazioni terziarie e quaternarie. Tale configurazione morfostrutturale deriva dagli eventi tettonici e paleogeografici che si sono susseguiti nella regione salentina a partire dal Mesozoico. A partire da tale periodo infatti il basamento carbonatico ha subito numerose emersioni e subsidenze accompagnate da ingressioni marine.

Il quadro risultante è dato dalla presenza di un substrato carbonatico mesozoico su cui giacciono in trasgressione le unità di più recente deposizione: le calcareniti mioceniche ed i sedimenti calcarenitici, argillosi e sabbiosi pliocenici e pleistocenici.

Tutte queste unità, possono essere classificate in quattro gruppi principali, in base ai caratteri di facies e in relazione all'evoluzione geodinamica dell'area dal Cretaceo ai nostri.

Nell'area si rinvencono, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni geologiche:



1. Calcari di Altamura (Turoniano sup- Maastrichtiano)
2. Pietra Leccese e Calcareniti di Andrano (Burdigaliano – Messiniano)
3. Calcareniti di Gravina (Pliocene medio – Pleistocene inf.)
4. Argille Subappennine (Pleistocene inf.)
5. Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene medio e sup).

I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi – calcarei nell’entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Salice Salentino; nel Basso Salento spesso risultano più superficiali e rossastri con roccia calcarea che di tanto in tanto affiora.

I primi essendo notevolmente profondi, ricchi di sostanza organica, poveri in carbonato di calcio, si prestano molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.

Le caratteristiche di questi terreni fanno sì che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare delle condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta ottenendo un vino qualità.

## 2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “SALICE SALENTINO”.

L'origine della denominazione DOC del Salice Salentino è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nell’areale della DOC Salice Salentino i quali già a partire negli anni 30 producevano vini rossi e rosati base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Salice Salentino.

Il nome di questo vino deriva dalla omonima cittadina situata a nord di Lecce, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

Il Negroamaro è di remota introduzione, le coltivazioni dell’area meridionale della Puglia infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC Salice Salentina più utilizzati:

Alberello pugliese; Si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell’Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido. È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le



file a 1,00 – 1,10 m. su la fila. La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent'anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

Spalliera; Nell' ultimo ventennio l' allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l' alberello pugliese rappresenta massimo del 20 % della superficie quando invece fino a gli anni 80' rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d' impianto utilizzando nella spalliera vada 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. su la fila con una densità d' impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d' impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera. Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, guyot e ecc.

Il vitigno principe del Salento, soprattutto della DOC Salice Salentino, è il Negroamaro o Negro amaro. Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell' area di produzione. Le forme di allevamento, i sestì d' impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l' esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all' elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

Pratiche relative all' elaborazione dei vini

L' ottenimento dei mosti e, successivamente, dei vini tranquilli è effettuato seguendo i metodi tradizionali.

Le nuove tecniche di cantina con l' applicazione del freddo e della pressatura soffice hanno permesso l' introduzione dell' ottenimento del rosato oltre che per "alzata di cappello" e relativo "salasso" (metodo tradizionale) anche per immediato raffreddamento delle uve con l' uso della "neve carbonica", la leggera "pressatura soffice" per l' ottenimento del rosato e la successiva fermentazione del mosto a 18°C con l' innesto di lieviti indigeni selezionati.

Da alcuni anni è iniziata la pratica della rifermentazione in autoclave dei vini per ottenere la spumantizzazione ed in alcuni casi la stessa viene effettuata in bottiglia (Metodo Classico).

*B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all' ambiente geografico.*

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne



permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

*C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).*

L'orografia del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "SALICE SALENTINO", ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

Nell'area specifica del "Salice Salentino", il vitigno autoctono che ha avuto maggiore espansione è stato il Negroamaro che per le sue caratteristiche ha trovato il sito ideale.

A questo si sono affiancati il Primitivo e la Malvasia nera, per le uve a bacca nera; il Fiano e la Verdeca, per le uve a bacca bianca.

In questa area si è da sempre sviluppata la produzione ed il consumo del rosato ottenuto soltanto da uve a bacca nera che dà la possibilità di poter ottenere un vino bevibile dai primi mesi nell'anno successivo a quello di produzione.

I vini rossi, rivenienti dalla vinificazione in rosso delle stesse uve, sono molto longevi e si sposano all'invecchiamento in legno sia di media capienza (botti) sia in carati.

### **Categoria di prodotto vitivinicolo**

#### **3. Vino liquoroso**



**Sintesi del legame**

Per la categoria (3) Vino Liquoroso il nesso di causalità è lo stesso già descritto in precedenza.

**Categoria di prodotto vitivinicolo**

4. Vino spumante

**Sintesi del legame**

Per la categoria (4) Vino Spumante il nesso di causalità è lo stesso già descritto in precedenza.

**Categoria di prodotto vitivinicolo**

8. Vino frizzante

**Sintesi del legame**

Per la categoria (8) Vino Frizzante il nesso di causalità è lo stesso già descritto in precedenza.

**11. Ulteriori requisiti applicabili**

-


Non applicabile

---

**Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare**

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24578>

26A02585



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2026.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale del 17 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105, dell'8 maggio 2025, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'utilizzazione, custodia e conservazione dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'im-

piego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

*Il direttore generale:* IAVICOLI

26A02592

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 maggio 2026.

**Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.09).**


IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 18 febbraio 2026 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2026), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visti gli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di



imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali», come introdotti dall'art. 1 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali», ove si disciplina una nuova comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, disponendosi il deposito, a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza;

Visti gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, recanti disposizioni concernenti la disciplina delle società cooperative;

Visto altresì l'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, relativo alla istituzione presso il Ministero dell'albo delle società cooperative;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ove si dispone che «La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo»;

Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tabelle «COM» e «CUR» per recepire variazioni nel novero degli enti territoriali;

Attesa la necessità di introdurre ulteriori controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica, al fine di garantirne la correttezza, coerenza e completezza, nonché la corretta attuazione delle norme codicistiche richiamate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione delle specifiche*

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 18 febbraio 2026, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 4 giugno 2026.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 20 maggio 2026

*Il direttore generale:* DONATO


ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.09


Dalla data di efficacia indicata nel decreto ministeriale di approvazione della corrente versione 7.09 delle specifiche tecniche ministeriali, il sistema informatico del registro delle imprese consente l'acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione di specifiche tecniche antecedente fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Separato tale termine le pratiche telematiche predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione 7.09, vengono respinte.

Le variazioni riguardano:


- A. Aggiornamento CAP comuni tabella COM;
  - B. Nuovi valori tabella DOC e tabella CUR e nuova denominazione comune esistente;
  - C. Nuovo riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)» all'interno del modulo S2;
  - D. Controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica;
  - E. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione del modulo S2.
- A. Aggiornamento CAP comuni tabella COM.



| <b>TABELLA COM</b> |                        |            |                 |
|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| <b>CODICE</b>      | <b>DESCRIZIONE</b>     | <b>CAP</b> | <b>CODICEPV</b> |
| 20                 | LAMPEDUSA E LINOSA     | 92031      | AG              |
| 108                | ELMAS                  | 09067      | CA              |
| 37                 | MARACALAGONIS          | 09069      | CA              |
| 50                 | PULA                   | 09050      | CA              |
| 75                 | SETTIMO SAN PIETRO     | 09060      | CA              |
| 90                 | UTA                    | 09068      | CA              |
| 99                 | VILLA SAN PIETRO       | 09050      | CA              |
| 40                 | CAMPIONE D'ITALIA      | 22061      | CO              |
| 20                 | LICODIA EUBEA          | 95059      | CT              |
| 57                 | MANIACE                | 95050      | CT              |
| 30                 | MOTTA SANT'ANASTASIA   | 95062      | CT              |
| 31                 | NICOLOSI               | 95052      | CT              |
| 34                 | PEDARA                 | 95053      | CT              |
| 58                 | RAGALNA                | 95054      | CT              |
| 45                 | SANT'AGATA LI BATTIATI | 95056      | CT              |
| 143                | STALETTI'              | 88071      | CZ              |
| 2                  | AIDONE                 | 94020      | EN              |
| 5                  | CALASCIBETTA           | 94021      | EN              |
| 26                 | ISOLE TREMITI          | 71051      | FG              |
| 33                 | VENTOTENE              | 04031      | LT              |
| 37                 | SILLANO GIUNCUGNANO    | 55039      | LU              |



|    |                        |       |    |
|----|------------------------|-------|----|
| 7  | BARANO D'ISCHIA        | 80072 | NA |
| 78 | SERRARA FONTANA        | 80081 | NA |
| 13 | BOSA                   | 09089 | NU |
| 14 | BUDONI                 | 07051 | NU |
| 20 | ESCALAPLANO            | 09051 | NU |
| 21 | ESCOLCA                | 09052 | NU |
| 22 | ESTERZILI              | 09053 | NU |
| 23 | FLUSSIO                | 09090 | NU |
| 29 | GENONI                 | 09054 | NU |
| 30 | GERGEI                 | 09055 | NU |
| 34 | ISILI                  | 09056 | NU |
| 36 | LACONI                 | 09090 | NU |
| 45 | MAGOMADAS              | 09090 | NU |
| 48 | MODELO                 | 09090 | NU |
| 49 | MONTRESTA              | 09090 | NU |
| 52 | NURAGUS                | 09057 | NU |
| 53 | NURALLAO               | 09058 | NU |
| 54 | NURRI                  | 09059 | NU |
| 65 | ORROLI                 | 09061 | NU |
| 74 | SADALI                 | 09062 | NU |
| 75 | SAGAMA                 | 09090 | NU |
| 76 | SAN TEODORO            | 07052 | NU |
| 80 | SERRI                  | 09063 | NU |
| 81 | SEUI                   | 09064 | NU |
| 82 | SEULO                  | 09065 | NU |
| 87 | SUNI                   | 09090 | NU |
| 92 | TINNURA                | 09090 | NU |
| 8  | BAUCINA                | 90061 | PA |
| 38 | GIARDINELLO            | 90084 | PA |
| 50 | MONTELEPRE             | 90086 | PA |
| 62 | ROCCAPALUMBA           | 90066 | PA |
| 74 | TRAPPETO               | 90090 | PA |
| 75 | USTICA                 | 90051 | PA |
| 77 | VENTIMIGLIA DI SICILIA | 90070 | PA |
| 78 | VICARI                 | 90071 | PA |
| 3  | BAGNARA DI ROMAGNA     | 48031 | RA |
| 5  | CASOLA VALSENI         | 48032 | RA |
| 3  | ANDALO VALTELLINO      | 23009 | SO |



B. Nuovi valori tabella DOC, tabella CUR e nuova denominazione comune esistente.  
Nuovo valore tabella DOC

| Tabella DOC - Tipo documento |   |
|------------------------------|---|
| Codice                       | Descrizione   |
| CCR                          | Comunicazione informazioni imposta sul reddito CBCR |

Nuovi valori tabella CUR

| Tabella CUR - Uffici registrazione |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Codice                             | Descrizione                |
| T53                                | Conegliano-Vittorio Veneto |
| TJ4                                | Monte Porzio Catone        |

Nuova denominazione comune esistente

| Tabella COM |                      |       |          |
|-------------|----------------------|-------|----------|
| Codice      | Descrizione          | Cap   | Codicepv |
| 113         | Murisengo Monferrato | 15020 | AL       |

C. Nuovo riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)» all'interno del modulo S2.

### 33 / COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR)

| ATTENZIONE: se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo i soli ulteriori riquadri "A / ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA", "B / ESTREMI DELL'ATTO" |    |    |  |   |        |                      |
|--|----|----|--|---|--------|----------------------|
| 4  | 51 | 10 | Comunicazione informazioni imposte sul reddito (CBCR)        | 1 | scelta | Obbligatorio: vale S |
| 4  | 51 | 20 | Data chiusura esercizio di riferimento                       | 8 | data   | Obbligatorio         |
| 4  | 51 | 30 | Avvenuta pubblicazione della comunicazione sul sito internet | 1 | scelta | Obbligatorio: vale S |

D. Controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica.

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di Commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all'Ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

L'elenco integrale di tutti i controlli vigenti alla data di efficacia della presente versione di specifiche tecniche sono pubblicati, come da decreto, sul sito istituzionale del MIMIT.

Ogni pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.09 e successive.

Di seguito si rappresenta il dettaglio degli interventi.

D.1 Controlli applicati al nuovo riquadro *Country by country reporting* (CBCR)

Nel modulo S2, la compilazione del riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)» è ammessa esclusivamente:

- a. in caso di modulo S2 «base», altrimenti vietato;
- b. se valorizzato i soli riquadro «A/Estremi della domanda/denuncia», «B/estremi dell'atto», altrimenti vietato;

In caso di valorizzazione del riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)»:

- c. è obbligatorio allegare il documento contenente la comunicazione *Country by country reporting* (CBCR);
- d. il formato dell'allegato di cui al punto c) deve avere estensione .HTML.P7M o .XHTML.P7M;
- e. l'allegato di cui al punto c) deve avere codice «TipoDocumento» (coordinata [O 1 20] del modulo RP) uguale a «CCR»;
- f. è vietato allegare al modulo S2 il modulo S3, S5, S, UL, INT/p, INT/AA.


D.2 Nuovi controlli applicati ai riquadri «Iscrizione cooperative», «Iscrizione-modifica cooperative», «Deposito per l'albo cooperative».

1. Il riquadro «31/Iscrizione cooperative» del modulo S1 è:

- a. permesso e obbligatorio se [2 4 10] del riquadro «4/Forma giuridica», assume uno dei seguenti valori della tabella «FGO»:
  - i. SC - Società cooperativa;
  - ii. SM - Società di mutuo soccorso;
  - iii. OC - Società consortile cooperativa;
  - iv. SG - Società cooperativa europea;
 altrimenti vietato.

2. Il riquadro «31/Iscrizione-modifica cooperative» del modulo S2 è:

- a. permesso se la forma giuridica iscritta nel registro delle imprese della società che sta effettuando l'adempimento è:
  - i. SC - Società cooperativa;
  - ii. SM - Società di mutuo soccorso;



iii. OC - Società consortile cooperativa;

iv. SG - Società cooperativa europea;

b. obbligatorio se [4 24 20] del riquadro «2/Forma giuridica», assume uno dei seguenti valori della tabella «FGO»:

i. SC - Società cooperativa;

ii. SM - Società di mutuo soccorso;

iii. OC - Società consortile cooperativa;

iv. SG - Società cooperativa europea;

altrimenti vietato.

3. Il riquadro «Deposito per l'albo cooperative» del modulo B è:

a. permesso e obbligatorio, se [B 1 30] (711 bilancio ordinario), oppure [B 1 50] (712 bilancio abbreviato), oppure [B 1 40] (718 bilancio microimprese) sono valorizzati e [B 65 70] assume uno dei seguenti valori della tabella «FGO»:

i. SC - Società cooperativa;

ii. SM - Società di mutuo soccorso;

iii. OC - Società consortile cooperativa;


iv. SG - Società cooperativa europea;

altrimenti vietato.

D.3 Modifica ulteriori controlli automatici in fase di spedizione

Modulo I1 - Riquadro AC / INPS-Assicurazione previdenziale commercio

| Coordinata  | Contenuto                                 | Controlli   |
|---|---|---|
| <b>Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO</b>       |   | vietato se 1-49-120 è vuoto<br><br>vietato se il riquadro 'AA / DATI ARTIGIANI' è compilato   |
| 1-31-40   | data inizio attività                      | deve essere uguale al dato 1-49-120 (regola attiva se 1-49-120 è compilato)   |
| 1-31-60   | codice dichiarazione                      | esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_TPC ed è diverso da uno dei seguenti valori: "5", "6", "7".   |
| 1-31-70   | codice fiscale impresa/ente               | obbligatorio se il campo 1-31-60 vale "1" o "3"<br><br>vietato se il campo 1-31-60 vale "2", "4", "5", "6", "7"   |
| 1-31-90   | altre informazioni                        | obbligatorio se il campo 1-31-60 vale "1", "3" o "4"  |
| <b>collaboratori del titolare (coordinate da 1-31-110 a 1-31-330)</b> |   |   |
| 1-31-130  | codice fiscale                            | Il codice fiscale deve essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica (1-1-10)<br><br>Il valore del campo deve essere unico nella pratica. |
| 1-31-140  | data nascita                              | I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (1-31-330)  |
| 1-31-320  | collaboratore di titolare non iscrivibile | obbligatorio valore uguale a 'N' se campo '1-31-30' compilato   |




## Modulo I2 - Riquadro AC / INPS-Assicurazione previdenziale commercio

| Coordinata  | Contenuto                                 | Controlli   |
|---|---|---|
| <b>Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO</b>       |   | vietato se il riquadro 'AB / DATI ARTIGIANI' è compilato  |
| 3-33-50   | dichiarazione prosecuzione                | obbligatorio se 3-33-60 è compilato e 3-33-30 è uguale a 'X'  |
| 3-33-60   | codice fiscale impresa/ente               | in caso di prosecuzione attività il codice fiscale dell'impresa deve essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica                          |
| 3-33-90   | codice dichiarazione                      | se dichiarazione di non iscrizione (3-33-80) valorizzato, il valore del codice dichiarazione deve essere diverso dal codice "5", "6", "7" della TABELLA_TPC |
| 3-33-100  | altre informazioni                        | obbligatorio se il campo 3-33-90 vale "1", "3" o "4"  |
| <b>collaboratori del titolare (coordinate da 3-33-110 a 3-33-360)</b> |   |   |
| 3-33-130  | codice fiscale                            | il codice fiscale dev'essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica (3-1-40)<br><br>il valore del campo deve essere unico nella pratica     |
| 3-33-140  | data nascita                              | I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (3-33-330) (regola attiva se il dato 3-33-360 è uguale a 'I')                 |
| 3-33-240  | cap                                       | obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'<br><br>obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato   |
| 3-33-250  | comune                                    | obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'  |
| 3-33-270  | via, viale, piazza...                     | obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'<br><br>obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato   |
| 3-33-280  | nr. civico                                | obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'<br><br>obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato   |
| 3-33-320  | collaboratore di titolare non iscrivibile | obbligatorio valore uguale a 'N' se campo '3-33-70' compilato e '3-33-360' uguale a 'I' o 'M'   |
| 3-33-330  | data inizio attività                      | obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'<br><br>vietato se il campo 3-33-360 vale 'C'   |
| 3-33-340  | data fine attività                        | vietato se il campo 3-33-360 vale 'I'<br><br>obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'C'   |



Modulo intercalare P - Sezione A: nomina di nuova persona – Riquadro AC / INPS-Assicurazione previdenziale commercio

| <b>Coordinata</b>  | <b>Contenuto</b>                       | <b>Controlli</b>  |
|--|--|---|
| <b>Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO</b>    |  | Permesso se il modulo è di nomina (P-85-110 valorizzato).<br><br>vietato se il riquadro 'AA / DATI ARTIGIANI' è compilato |
| P-31-60  | codice dichiarazione                   | esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_TPC ed è diverso da uno dei seguenti valori: "5", "6", "7".                 |
| P-31-70  | codice fiscale impresa/ente            | obbligatorio se il campo P-31-60 vale '1' o '3'<br><br>vietato se il campo P-31-60 vale '2', '4', '5', '6', '7'           |
| P-31-90  | altre informazioni                     | obbligatorio se il campo P-31-60 vale "1", "3" o "4"  |
| <b>collaboratori del socio (coordinate da P-31-110 a P-31-330)</b> |  |   |
| P-31-130   | Codice fiscale                         | Diverso dal valore del Campo('P-1-20')<br><br>il valore del campo deve essere unico nella pratica                         |
| P-31-140   | data nascita                           | I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (P-31-330)                                  |
| P-31-320   | collaboratore di socio non iscrivibile | obbligatorio valore uguale a 'N' se campo 'P-31-30' compilato   |



Modulo intercalare P - Sezione B: modifica di persona – Riquadro AC / INPS-Assicurazione previdenziale commercio

| Coordinata   | Contenuto   | Controlli  |
|--|---|--|
|  | <b>Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO</b> | Permesso se il modulo è di modifica (P-85-120 valorizzato) o di cessazione (P-85-130 valorizzato).<br><br>vietato se il riquadro 'AB / DATI ARTIGIANI' è compilato |
| P-33-50  | Dichiarazione prosecuzione                                      | permesso se P-33-30 è compilato, altrimenti vietato  |
|  |   | obbligatorio se P-33-60 è compilato e P-33-30 è compilato  |
| P-33-60  | codice fiscale impresa/ente                                     | se valorizzata scelta P-33-50 il codice fiscale dell'impresa dev'essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica                                     |
| P-33-90  | codice dichiarazione  | se dichiarazione di non iscrizione (P-33-80) valorizzato, il valore del codice dichiarazione deve essere diverso dal codice "5", "6", "7" della TABELLA_TPC        |
| P-33-100   | altre informazioni  | obbligatorio se il campo P-33-90 vale "1", "3", o "4"  |
| <b>collaboratori del socio (coordinate da P-33-110 a P-33-360)</b> |   |  |
| P-33-130   | Codice fiscale  | Diverso dal valore del Campo('P-21-20')<br><br>il valore del campo deve essere unico nella pratica   |
| P-33-140   | data nascita  | I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (P-33-340)<br>(regola attiva se il dato P-33-360 è uguale a 'I')                     |
| P-33-240   | cap   | obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'   |
| P-33-250   | comune  | obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'I'   |
| P-33-270   | via, viale, piazza...   | obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'   |
| P-33-280   | nr. civico  | obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'   |
| P-33-320   | collaboratore di socio non iscrivibile                          | obbligatorio valore uguale a 'N' se campo 'P-33-70' compilato e 'P-33-360' uguale a 'I' o 'M'  |
| P-33-330   | data inizio attività  | obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'I', vietato se il campo P-33-360 vale "C"  |
| P-33-340   | data fine attività  | vietato se il campo P-33-360 vale 'I'<br><br>obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'C'  |



E. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione del modulo S2.

Modulo S2

Modifica di Società, Consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico

Economico avvertenze generali

Soggetti utilizzatori del modulo:

società semplice;

società in nome collettivo;

società in accomandita semplice;

società a responsabilità limitata;

società per azioni;

società in accomandita per azioni;

società cooperativa;

consorzio con attività esterna;

società consortile;

società tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001;

ente pubblico economico;

G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico

società estera esclusivamente nei casi in cui abbia sede amministrativa o secondaria o attività principale in Italia, per la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la società estera opera in Italia solo con semplici unità locali le modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R;

associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma d'impresa;

azienda speciale e consorzio previsti dal testo unico n. 267/2000;

società europea;

società cooperativa europea;

impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06;

n. 34/2013;

società di mutuo soccorso del decreto ministeriale n. 6/3/2013;

contratto di rete dotato di soggettività giuridica.

Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzerà il termine impresa o società per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

Finalità del modulo

Il modulo va utilizzato, per i soggetti di cui sopra, per l'iscrizione nel R.I. delle modifiche dei dati preesistenti, come ad esempio:

modifica dei patti sociali delle società di persone;

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società di capitali;

trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia;

atto di trasferimento della sede legale da altra provincia. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza;

progetto, delibera e atto di fusione o di scissione;

comunicazione di sottoscrizione/versamento del capitale sociale;

verbale di assemblea straordinaria di trasformazione della società;

verbale di nomina dell'organo amministrativo;

causa; comunicazione di dimissione di amministratori per qualsiasi

comunicazione di nomina o cessazione dei sindaci;

nomina di institori, procuratori e direttori di società di capitali;

delibera di emissione di obbligazioni da parte di S.p.a.

verbale di assemblea degli obbligazionisti recante la nomina del rappresentante comune;

offerta di azioni in opzione, ecc.;

emissione di titoli di debito delle S.r.l.;

modificazioni dei dati essenziali di società estera con sede amministrativa o sede secondaria o attività principale in Italia; se la società ha solo unità locali, si utilizza invece il modulo R;

modifica dei dati essenziali di aziende speciali e consorzi di cui al decreto legislativo n. 267/2000;

modifica di dati essenziali di enti pubblici economici;

costituzione/modifica/cessazione di patrimoni destinati;

stipula/modifica/estinzione del contratto per uno specifico affare;

stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese;

iscrizione/modifica per l'albo nazionale cooperative;

iscrizione alla apposita sezione e modifica per start-up, incubatori, PMI innovative.

Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2006) le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese a seguito del deposito del proprio atto costitutivo (nel caso degli enti di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, mediante deposito del regolamento ivi previsto).

Se ne deduce che è possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioè non denunciano, contestualmente, l'avvio della propria attività al REA.

Ufficio del registro imprese competente alla ricezione del modulo

È quello della provincia ove è ubicata la sede legale dell'impresa. Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, l'ufficio R.I. competente è quello della Provincia di destinazione. Le società estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, sul notaio, sugli amministratori, soci, commissari giudiziali ed altri organi preposti dall'Autorità giudiziaria o governativa, etc.

Nel caso di società semplice costituita con contratto verbale il modulo va sottoscritto da tutti i soci.

Avvertenze per i singoli riquadri

A/ Estremi iscrizione della domanda

Vanno indicati il numero R.E.A., quando presente, e la sigla provincia della posizione.

B/ Estremi dell'atto

Vanno indicati:

il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente). In caso di compilazione del riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)», si raccomanda di valorizzare il codice C - Comunicazione;

la data dell'atto;

il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale);

la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente);

la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica.

1/ Denominazione o ragione sociale

Va indicata la nuova denominazione o la nuova ragione sociale della società, così come risulta dal nuovo statuto o dai nuovi patti sociali.

Per le società in liquidazione, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione.

2/ Forma giuridica

Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Società a responsabilità limitata, SN-Società in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione. Le società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. In tal caso non va reinserito il codice di F.G. già esistente per l'impresa.

3/ Codice fiscale

Va indicato il nuovo codice fiscale assunto dall'impresa (in caso di rettifica).

4/ Partita IVA

Va indicata la nuova partita IVA assunta dall'impresa.

5/ Indirizzo della sede legale

Va indicato il nuovo indirizzo della sede legale dell'impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Nel campo «Presso od altre indicazioni» deve essere specificato, ad esempio, lo studio notarile, commerciale, ecc., presso cui è eventualmente ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.).

Se presso il nuovo indirizzo non sono ubicati anche gli uffici diretti, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa



dell'impresa), al modulo S2 deve essere allegato un modulo UL per denunciare al R.E.A. la nuova ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia.

Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una Provincia diversa da quella della sede legale, il modulo UL va presentato solo in quella provincia.

Nel caso di trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia si possono verificare due ipotesi:

1. presso il nuovo indirizzo della sede legale era già ubicata una localizzazione (sede secondaria/unità locale) della stessa impresa: in tal caso va allegato un modulo UL di cessazione della localizzazione, (cancellazione di sede secondaria/cessazione di unità locale), imputando eventualmente i dati economici sulla nuova sede legale;

2. presso il precedente indirizzo della sede legale l'attività economica viene proseguita tramite un'unità locale: si allega un modulo UL di iscrizione.

Va indicato l'eventuale sito internet dell'impresa e l'indirizzo di posta elettronica.

Per le società va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, da utilizzarsi come indirizzo pubblico di domiciliazione elettronica dell'impresa stessa. Per le società l'indicazione della PEC è obbligatoria (art. 16, comma 6, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009).

Il riquadro può essere valorizzato esclusivamente con l'indirizzo PEC al fine di comunicarne l'attribuzione o la variazione.

Nel caso di iscrizione dell'atto di trasferimento della sede legale da un'altra provincia deve essere compilato anche il riquadro 29.

#### 6/ Durata

Va indicata la nuova data prevista quale scadenza della società. Se la durata è specificata, questa va indicata nel campo «data termine» precisando la data (es. 31 dicembre 2020); se è indeterminata (ammissibile ora anche per le società di capitali) va vistata l'apposita casella. Se la variazione riguarda la modalità di proroga va specificato se la stessa è indeterminata oppure va indicato il numero degli anni per i quali è consentita la proroga tacita.

#### 7/ Scadenza degli esercizi

Vanno riportati il giorno ed il mese di chiusura degli esercizi sociali, così come fissato dall'atto modificativo.

Se l'atto modificativo prevede la proroga dei termini di approvazione del bilancio, va indicato il numero di giorni di proroga previsti (l'eventuale anticipazione o posticipazione della data di chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di fusioni o scissioni, va segnalata utilizzando il modulo XX - Note).

#### 8/ Variazioni del capitale sociale (Società di capitali)

Il riquadro 8 è diviso in tre sezioni:

1. La prima sezione va compilata per i seguenti casi:

a) delibera di variazione:

S.p.a. - Aumento articoli 2438, 2442, 2443 del codice civile - diminuzione articoli 2445, 2446, 2447 del codice civile;

S.r.l. - Aumento articoli 2481, 2481 bis, 2481-ter del codice civile - Diminuzione articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater del codice civile;

S.A.P.A. - Vale quanto precisato per le S.p.a.;

b) riduzione per perdite e successiva ricostituzione del capitale sociale (articoli 2446 e 2447 del codice civile);

c) sottoscrizione del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione e all'aumento a seguito di variazione (articoli 2439, 2444 del codice civile). In tal caso va allegato il modulo S al fine di aggiornare la configurazione della compagine sociale;

d) versamento del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione;

e) riduzione del capitale per esubero ai sensi dell'art. 2445 del codice civile. Decorso il termine previsto da detto articolo, va comunicato, compilando tale riquadro, l'ammontare reale del capitale «sottoscritto e versato» a seguito dell'operazione di riduzione;

f) conferimenti e benefici:

per le S.r.l.: indicare la valutazione dei conferimenti in prestazioni di servizi (art 2464 del codice civile), specificando nell'apposito campo le tipologie degli stessi;

altre società: indicare i benefici riconosciuti ai soci, ai promotori ed ai fondatori va inserita una breve menzione delle relative informazioni, nel caso non siano già descritte nello statuto/atto costitutivo.

2. La seconda sezione va utilizzata per indicare la variazione nel numero e nel valore nominale di azioni, e il tipo di valuta.

3. La terza sezione va utilizzata per indicare la precisa configurazione del capitale sociale a seguito delle operazioni su descritte: va indicato il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dopo le operazioni di cui alle lettere a, b, c, d ed e.

In caso di trasformazione da società di persone in società di capitali vanno compilati i punti c) e d), nonché la terza sezione del riquadro.

#### 10/ Ammontare dei conferimenti

Tale riquadro va compilato solamente per le società di persone. In tale riquadro deve essere riportato il nuovo ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci.

#### 11/ Fusione

Gli eventi riguardanti la fusione di cui agli articoli 2501 del codice civile e seguenti vanno depositati presso tutti gli uffici R.I. ove sono iscritte le società interessate alla fusione.

Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento di fusione, sia per incorporazione che per costituzione di nuova società, secondo l'ordine previsto dal codice civile:

##### Progetto di fusione

fusione per incorporazione:

società incorporante:

selezionare le seguenti opzioni:

1-è stato redatto il progetto di fusione;

incorporazione della/e società.

Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società incorporata/e.

società incorporata:

selezionare le seguenti opzioni:

1 - è stato redatto il progetto di fusione;

incorporazione nella società.

Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della società incorporante.

Fusione con costituzione di nuova società:

selezionare le seguenti opzioni:

1 - è stato redatto il progetto di fusione;

costituzione della nuova società.

Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi della società risultante dalla fusione.

Delibera/Decisione di fusione

Fusione per incorporazione

società incorporante:

selezionare le seguenti opzioni:

2 - è stata deliberata/decisa la fusione mediante;

incorporazione della/e società.

Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e società incorporata/e.

società incorporata:

selezionare le seguenti opzioni:

2 - è stata deliberata/decisa la fusione mediante;

incorporazione nella società.

Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della società incorporante.

Fusione con costituzione di nuova società:

selezionare le seguenti opzioni:

2 - è stata deliberata/decisa la fusione mediante;

costituzione della nuova società.

Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della società risultante dalla fusione.


Se per la società incorporante vengono deliberate, contestualmente alla fusione, delle modifiche statutarie con:

efficacia immediata, compilare i riquadri corrispondenti alle modifiche ed il riquadro 20. Nei rispettivi campi inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione;

efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della fusione), nel riquadro 20 occorre indicare il numero degli articoli statuari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica.

Atto di fusione

Fusione per incorporazione



società incorporante:  
 selezionare la seguente opzione:  
 4 - è incorporata la società in esecuzione della delibera/decisione del  
 inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/decisione e quella dell'atto.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società incorporata/e.  
 Efficacia differita dell'atto di fusione:  
 La fusione ha effetto, ai fini civilistici, quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Tuttavia, nella fusione mediante incorporazione, può essere stabilita una data successiva; in tal caso:  
 se la data è determinata, aggiungere nel riquadro 20 la precisazione in merito all'effetto posticipato;  
 se la data non è determinata (e quindi l'effetto è dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata è già trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel riquadro 20 il momento in cui diviene efficace la fusione.  
 Nel riquadro 20 non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali. Contestuali modifiche statutarie:  
 se la delibera di fusione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della fusione, compilare anche i relativi riquadri;  
 se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato.  
 società incorporata:  
 Il deposito dell'atto di fusione relativo alla società incorporata, comportando l'estinzione di questa, deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione.  
 Fusione con costituzione di nuova società:  
 società estinta:  
 per la società estinta il deposito deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione.88  
 società costituenda:  
 per la società costituenda l'atto di fusione deve essere depositato con il modulo S1.  
 Revoca della delibera/Decisione di fusione  
 Selezionare la seguente opzione:  
 è stata revocata la delibera/decisione del (data della delibera/decisione di fusione)  
 12/ Scissione  
 Gli eventi riguardanti la scissione di cui agli articoli 2506 del codice civile e seguenti vanno depositati presso tutti gli uffici R.I. ove sono iscritte le società interessate dalla scissione.  
 Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento di scissione, mediante assegnazione, parziale o totale, del patrimonio in società già esistenti o di nuova costituzione, secondo l'ordine previsto dal codice civile:  
 Progetto di scissione  
 Società scissa per trasferimento del patrimonio  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 1 - è stato redatto il progetto di scissione;  
 di trasferimento del patrimonio nella/e società.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società beneficiaria/e.  
 Società beneficiaria  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 1 - è stato redatto il progetto di scissione;  
 di trasferimento del patrimonio dalla/e società.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della società scissa/e.  
 Scissione con costituzione di nuova società:  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 1 - è stato redatto il progetto di scissione;  
 mediante costituzione della/e nuova società.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi della società risultante dalla scissione.  
 Delibera/Decisione di scissione

Società scissa per trasferimento del patrimonio  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 2 - è stata deliberata/decisa la scissione;  
 di trasferimento del patrimonio nella /e società.  
 Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e società beneficiaria/e.  
 Società beneficiaria  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 2 - è stata deliberata/decisa la scissione mediante;  
 di trasferimento del patrimonio dalla/e società.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società scissa/e.  
 Scissione con costituzione di nuova società:  
 selezionare le seguenti opzioni:  
 2 - è stata deliberata/decisa la scissione;  
 mediante costituzione della/e nuova società.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società costituenda/e (quelli già noti).  
 Se per la società scissa vengono deliberate, contestualmente alla scissione, delle modifiche statutarie con:  
 efficacia immediata, compilare i riquadri corrispondenti. Riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato;  
 efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della scissione) nel riquadro 20 occorre indicare il numero degli articoli statuari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica.  
 Atto di scissione  
 Società soggetta a scissione parziale  
 selezionare la seguente opzione:  
 4 - è soggetta a scissione parziale in esecuzione della delibera/decisione del inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/decisione e quella dell'atto.  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società beneficiaria/e già esistenti o quelli già noti della/e società costituenda/e a seguito della scissione.  
 Efficacia differita dell'atto di scissione:  
 La scissione ha effetto, ai fini civilistici, quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-*quater* del codice civile.. Tuttavia, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove, può essere stabilita una data successiva; in tal caso:  
 se la data è determinata, aggiungere nel riquadro 20 la precisazione  
 in merito all'effetto posticipato;  
 se la data non è determinata (e quindi l'effetto è dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata è già trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel riquadro 20 il momento in cui diviene efficace la scissione.  
 Nel riquadro 20 non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali.  
 Contestuali modifiche statutarie:  
 se la delibera di scissione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della scissione, compilare anche i relativi riquadri del modulo S2;  
 se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato.  
 Società beneficiaria già esistente  
 selezionare la seguente opzione:  
 5 - è beneficiaria di scissione in esecuzione della delibera/decisione del  
 Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e società scissa/e.  
 Società soggetta a scissione totale:  
 il deposito dell'atto di scissione relativo alla/e società scissa/e che si estingue per trasferimento dell'intero patrimonio in altra società deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione.  
 Società beneficiaria neo-costituita:  
 per la società costituenda l'atto di scissione deve essere depositato con il modulo S1.  
 Revoca della delibera/Decisione di scissione



selezionare la seguente opzione:

è stata revocata la delibera/decisione del (data della delibera/decisione di scissione).

#### 13/ Organi sociali in carica

La prima sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo nel caso in cui varino la natura o la configurazione degli organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione).

Va indicato il codice del nuovo organo sociale ed il numero dei componenti in carica.

Sistema di amministrazione adottato

Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato.

Sindaci

Nel caso venga variato il numero dei sindaci effettivi, o dei sindaci supplenti e quindi il numero dei componenti il collegio sindacale, deve essere indicato il nuovo numero.

Controllo contabile

Nel caso venga variata la tipologia di soggetto preposto al controllo contabile, va indicato il nuovo tipo adottato, selezionandolo dall'apposita tabella.

#### 14/ Poteri organi sociali in carica

Questo riquadro va compilato sia dalle società di persone sia dalle società di capitali quando vengono modificati i poteri statutari degli organi effettivamente in carica.

Può essere altresì compilato quando in sede di variazione dell'organo, se ne dichiarino i relativi poteri.

Deve essere indicato il codice dell'organo in carica e devono essere trascritti integralmente i nuovi poteri (se vengono modificati) o i poteri del nuovo organo sociale (se viene cambiato l'organo amministrativo).

#### 18/ Oggetto sociale

Nel caso di variazione dell'oggetto sociale, questo va trascritto integralmente.

In caso di inizio, modifica o cessazione dell'effettiva attività economica esercitata a seguito della modifica dell'oggetto sociale, si ricorda che per la relativa denuncia al R.E.A. vanno utilizzati, a seconda dei casi, i moduli S5 ed UL.

#### 20/ Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito

Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito. La selezione di una determinata tipologia di atto o fatto (campo «Tipo atto/fatto») richiede l'immissione dei relativi dati in forma descrittiva (campo «Descrizione tipo atto/fatto»). Per tipologie non espressamente codificate è possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Il riquadro va utilizzato quando l'atto comporta modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo che non sono comprese fra quelle già previste nel modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti e dati non previsti nei riquadri precedenti.

In particolare questo riquadro deve essere utilizzato per la comunicazione al R.I. da parte delle società che sono soggette alle attività di direzione e coordinamento, prevista dall'art. 2497-bis del codice civile. In questo caso occorre sempre obbligatoriamente compilare il modulo S, riquadro «gruppi societari», nel quale devono essere indicati i dati identificativi del soggetto o dei soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.

Il presente riquadro serve inoltre per depositare al R.I. la domanda di arbitrato di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 5/2003.

Va inoltre utilizzato da parte di S.p.a. e S.a.p.a. per la presentazione dei seguenti atti: avviso di offerta di azioni in opzione, avviso di anticipata conversione.

Per altre casistiche si veda la tabella ATF.

Nel caso di delibere societarie (o comunque di soggetti collettivi) non immediatamente efficaci, in quanto sospensivamente condizionate al verificarsi di un determinato evento (si citano, a mero titolo esemplificativo, i casi delle trasformazioni eterogenee, delle scissioni, delle fusioni) il complessivo adempimento pubblicitario avviene in due fasi:

a) una prima fase, in cui si provvede (entro trenta giorni dall'evento) al deposito per l'iscrizione, mediante il presente modulo, dell'atto sospensivamente condizionato, con evidenziazione, nel riquadro 20/Altri atti e fatti soggetti a deposito, tabella ATF, codice 21 (condizioni sospensive), delle parti dello stesso la cui efficacia è ricollegata al verificarsi di un determinato evento;

b) una seconda fase in cui, una volta avveratasi la condizione sospensiva, si provvede (non è previsto un termine, al riguardo), mediante compilazione degli appositi campi del modulo S2, ad evidenziare le modificazioni divenute efficaci. Dovrà, inoltre, attraverso il modulo

Note, essere allegata una dichiarazione dell'amministratore, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 45/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), o una dichiarazione del notaio che attesti, facendo riferimento al deposito «originario», l'avveramento della condizione.

Gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi natura autonoma, scontano gli ordinari diritti di segreteria per le iscrizioni nel registro delle imprese; gli adempimenti di cui alla seconda fase, aventi natura meramente accessoria dei primi, scontano il diritto di segreteria ridotto previsto per «altre tipologie di domande».

N.B.: il procedimento di iscrizione descritto nel presente paragrafo ha carattere generale. Per alcune tipologie di adempimento, che ugualmente prevedono condizioni sospensive, sono tuttavia previste, nelle presenti iscrizioni, procedure più specifiche (si veda, ad esempio, il caso della revoca della liquidazione, istruzioni al modulo S3, riquadro 19) cui si raccomanda di attenersi.

Il presente riquadro consente, tra l'altro, l'indicazione della qualifica di «società benefit» di cui all'art. 1, comma 376 e seguenti della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43. Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza.

#### 22/ Limitazione responsabilità soci

Va compilato nel caso di variazione delle limitazioni od esclusioni di responsabilità dei soci. Nel caso di variazione deliberata dalla società semplice in forma verbale, il contenuto delle nuove limitazioni va trascritto per intero.

#### 23/ Ripartizione utili e perdite soci

Va compilato nel caso di variazione della ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci. Nel caso di società semplice con contratto verbale le ripartizioni dovranno essere trascritte integralmente.

#### 24/ Strumenti finanziari

Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono comunicare al R.I. l'emissione di uno o più strumenti finanziari.

Nel campo relativo al «tipo strumento», deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di strumento finanziario previsto: vedi Tabella TSF.

Nel campo relativo a «descrizione strumento» devono essere indicati gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla descrizione dello strumento finanziario adottato, specificandone le caratteristiche (modalità di emissione e circolazione delle azioni, le condizioni di emissione e le modalità di rimborso dei titoli di debito).

Emissione di obbligazioni e titoli di debito: per le S.r.l. il riquadro permette di gestire i titoli di debito (art. 2483 del codice civile).

Per le S.p.a. e S.a.p.a. questo riquadro permette di indicare la deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni o di obbligazioni convertibili.

#### 25/ Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare

Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono comunicare al R.I. la costituzione di uno o più patrimoni e/o stipula di contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare.

Nel campo relativo alla data deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione.

Nel campo relativo al «tipo patrimonio», deve essere obbligatoriamente indicato il codice


relativo al tipo di patrimonio previsto: vedi Tabella TAF.

Nel campo relativo a «descrizione patrimonio» deve essere obbligatoriamente descritto il contenuto richiesto dagli articoli 2447-ter e 2447-decies del codice civile (affare al quale è destinato il patrimonio, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, piano economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.)

Quando contestualmente alla costituzione del patrimonio destinato, si rende necessaria la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, occorre compilare il relativo campo presente nel riquadro 13/Organi sociali ed il relativo Intercalare P.

#### 26/Patti parasociali

Questo riquadro va compilato solo dalle società per azioni quotate (art. 122 del decreto legislativo n. 58/98 TUF) e da quelle che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2341-ter). Nel campo relativo al «tipo patto», deve essere obbliga-



toriamente indicato il codice relativo al tipo di patto parasociale: vedi tabella TPT.

Il campo relativo a «descrizione patto» deve essere utilizzato per l'eventuale descrizione del contenuto del patto parasociale depositato, indicandone anche la data di adozione o la data dell'assemblea nella quale è stata trascritta la dichiarazione relativa al patto

#### 28/ Clausole

Va indicato, per ciascuna tipologia di clausola riportata dalla relativa tabella (esempio: gradimento, prelazione, esclusione dei soci, commissoria), se la stessa è presente o meno nello statuto/atto costitutivo.

#### 29/ Trasferimento della sede legale

Va indicata la sigla Provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A.

Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attività esercitata anche presso eventuali unità locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività»;

2. la precedente sede legale viene trasformata in una localizzazione dell'impresa:

non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attività», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessità di allegare Intercalare P), presso la Camera di commercio di provenienza;

3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella Provincia di provenienza, andrà comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di commercio di provenienza;

4. nella Provincia di destinazione sono già presenti una o più localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione già dichiarata, questa dovrà essere cessata allegando un modulo U.L.

Il trasferimento della sede legale può comportare:

a) l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede legale, riportato nel riquadro 5 del presente modulo;

b) la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati.

Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica.

Per la denuncia di inizio attività presso la nuova sede legale va comunque presentato un modulo S5 (vedi relative istruzioni) altrimenti l'impresa risulterà inattiva ed assoggettabile ad eventuali sanzioni.

#### 30/ Reti di imprese

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, è obbligatorio indicare nel riquadro «B/Estremi dell'atto» il numero di registrazione ed il numero di repertorio.

Si deve utilizzare il codice atto A27= Contratto di rete.

Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzerà la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto.

I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto.

Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio per iscrizione di un nuovo contratto di rete, i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto); per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza).

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al registro imprese.

L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.

La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati.

L'impresa di riferimento utilizzerà il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto.

Pertanto i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalità di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=Contratti di rete.

Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente».

Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento.

Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili.

Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento.


In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento.

Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presenterà un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento.

Ai fini del registro delle imprese, ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuerà l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B.

Nel caso il contratto venisse trasformato in contratto con soggettività giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma standard, deve presentare una pratica di chiusura di contratto (codice G).

#### 31/ Iscrizione-modifica cooperative



Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'albo cooperative contestualmente all'iscrizione al registro Imprese. Il numero di iscrizione all'albo sarà attribuito contestualmente all'iscrizione al registro imprese e non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.

Va indicato il codice di tipo sezione dell'albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.

In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla società, se di tipo S.r.l. o S.p.a., ed il numero dei soci iniziali.

Il riquadro va utilizzato anche dalla società già iscritta all'albo e che a seguito di eventi modificativi deve aggiornare le informazioni in oggetto, ad esclusione della semplice variazione del numero dei soci, che viene indicata sul relativo riquadro del modulo B. La società dichiarerà il proprio numero di iscrizione all'albo e l'eventuale data di modifica dello statuto.

### 32/ Start-up, incubatori, PMI innovative

Il riquadro va compilato per le società start-up innovative, per gli incubatori certificati e per le PMI innovative che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o per il periodico aggiornamento delle informazioni già iscritte.

Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di società, va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start-up: la richiesta di iscrizione nella sezione speciale; le attività e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle società partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante (esclusi eventuali dati sensibili); le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicità relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding, ove non iscritte nel registro delle imprese italiano; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti («soci effettivi») delle eventuali fiduciarie («soci formali») presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up), se si tratta di holding non iscritte nel registro delle imprese italiano.

Le start-up a vocazione sociale indicheranno i settori di attività esclusiva, come da decreto legislativo n. 155/2006, nei quali operano.

Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, come per quella di PMI innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. A tal riguardo in questo riquadro si valorizzerà il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative.

Le informazioni comunicate ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese devono essere aggiornate con cadenza periodica come previsto dalla legislazione vigente.

Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riporterà la frase standard: «Aggiornamento in data ...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa», al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni aggiornate, tra quelle previste. Analogamente per la PMI innovativa.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, nel testo della dichiarazione da compilare in corrispondenza dell'apposito codice, alla frase standard sopra riportata vanno aggiunte le parole: «Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte».

La dichiarazione annuale correlata alla chiusura dell'esercizio, che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, va allegata alla pratica: anche per questo adempimento va compilato il testo previsto dall'apposito codice, riportando la frase standard: «Conferma in data ...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di start-up innovativa» (o di PMI

innovativa), al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese. È obbligatorio valorizzare il codice corrispondente al requisito posseduto e dichiarato con il documento allegato. Si ricorda che per le PMI innovative i requisiti posseduti debbono comprendere anche almeno due di quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera «e», del decreto-legge n. 3/2015.

L'iscrizione nella sezione delle PMI innovative è alternativa a quella della sezione start-up, ma è consentito il passaggio dalla sezione start-up innovativa a quella delle PMI innovative senza soluzione di continuità, cancellandosi dalla sezione start-up e richiedendo l'iscrizione alla sezione PMI con l'apposito codice 070, nel rispetto dei requisiti e condizioni previsti dalla legge.

La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli incubatori certificati è analoga a quanto sopra riportato per le start-up. Per gli incubatori va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti prevista dalle norme.

Sia per le start-up che per gli incubatori e per le PMI vanno utilizzati gli appositi codici previsti per le dichiarazioni, quando queste sono allegate alla pratica tramite documento in pdf/A con sottoscrizione digitale.

### 33/ Country by country reporting (CBCR)

Il riquadro va compilato esclusivamente per effettuare la comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito, prevista dalla direttiva (UE) 2021/2101 e recepita con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128.

Ogni campo del riquadro è obbligatorio e, nel caso della valorizzazione del campo «data chiusura esercizio di riferimento», deve essere inserita la data (gg/mm/aaaa) riferita all'esercizio finanziario al quale la comunicazione sulle imposte sul reddito afferisce.

La comunicazione sulle imposte sul reddito costituisce un adempimento esclusivo, non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo, né l'allegazione di altri moduli.

È obbligatorio allegare il documento contenente la comunicazione suddetta e deve essere prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), nel rigoroso rispetto della Tassonomia europea ufficiale pubblicata dalla Commissione europea. Il file deve presentare l'estensione .html o .xhtml. Non sono ammessi documenti prodotti in formato PDF.

Come previsto dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, «la comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla».

Nota operativa sulla struttura del documento allegato (sezioni XHTML)

Sulla base del modello comune europeo, il documento allegato deve essere strutturato in cinque sezioni:

1. Sezione 1 - informazioni generali: nome capogruppo, esercizio di riferimento, valuta e scelta tra «opzione fiscale» (dati basati su report DAC4) o «opzione contabile» (dati basati su principi IFRS/OIC);
2. Sezione 2 - dati quantitativi: prospetto riepilogativo di ricavi, utili, imposte (pagate e maturate), riserve e numero di dipendenti, suddivisi per singola giurisdizione fiscale (Stati UE e Paesi in *blacklist*) o in forma aggregata per gli altri Paesi;
3. Sezione 3 - lista delle imprese figlie: elenco nominativo di tutte le entità incluse nel consolidamento stabilite in ciascuna giurisdizione;
4. Sezione 4 - omissioni: sezione opzionale (non prevista dal legislatore italiano);
5. Sezione 5 - giustificazioni: nota narrativa per spiegare eventuali discrepanze rilevanti tra imposta maturata e versata.

Firma

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

26A02586



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bromfenac, «Sinnalca».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157 del 15 maggio 2026*

Codice pratica: MCA/2024/206;

Procedura europea n. NL/H/6197/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «SINNALCA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: NTC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano (MI), Italia

confezione: «0,9 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 052878016 (in base 10) 1LFQQ0 (in base 32)

principio attivo: bromfenac.

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Rafarm S.A.

Thesi Pousi Xatzi Agiou Louka, 190 02, Paiania, Grecia

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,

se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A02541**

#### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod (come cloridrato), «Fingolimod Sandoz».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 164 del 15 maggio 2026*

Codice pratica: DC/2024/371


Procedura europea n. NL/H/6238/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «FINGOLIMOD SANDOZ», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Viale Luigi Sturzo, 43, 20154, Milano, Italia

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvdc/pe/pvc-al - A.I.C. n. 051426017 (in base 10) 1K1DR1 (in base 32)



«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvdc/pe/pvc-al - A.I.C. n. 051426029 (in base 10) 1K1DRF (in base 32)

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pvdc/pe/pvc-al - A.I.C. n. 051426031 (in base 10) 1K1DRH (in base 32)

«0,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvdc/pe/pvc-al - A.I.C. n. 051426043 (in base 10) 1K1DRV (in base 32)

Principio attivo: Fingolimod (come cloridrato)

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6, 15351 Pallini, Attiki, Grecia

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), *MRI Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

#### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02542



### Modifica dell'autorizzazione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sufentanil citrato, «Sufentanil Piramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 281/2026 del 18 maggio 2026

È autorizzata la variazione di Tipo IB - B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale «SUFENTANIL PIRAMAL» nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«0,05mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 028347058 base 32 0V12PL

«0,05mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml

A.I.C. n. 028347060 base 32 0V12PN

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale

Principio attivo: sufentanil citrato

Codice pratica: N1B/2025/1391

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione delle confezioni già autorizzate come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028347010

da «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

a «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 028347021

da «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml

a «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml

A.I.C. n. 028347045

da «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 20 ml

a «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml

Titolare A.I.C.: Piramal critical care Italia S.p.a. con sede legale in Via XXIV Maggio 62/A, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona, codice fiscale 03981260239

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

#### Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni precedentemente autorizzate il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 26A02543

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 283/2026 del 18 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/461 - MC1/2026/393.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'Industria Farmaceutica ed affini con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681:

medicinale: ALAMUT:

044036010 - «2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

044036022 - «5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

044036034 - «5 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

044036046 - «10 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

044036059 - «10 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

medicinale: ANTUNES:

036908010 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

036908022 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: BERNY:

037943014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

037943026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

medicinale: CROTONIL:

045917010 - «100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina» 6 fiale in vetro da 3,3 ml;

045917022 - «200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» 3 fiale in vetro da 4 ml;

045917034 - «200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» 6 fiale in vetro da 4 ml;

medicinale: DICOLEV:

046166017 - «10.000 u.i./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

046166029 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml;

046166031 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml;

046166043 - «25.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml;

046166056 - «50.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml;

046166068 - «50.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml;

046166070 - «50.000 u.i. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml;


medicinale: FERROGYN:

034532010 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

medicinale: GIACHELA:

041688019 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

041688021 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;



041688033 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone in vetro da 15 ml;

medicinale: NEBISCON;

039809013 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

medicinale: TADAP;

045013012 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013024 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013036 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013048 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013051 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013063 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

045013075 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/AL,

alla società Fidia Specialty S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme, Padova, codice fiscale 18163851001.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02544

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dorzolamide cloridrato/timololo maleato, «Dorzolamide e Timololo DOC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 160/2026 del 15 maggio 2026

Codici pratica: MCA/2024/157-C1B/2026/461.

Procedure europee n. DE/H/8110/001/DC - DE/H/8110/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DORZOLAMIDE E TIMOLOLO DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via Turati 40, 20121 Milano - Italia;

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703016 (in base 10) 1L8CT8 (in base 32);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 2 flaconi da 5 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703028 (in base 10) 1L8CTN (in base 32);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 5 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703030 (in base 10) 1L8CTQ (in base 32);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703042 (in base 10) 1L8CU2 (in base 32);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 2 flaconi da 10 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703055 (in base 10) 1L8CUH (in base 32);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 10 ml in ldpe - A.I.C. n. 052703067 (in base 10) 1L8CUV (in base 32).

Principio attivo: dorzolamide cloridrato/timololo maleato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada Canfora, 84084 Fisciano, Italia.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02565

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Aurobindo».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 162/2026 del 15 maggio 2026*

Codice pratica: DC/2024/494.

Procedura europea n. PT/H/3013/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MACITENTAN AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102 - 21047 Saronno - Italia.

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568018 (in base 10) 1K5RD1 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568020 (in base 10) 1K5RDN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568032 (in base 10) 1K5RF0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568044 (in base 10) 1K5RFD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568057 (in base 10) 1K5RFT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568069 (in base 10) 1K5RG5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x10 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568071 (in base 10) 1K5RG7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x30 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568083 (in base 10) 1K5RGM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x60 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568095 (in base 10) 1K5RGZ (in base 32).

Principio attivo: macitentan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmaceutica SA, Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568018 (in base 10) 1K5RD1 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568020 (in base 10) 1K5RDN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568032 (in base 10) 1K5RF0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568044 (in base 10) 1K5RFD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568057 (in base 10) 1K5RFT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051568069 (in base 10) 1K5RG5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x10 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568071 (in base 10) 1K5RG7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x30 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568083 (in base 10) 1K5RGM (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1x60 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC-AL - A.I.C. n. 051568095 (in base 10) 1K5RGZ (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate — liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), *MRI Product Index*» — sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A02566**

#### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Viatrix».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 163/2026 del 15 maggio 2026*

Codice pratica: DC/2024/384.

Procedura europea: DK/H/3575/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MACITENTAN VIATRIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano, Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051410013 (in base 10) 1K0X2X (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051410025 (in base 10) 1K0X39 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051410037 (in base 10) 1K0X3P (in base 32).

Principio attivo: macitentan.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

PharmaPath S.A., 28is Oktovriou 1, Agia Varvara, 123 51, Grecia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051410013 (in base 10) 1K0X2X (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister VC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051410025 (in base 10) 1K0X39 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051410037 (in base 10) 1K0X3P (in base 32).


Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di

distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6 e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A02567**

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris»**

#### *Estratto determina IP n. 299 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RYALTRIS 25 microgrammes/600 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale - 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 mL avec pompe doseuse (240 pulvérisations) dalla Francia con numero di autorizzazione 3400930240595, intestato alla società Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Hvezdova 1716/2b, Prague 4, 140 78, Repubblica Ceca e prodotto da Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143, 566 17 Vysoke Myto, Repubblica Ceca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 052611023 (in base 10) 1L5KYH(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione (dose liberata dall'erogatore) contiene:

principio attivo: mometasone furoato monoidrato equivalente a 25 microgrammi di mometasone furoato e olopatadina cloridrato equivalente a 600 microgrammi di olopatadina;

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), carmellosa sodica (E 466), sodio fosfato bibasico eptaidrato (E 339), cloruro di sodio, benzalconio cloruro, glicerolo, disodio edetato, polisorbato 80 (E 433), acido cloridrico (E 507), idrossido di sodio (E 524) e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:


S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO - Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.



Codice A.I.C. n. 052611023.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 052611023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02587**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travocort»**

*Estratto determina IP n. 300 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 g crema 1 tube of 30 g dalla Romania con numero di autorizzazione 13121/2020/01, intestato alla società Leo Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca e prodotto da Leo Pharma Manufacturing Italy s.r.l. - via E. Schering n. 21 - 20054 Segrate (Milano), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 053016010 (in base 10) 1LKXGB (in base 32).

Forma farmaceutica: crema per uso cutaneo.

Composizione: 1 g di contiene:

1 mg (0.1%) di diflucortolone valerato, 10 mg (1%) di isoconazolo nitrate;

principio attivo: 1 mg (0.1%) di diflucortolone valerato, 10 mg (1%) di isoconazolo nitrate;

eccipienti: polisorbato 60, sorbitano stearato, alcol cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, disodio edetato e acqua depurata.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare «Travocort»» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Non conservare a temperatura superiore ai 25°C»:

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non utilizzare il medicinale oltre novanta giorni dalla prima apertura del tubo.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di «Travocort» e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Crema opaca, di colore da bianco a leggermente giallastro, tubo da 30 g.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corchiano (MI);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 053016010.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 053016010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02588**



## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori».

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio tutela del formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22/ dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PUZZONE DI MOENA» / «SPRETZ TZAORI»

##### Art. 1.

###### *Denominazione del prodotto*

1. La denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

##### Art. 2.

###### *Descrizione del prodotto*

1. Il «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP è un formaggio da tavola, a latte intero o parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di latte innesto naturale.

2. Materia prima utilizzata:

latte crudo di vacca.

3. Caratteristiche del prodotto:

a) Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente convesse;

dimensioni e peso della forma: diametro da 34 a 42 cm, altezza dello scalzo da 8 a 12 cm; peso da 9 a 13 kg;

crosta: liscia o poco rugosa, untuosa, color giallo ocre, marro-  
no chiaro o rossiccio, più o meno asciutta;

pasta: semicotta, semidura, morbida, elastica; di colore bian-  
co-giallo chiaro, con occhiatura medio piccola, sparsa. Il formaggio  
ottenuto dal latte di malga presenta una pasta con occhiatura medio  
grande e un colore giallo più accentuato.

b) Caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: superiore al 45%;

umidità: da un minimo del 34% ad un massimo del 44%, veri-  
ficata dopo un minimo di novanta giorni di stagionatura.

c) Caratteristiche organolettiche:

sapore: robusto, intenso, lievemente e gradevolmente salato  
e/o piccante, con un appena percettibile retrogusto amarognolo;

odore e aroma: intenso, penetrante, con lieve sentore di  
ammoniacato;

4. Periodo di produzione:

tutto l'anno.

5. Stagionatura:

minimo novanta giorni. Dopo centocinquanta giorni può defi-  
nirsi stagionato.

Art. 3.

###### *Zona di produzione*

1. La zona di produzione del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tza-  
ori» DOP, l'area di provenienza del latte, di trasformazione del latte e  
di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura  
minima di novanta giorni, coincide con l'intero territorio dei seguenti  
Comuni: Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Ca-  
stello Molina di Fiemme, Cavalese, Imer, Mazzin, Mezzano; Moena,  
Panchià, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis,  
San Giovanni di Fassa - Sén Jan, Soraga, Tesero, Valfloriana, Ville di  
Fiemme, Ziano di Fiemme, in Provincia di Trento; Anterivo e Trodena  
in Provincia di Bolzano.

2. La sopra specificata delimitazione dell'areale produttivo della  
DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» è la risultante di una corret-  
ta interpretazione dei dati economico - storico - culturali che dimostrano  
come nelle valli di Fassa, Primiero, Fiemme, e nei comuni di Anterivo  
e Trodena, questi ultimi in Provincia di Bolzano, veniva e viene tuttora  
prodotto un formaggio con le peculiari ed inconfondibili caratteristiche  
del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori».

Art. 4.

###### *Elementi che comprovano l'origine*

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documen-  
tando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso  
l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo,  
degli allevatori, dei caseifici e degli stagionatori, nonché attraverso la  
denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte,  
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le per-  
sone e fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  
al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto  
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

###### *Metodo di ottenimento*


1. Provenienza del latte.

Il latte deve provenire da bovine di razza bruna, frisona, pezzata  
rossa, grigio alpina, rendena, pinzgau e loro incroci.

Nel processo di ottenimento del formaggio «Puzzone di Moena»  
/ «Spretz Tzaori» DOP può essere utilizzato il latte di una o più delle  
predette razze.

È escluso l'utilizzo del latte ottenuto da bovine alimentate con in-  
silati di qualunque tipo.

Il latte di malga può essere utilizzato per la produzione di «Puzzo-  
ne di Moena» / «Spretz Tzaori».



Nell'alimentazione delle bovine in lattazione, per la produzione di latte idoneo alla DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», almeno il 60% del foraggio (fieno di prato stabile e/o erba sfalciata o consumata direttamente al pascolo) deve provenire dall'area di produzione individuata all'art. 3.

La razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura tale da garantire un'equilibrata alimentazione delle bovine in funzione della loro produzione di latte.

Nella composizione dei mangimi non devono essere presenti, oltre a quelle non consentite dalla vigente normativa, i seguenti prodotti:

farine di pannelli di ravizzone, vinaccioli; semi di agrumi;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta;

sottoprodotti fermentati dell'industria saccarifera;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione;

ortaggi e frutta essiccati.

### 2. Raccolta e conferimento del latte al caseificio.

La raccolta e il conferimento del latte al caseificio può essere fatta una o due volte al giorno. Nel caso di una sola raccolta al giorno, il latte viene raffreddato alla stalla ad una temperatura di 8-16 °C.

La trasformazione del latte deve essere effettuata entro le 36 ore successive alla consegna del latte allo stabilimento e comunque non oltre le sessanta ore dalla prima munta.

### 3. Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte utilizzato è esclusivamente quello di vacca, ottenuto da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte viene stoccato e, alle volte, parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox;

deve essere utilizzato latte crudo o latte termizzato. La temperatura di termizzazione è identificata fra 58° e 64° gradi per al massimo quaranta secondi, il latte deve presentare valori di fosfatasi positiva. La termizzazione è consentita anche per il latte impiegato per la preparazione del latte innesto naturale prodotto nel caseificio interessato o presso gli altri caseifici della zona di cui al precedente art. 3. Il latte innesto naturale deriva da una selezione microbica mediante termizzazione di una determinata quantità di latte proveniente da stalle controllate e con successiva incubazione per un tempo definito. Il latte innesto rimane *pool* fondamentale di fermenti lattici utilizzati. Tuttavia, al fine di preservare e dare continuità alle caratteristiche organolettiche e visive del prodotto, è ammessa l'integrazione con fermenti lattici selezionati e autorizzati dal Consorzio di tutela del Puzone di Moena DOP;

il latte viene riscaldato con fuoco a legna o con vapore, in caldaie o in polivalente, in acciaio inox o in rame;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte innesto naturale;

deve essere usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 34 ± 2 °C;

il tempo di coagulazione e rassodamento varia da un minimo di venti, ad un massimo di quaranta minuti primi;

il taglio della cagliata arriva alle dimensioni minime di un chicco di mais o di una nocciola;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 46 °C ± 2 °C;

la durata della semicottura va da un minimo di quindici ad un massimo di trenta minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

la durata della sosta della cagliata sotto siero va da un minimo di otto ad un massimo di venti minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata. Questa viene messa sullo spersore, in fascere in legno o di altro materiale idoneo, dentro tele in lino o cotone o di altro tipo idoneo, oppure negli stampi microforati. Le forme così ottenute vengono successivamente disposte nelle fascere marchianti;

nel caso di impiego di caldaia polivalente, finita la semicottura, il siero con la cagliata viene convogliato nella vasca di drenaggio. Viene quindi tolto il siero e si procede alla pressatura della cagliata. Finita tale fase si procede alla porzionatura e successiva estrazione della cagliata che viene messa, sullo spersore, nelle fascere in plastica o di altro

materiale idoneo. La cagliata con il siero può anche venir convogliata direttamente negli appositi stampi;

in entrambi i casi le forme dentro le fascere o negli stampi, vengono messe sotto torchio o presse e rigirate più volte. Si possono usare anche stampi microforati. Le forme sostano quindi sullo spersore e dopo alcune ore vengono poste nelle fascere marchianti fino al giorno successivo quando passano alla salatura.

### 4. Salatura e stagionatura:

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di otto ad un massimo di dieci giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di due ad un massimo di quattro giorni;

la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 15 ad un massimo di 20° Baumé;

durante le prime due/tre settimane, come da tradizione consolidata, le forme vengono rivoltate e bagnate due volte alla settimana con acqua tiepida, che può essere leggermente salata. Si può usare anche la salamoia diluita con l'acqua. Successivamente il trattamento viene fatto una volta alla settimana, sempre previo rivoltamento delle forme, fino alla maturazione. Questa pratica porta alla formazione sulla crosta di una patina untuosa e la comparsa, un po' alla volta, del color giallo ocra o marrone chiaro o rossiccio;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10 °C ad un massimo di 20 °C ed umidità superiore all'85%.

### Art. 6.

#### *Elementi che comprovano il legame con l'ambiente*

1. Le particolari sensazioni gusto olfattive del formaggio DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», sono determinatamente legate all'impiego di latte crudo, al divieto d'uso di insilati e di additivi ed influenzate in modo decisivo dall'alimentazione delle bovine con il fieno e/o l'erba sfaldata della zona o consumata direttamente sui pascoli della zona, ricchi di essenze foraggiere particolari, dalla ricchezza microbiologica del latte è dell'*habitat*, nonché dalla particolare tecnica di governo e di affinamento del formaggio, consolidata nel tempo, con particolare riferimento alla pratica del lavaggio delle forme, che da sempre viene eseguita con cura nella zona di produzione.

Il formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte di malga risulta più gustoso per l'abbondanza di enzimi e per la maggior concentrazione di aromi nelle essenze botaniche di cui si nutre il bestiame nelle malghe dislocate nel territorio di cui al precedente art. 3, rivelando però più presto il piccante per via del maggior contenuto in lipidi.

2. Vi sono testimonianze ed elementi atti a dimostrare che un formaggio «nostrano Fassano», caratterizzato soprattutto dalla crosta untuosa e dalla pasta con odore e sapore accentuati, veniva prodotto ancora molti anni fa sulle malghe, nei caseifici turnari, nei masi di montagna, soprattutto in Val di Fassa, ma anche in certe aree della confinante Val di Fiemme e della conca di Primiero, con le denominazioni di «nostrano della Val di Fiemme» o «nostrano di Primiero». Al riguardo si citano documenti quali:

a) il parere del Capo dell'Ispettorato agrario di Trento del 14 giugno del 1963 nel quale si fa esplicito riferimento ad un formaggio «nostrano Fassano»;

b) la testimonianza del giornalista dott. Sergio Ferrari di Trento il quale attesta che la denominazione «Puzzone di Moena» è stata usata per la prima volta nell'estate del 1974 durante una trasmissione radiofonica domenicale della sede RAI di Trento, con riferimento al formaggio a crosta lavata «nostrano Fassano» del Caseificio sociale di Moena, diventando, con il passare del tempo, sempre più diffusa;

c) il verbale di accertamento è parere dell'Assessorato all'agricoltura e agriturismo della Provincia autonoma di Trento sulla domanda di contributo della Latteria sociale di Moena del 1983, nel quale si afferma che: «Il latte conferito, nel 1982 è stato pari a 4.600 q.li ed è stato trasformato in burro e formaggi, in particolare il tipo nostrano denominato «Puzzone di Moena».

3. A parte la tecnica del lavaggio della crosta, che lo rende particolare, e l'alimentazione delle bovine, il legame di questo prodotto caseario con l'ambiente del}a zona delimitata è costituito anche dalle caratteristiche climatico-ambientali geopedologiche, territoriali e floriche



della zona di produzione, tutte condizioni che influiscono direttamente o indirettamente nella formazione dei profumi, del gusto, del sapore e delle proprietà nutrizionali del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori». La piovosità, la forte differenza climatica delle varie stagioni, l'altitudine dei prati e dei pascoli, che va dai 600 metri s.l.m. agli oltre 2000 m. s.l.m. di talune malghe, la flora particolare dei prati e dei pascoli sono condizioni non imitabili o trasferibili, specifiche, che legano in modo indissolubile questo prodotto al territorio delimitato.

Infatti diversi studi hanno confermato che la diffusione dell'alpeggio estivo e la buona qualità e diversità floristiche dei prati di fondovalle hanno un effetto positivo sulle caratteristiche aromatiche delle produzioni lattiero-casearie dell'area delimitata e in particolare del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori». Tra le specie maggiormente presenti e molto appetite dagli animali si citano: *Arrhenatherum elatius* (Avena maggiore), *Lotus corniculatus* (Ginestrino), *Plantago lanceolata* (Piantaggine lanciuola), *Trifolium pratense* (Trifoglio comune), *Phleum pratense* (Codolina comune), *Trisetum flavescens* (Gramigna bionda) tra le specie di fondovalle e *Cynosurus cristatus* (Coda di cane crestata), *Crepis aurea* (Radicchiela aranciata), *Leontodon autumnalis* (Dente di leone ramoso), *Lotus alpinus* (Ginestrino alpino), *Phleum alpinum* (Codolina alpina), *Poa alpina* (Fienarola delle Alpi), *Trifolium badium* (Trifoglio bruno), *Trifolium alpinum* (Trifoglio alpino) tra le specie presenti sui pascoli oltre a particolari specie endemiche.

4. La produzione del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» termine con il quale si è imposto negli ultimi decenni, rappresenta per le valli di Fassa e di Fiemme e del territorio del Primiero, nonché per i Comuni di Anterivo e Trodena, della confinante Provincia di Bolzano, la testimonianza di un'agricoltura antica, radicata nel tessuto della ruralità montana locale. L'alpeggio, con le feste folcloristiche dello smontamento, il pascolamento del bestiame nei masi di montagna, le forme associative di lavorazione del latte, turnarie prima, cooperative poi; lo sfalcio dei prati in montagna, sono tutte attività agricole che si svolgono da sempre nelle citate vallate.

A conferma del plurimo legame storico del formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» con la zona delimitata, si constata il fatto che non vi è notizia che testimoni che la sua produzione, nei decenni passati, sia debordata nelle vallate alpine confinanti del Trentino, dell'Alto Adige e del Veneto. Questo sta a dimostrare che in tale area vi sono state e vi sono le condizioni complessive favorevoli a tale particolare produzione casearia, del tipo a crosta lavata; poco diffusa in Italia.

5. Il «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», secondo la lingua ladina della Val di Fassa, per il suo sapore e odore accentuati, fino al piccante, spesso salato, era particolarmente apprezzato dalla povera gente della ruralità montana perché, anche in piccole quantità, insaporiva le modeste pietanze dei contadini spesso a base di polenta o patate.

#### Art. 7.

##### Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024.

#### Art. 8.

##### Etichettatura

1. Tutte le forme di formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascere marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P., «Puzzone di Moena» che dovrà presentare dimensioni

maggiori di qualunque altra eventuale scritta sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio, il lotto di produzione e l'eventuale lettera maiuscola «M» per la tipologia «di malga».

2. Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» oppure una delle due separatamente «Puzzone di Moena» DOP o «Spretz Tzaori» DOP, e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o «di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio.

3. Nella designazione è vietata l'aggiunta, di indicazione complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

#### 26A02593

### Publicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che cancella la registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) dei vini «Salemi».

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L - del 13 maggio 2026 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1043 della Commissione che cancella la registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) dei vini «Salemi».

Considerato che tale regolamento di esecuzione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, a partire dal 2 giugno 2026 non sarà più consentito riclassificare a IGP «Salemi», ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati da altre IGP.

Sono fatte salve le partite di vini in giacenza già rivendicati o riclassificati a IGP «Salemi», di cui è consentito lo smaltimento fino ad esaurimento delle scorte, purché le relative operazioni siano state annotate nei registri obbligatori e comunicate al competente organismo di controllo autorizzato prima del 2 giugno 2026.

A decorrere da tale data cesserà la protezione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Salemi» nel territorio dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.


#### 26A02634

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Proroga dell'incarico del commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 maggio 2026, è stato prorogato, di ulteriori sei mesi, l'incarico del dott. Antonino Bartuccio, quale commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), conferito con d.i. 5 novembre 2025. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - sezione pubblicità legale.

#### 26A02594



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52) *  | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*   | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*  | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € <b>86,72</b>    |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € <b>55,46</b> |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo  | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € <b>18,00</b>  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 2 7 \*

€ 1,00

